ALLEGAZIONE

PER

Lo Sig. Duca di Gravina.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

NElle cauſe, che oggi in Regia Camera ſotto al nome di capi di gravezze ſi agitano, perciocchè della pertinenza di diverſi dritti feudali, e delle varie proprietà de' feudi ſi diſputa, non può taluno eſſer preciſo quanto vorrebbe, nè ſerbare un ordine eſatto nella diſtribuzione della difeſa. Le materie tra loro ſteſſe diverſe, e ſeparate, ed i fatti che l'adornano, da' quali non è ſempre poſſibile ritrarre come in un ſol quadro la veduta intera di tutte le quiſtioni, mettono ſpeſſe volte l'avvocato nell'impoſſibilità di enunciare ſulle prime in un ſol periodo la controverſia, che da cauſa alla lite.

Io non per tanto dovendo impiegare l'opera mia qualunque eſſa ſi ſia nella difeſa del Duca di Gravina contra l'Univerſità di Muro, per dare un'idea di ciò che vado a fare dico, che premetterò una breve iſtoria del feudo di Muro, come quella d'onde partono i diverſi punti delle varie linee, tra le quali è racchiuſa la mia difeſa. Quindi diſtenderò tanti diverſi capi, per quante ſono le pretese gravezze dedotte in giudizio a nome della Comune di Muro, ed in ciaſcun capo eſporrò di qual coſa gli uomini di quel feudo ſi dolgono; quale ſia l'iſtanza dell'Avvocato del Fiſco; ed in che conſiſta la ragione, che al Duca di Gravina ſi appartiene.

SAGGIO ISTORICO

Delle varie conceſſioni della Città di Muro.

LA Città di Muro, che oggi in Regia Camera ſi duole del ſuo utile poſſeſſore, ſotto l'epoca di Guglielmo II. il Normanno ſi apparteneva al *demanio* della *Curia*: giacchè nell' *adboamento* de' Baroni del Regno allora fatto, e rapportato nel regiſtro di Carlo Duca di Calabria dell' anno 1322, non ſi legge ſotto la rubrica di Muro alcun feudatario, che quella Città poſſedeſſe: ma ſibbene ſi veggono notati cinque nomi di perſone, alle quali ſotto il peſo del militar ſervizio eranſi nel tenimento di Muro alcune terre con de' villani coltivatori concedute (1). Quelchè di Muro foſſe avvenuto dall'epoca di Guglielmo II. il Normanno, fino all'anno 1269. io l'ignoro, nè il Regio Archivio della Zecca ha conſervate carte dell'epoca de' Sovrani Svevi, menocchè uno ſpezzone del regiſtro dell' Imperador Federigo, che cammina per ſoli due anni 1239, e 1240; e nel quale alcuna notizia non s'incontra, che alla Città di Muro ſi appartenga.

Poſſo non però fondatamente dire, che nella conquiſta fatta del Regno da Carlo I. d'Angiò ſi dovea la Città di Muro ancora al Demanio della Curia appartenere. Imperciocchè ſiccome fu ſtile della Cancelleria Angioina nelle conceſſioni, che de' feudi fece il Conquiſtatore, eſpreſſare quando alcuna terra ſi foſſe prima appartenuta a talun Signore dell' eſtinto partito de' Svevi; così nella infeudazione, che della Città di Muro fece nel dì 8 Maggio dell'anno 1269 a Pietro Hugot Signore Franceſe, non ſi legge fatta menzione d'eſſerſi a perſona ribelle prima appartenuta (2). E ciò reſta ſempre più confermato dal vederſi nello ſteſſo anno

(1) *Documento I.*
(2) *Documento II.*

no diretti dal Sovrano gli ordini al Regio Caſtellano di Muro, perchè conſegnaſſe il Caſtello al feudatario novello inſiem colle macchine da guerra quivi eſiſtenti, togliendone le ſole provviſioni de' viveri, le quali ordinò, che altrove ſi foſſero trasportate (1).

Dopo eſſerſi ordinata da Carlo I. d'Angiò a favor ſuo il giuramento di fedeltà, ed a favor del novello feudatario l'*aſſicurazione da' vaſſalli* (2), passò lo ſteſſo Sovrano concedente a fiſſar la taſſa del servizio militare dovuto dal milite novellamente inveſtito. Ed a tale oggetto ſi vede una informazion fiscale delle rendite del feudo di Muro presa dal Giuſtiziere della Provincia, al cui offizio, secondo la polizia di que' tempi, ciò ſi apparteneva. Or poichè in ſiffatta informazione ſi leggono diſtintamente per once di rendita notati tutt' i corpi feudali, ed eſſa formando un documento poſſeſſivo coevo alla conceſſione, contiene tutto ciò, che di ſolido, vero, e non equivoco ſi può in ſiffatte materie feudali deſiderare, ſarà pregio dell'opera quì traſcriverla. (3)

IN MURO

Donadeus Ricius iuratus, & interrogatus ſi ſciret aliquos Comites, Barones, ſeu pheudatarios, terras, & bona pheudalia in capite tam ultra, quam infra feudum tenentes eſſe in predicta terra Muri, & pertinentiis ſuis, & quas terras, & bona pheudalia a Regia Curia tenet, & cujus annui redditus, & valoris ſint bona ipſa pheudalia, & in quibuſcumque conſiſtant per partes, & membra, particulariter, & diſtincte, dixit: quod nullus Comes, Baro, vel pheudatarius aliquis eſt in predicta terra Muri, excepto domi-

(1) *Documento III.*
(2) *Documento IV.*
(3) *Documento V.*

mino Petro Ugoth Gallico, qui eſt dominus ipſius terræ ex conceſſione Regia ſibi facta, cujus terre reddibus, & proventus valent annuatim cum omnibus racionibus, & proventibus ſuis ad eamdem terram ſpectantibus ad generale pondus auri uncias L.

Diviſis ipſis unciis per membra iurium, & proventuum ipſius terre particulariter in hunc modum videlicet:

Bancum Juſtitie	*unc.* II.
Jus extalei	*unc.* XII.
Jus foreſtagii	*unc.* II.
Jus platee	*unc.* II.
Jus pheudotariorum	*unc.* IIII.
Proventus terragiorum	*unc.* X.
Proventus furnorum	*unc.* VI.
Proventus molendinorum	*unc.* X.
Proventus vinearum	*unc.* II.

Et de hoc habet plenam notitiam, ſcientiam, ut proximus, & oriundus de terra ipſa.

Pietro Hugoth poſſedè il feudo finchè viſſe, e nell'anno 1270 con ſuo ricorſo al Sovrano chieſe la revindica di alcuni terreni feudali, che ſegnatamente deſcritti ſi leggono nell' ordine da Carlo I. diretto al Giuſtiziere della Provincia di Baſilicata. Revindica che dovette avere il ſuo felice eſito, perciocchè, ſecondo rileveremo nel proſieguo della difeſa, ſiffatti corpi, che egli chieſe di revindicare, ſi ſono poſteriormente al *demanio* del feudo appartenuti (1). Ma egli dovè dopo di queſt' epoca mancare ſenza eredi in grado da poterli ſuccedere nel feudo. Giacchè devolutaſi la Città di Muro, lo ſteſſo Carlo I. d' Angiò, che fatto avea promeſſa di donare annue once d' oro duecento ad Ottone di Tuziaco, ne inveſtì lo ſteſſo in ſoddisfazione della promeſſa fattagli, ſecondochè ſi rileva dalla con-

fir-

(1) *Documento VI.*

firma, che di ſiffatta inveſtitura ne fece Carlo II. d'Angiò nel dì 5 gennaio dell'anno 1294. (1).

Queſto ſecondo feudatario chiamato Ottone da Tuziaco, menò in moglie Filippa Conteſſa di Alba, e ad eſſolei coſtituì il dotario di annue once d'oro cento ſulla Città di Muro. Egli ſi morì laſciando di ſe un ſol figliuolo chiamato Filippo da Tuziaco, che morto ſenza figli diè luogo ad una ſeconda devoluzione della Città di Muro. Allora fu che Carlo II. d'Angiò conceſſe a Raimondo Berengario ſuo figliuolo tutte le terre al Fiſco devolute per la morte di Filippo da Tuziaco. Ma Filippa Conteſſa d'Alba era ſopravviſſuta al marito, ed al figliuolo predefunti, e da entrambi a titolo di legato aveva ottenuto la conferma del dotario ſulla Città di Muro. Perciò fu, che avvenne lite tra la vidua, e madre de' defunti feudatarj, e 'l figliuolo del Re Raimondo Berengario ſul poſſeſſo, e ſulla percezione delle rendite feudali della ſummentovata Città. La lite fu dal Re deciſa nell'anno 1304, ed alla vidua ſi accordò la percezione de' frutti ſoltanto per la ſomma di annue once d'oro cento, ed al figliuolo del Re fu dato tutto l'avvanzo de' frutti feudali (2).

Nell'anno 1305 morto Raimondo Berengario, Carlo II. d'Angiò conceſſe a Pietro, e Giovanni altri ſuoi figliuoli tutte le terre, che prima Raimondo avea poſſedute. Ma inſorſe il Conte di Marſico Tommaſo Sanſeverino, il quale ſponendo alcuni dritti, che Sveva la moglie ſua vantava ſulla Città di Muro, preteſe, che innanzi di darſi il poſſeſſo a' figliuoli del Re novelli feudatarj, deciſa ſi foſſe la cauſa delle pretenſioni della donna ſua ſulla mentovata Città di Muro. Ed in effetti fu dal Sovrano ordinato, che ſottopoſto il feudo a ſequeſtro a nome della

(1) *Documento VII.*
(2) *Documento VIII. IX.*

Corte del Signore, ſi foſſe la cauſa dalla Corte del Gran Giuſtiziere deciſa (1).

La ſentenza dovette non favorire gl'intereſſi della Conteſſa *Sveva*: imperciocchè dal regiſtro Angioino dell'anno 1309 appariſce, che Muro poſſedeaſi da' figliuoli del Re. L'infelice Conteſſa di *Alba* vidua di Ottone da Tuziaco, non oſtante la ſentenza regia, non avea giammai riſcoſſe le annue once d'oro cento, nè dal defunto figliuolo del Re Raimondo Berengario, nè da Pietro, e Giovanni viventi: coſicchè era ella creditrice di quattrocencinquanta once d'oro per tutto il dì 13. aprile dell'anno 1309. Ottenne eſſa in queſto anno di eſſer meſſa al corrente della ſua eſazione, donando alla Corte del Signore, e per eſſa a' figliuoli del Re Carlo II. tutti gli enunciati attraſsi, ricevendone in iſcambio l'aſſoluzione dalla pena di mille once d'oro dal Fiſco pretese, per l'inoſſervanza da eſſolei commeſſa contra una tranſazione fatta col Conte di Celano (2).

Muro non per tanto nell'anno 1316 ſeguitava a formare l'appannaggio de' Reali. Poichè nel regiſtro di queſto anno io leggo, che lo ſteſſo Giovanni figliuolo ottavogenito del Re Carlo II. coll'aſſenſo del Re Roberto ſuo fratello ne ſubinfeudò i caſali *Capitignano*, *Citerano*, e *Gavezzano* ad un tal Pietro Cazzulo medico Napoletano in premio di averlo mercè la ſua aſſiſtenza riavuto da una mortale infermità (3).

Giovanni d'Angiò, che fu Principe di Morèa e Duca di Durazzo, e che per iſpecial conceſſione del Re Roberto ſuo fratello poſſedea ſul feudo il mero, e miſto impero, detto nel linguaggio di quel ſecolo *virga iuſtitiæ* tramandò la Città di Muro per mezzo di Luigi ſuo figliuolo, al figlio di coſtui e ſuo nipote Carlo di Durazzo, il quale fin dall'epoca anteriore al ſuo avvento al

Tro-

(1) *Documento X.*
(2) *Documento XI.*
(3) *Documento XII.*

Trono ne avea diſpoſto a tirolo di dotario in favore di Margherita ſua moglie. Carlo di Durazzo conoſciuto ſotto il nome di Carlo III. fu aſſunto al Trono nell'anno 1381, e fece in ſeguito infelicemente morire la Regina Giovanna nel Caſtello di Muro, nel quale, per eſſere antica appartenenza di ſua famiglia, credette potere far più ſicuramente cuſtodire una perſona, la di cui fuga avrebbe meſſo in dubbio il ſuo regnare.

Morto non però Carlo III., Ladislao ſuo figliuolo, che gli ſuccedè nel Regno, confermò nell'anno 1392 alla Regina Margherita ſua madre la Città di Muro, che il Padre ſuo fin da che era ſemplice Principe del ſangue, donato le aveva (1). Era il feudo nelle mani della Regina, quando nell'anno 1408 per commiſſione data dall'Arciveſcovo Cavalicenſe, che diſimpegnava nella Corte fin da' tempi della Regina Giovanna la carica di Segretario fu dal Sindaco, e Maſtrogiurato della Città di Muro formato ſulla depoſizione di cinque inquiſitori eletti dalla Comune di Muro un ſolenne inventario *de rebus omnibus Curiæ ipſius Majeſtatis, ipſius Civitatis Muri, et in eius territorio exiſtentibus*. La Regina viſſe fino all'anno 1412, e la Città di Muro ritornò *ad demanium Curiæ* in tra le mani del Re Ladislao ſuo figliuolo.

Finito il regnare degli Angioini, e paſſato il Regno agli Aragoneſi, compariſce il feudo di Muro tra le mani di un tal Trojano di S.Mango nell'anno 1472, dal quale dovè di nuovo alla Corte ritornare, poichè Ferdinando d'Aragona nell'anno 1477. vendette la Città di Muro a Matteo Ferrillo (2). Nell' iſtromento, che di sì fatta vendita ne fu ſtipolato, ſi legge: *Poſſidentes juxte, & rationabiliter, ac pleno jure, tamquam verus proprietarius, utilis, & directus poſſeſſor, dominus, & patronus, & tamquam rem noſtram propriam Civitatem Muri de Provincia Baſilicatæ ad nos pleno jure ſpectantem, & pertinentem juſtis rationabilibus, & optimis*

(1) *Documento XIII.*
(2) *Documento XIV.*

mis cauſis. Seguentemente poi la nipote *ex filio* di Matteo Ferrillo, chiamata Beatrice Ferrillo, maritata nella famiglia Orſini de' Duchi di Gravina, fece paſſare la Città di Muro nel cognome Orſini, nel quale attualmente permane, e dal quale non è giammai uſcita. Or tra l'epoca, che corre dal momento, ch' entrò il feudo in Caſa Orſini fin' oggi, è da ſaperſi, che s'incontrano quattro inventarj de' cenſi, e delle terre culte del demanio feudale, fatti negli anni 1516. 1535. 1576. e 1586., un relevio pagato nel 1580., un apprezzo fatto nel 1617. in occaſione di concorſo di creditori, un quinto inventario dell'anno 1624., ed un ſecondo relevio pagato nell' anno 1641. Premeſſe queſte notizie è tempo, che io mi faccia da vicino a manifeſtare le pretenzioni della Comune di Muro.

CAPO I.

PRIMO GRAVAME

Riguardante la Montagna Sottana.

ESiſte nel feudo di Muro un aggregato di più terreni alpeſtri, e montuoſi, denominato la montagna grande, che va diſtinto in due regioni, chiamata l'una *Montagna Soprana*, e l'altra appellata *Sottana*. Lo ſtato poſſeſſivo precedente all'anno 1791, in cui per la prima volta inſorſero le controverſie, ſi era, che il Duca di Gravina utile poſſeſſeſſore di quel feudo eſigeſſe i terraggi dalla Montagna *Soprana*, la quale da immemorabil tempo eraſi ridotta a coltura, e dalla *Sottana* eſigeſſe nella parte boſcoſa la decima del prezzo della ghianda, ed il terragio in que' luoghi, che di recente ſi metteſſero a coltura. La Comune di quel feudo avea chieſto di ridurre a coltura la parte boſcoſa di quel demanio feudale aperto: nè il Duca di Gravina eraviſi oppoſto, ſalvo il diritto del terragio, che per ragion del dominio utile territoriale gli compe-

te-

reva (1). Il Popolo interpreta le leggi sempre nel senso, che lusinga il proprio interesse, quindi avvenne, che i Cittadini di Muro, appena messo fuori nell'anno 1792 il Reale Editto delle censuazioni de'demanj così universali, che feudali, corsero immediatamente a distruggere il bosco con una estesa incisione, ed a ridurre a coltura l'intiera Montagna *Sottana*. Il Duca di Gravina credette usare del suo dritto nell'esigere il terragio da un demanio feudale novellamente ridotto a coltura. L'Universitá di Muro di ciò si è doluta, ed ha sulle prime fatto istanza darsi luogo alla chiesta censuazione de' terreni novellamente sboscati, senza attendersi il dritto di terraggiare preteso da quel feudatario (2). Ma sembra, che posteriormente sia l'incendio divampato, e fattasi coraggio l'Universitá per l'accoglienze avute alla sua prima istanza, abbia nella stessa azione involto anche la Montagna *Soprana*, nella quale non era novità alcuna avvenuta (3).

Fondamento dell'azione dell'Universitá.

IL fondamento dell'azion promossa da quel Comune si è stato il riputare la Montagna un demanio universale, su del quale abbiano perversamente i Baroni occupato il diritto di terraggiare per una mal'intesa estenzione della giurisdizione Bajulare su i terreni, che novellamente si riducevano a coltura, alla quale ha dato l'orroroso nome di *dritto del ferro e fuoco*. Ed ha creduto di rinvenire, per l'epoca la più remota, nell'apprezzo del feudo di Muro fatto nell'anno 1617, non meno la favola *del ferro e del fuoco*, che la mal intesa dimostrazione del suo dominio. Questo ha creduto poi di confermare con tutto ciò, che nello stato dell'Universitá discusso dal Reggente Tappia, si legge. *Istan-*

(1) *Fol.* 2. *&* 7. *Volum. XIV.*
(2) *Proc. XIV. fol.* 126. *ad* 233.
(3) *Proc. XIV. vol. fol.* 254 *ad* 298 *& fol.* 313 *ad* 326.

Iſtanza Fiſcale.

IL degniſſimo Avvocato del Fiſco, il quale ha riputato ſuo dovere proteggere l'azion promoſſa dall' Univerſità di Muro, ha ſpiegato la ſua iſtanza ne' ſeguenti termini: *Fiſcus viſis actis in pluribus voluminibus, ac partibus pluries auditis: Reſpectu primi capitis comparitionis Univerſitatis Muri, pro jure exigendi terragia in nemore magno, ſive* MONTANEA SOTTANA, ET SOPRANA, *visis* APPRETIO FEUDI MURI *facto die 31 Jannuarii 1617 a tabulario D. Johanne Baptiſta del Pozzo, ex quo conſtat nemus prædictum ad Univerſitatem Muri pertinere, uti illius demanium cum onere ſolutionis in beneficium Illuſtris Poſſeſſoris decimæ partis pretii glandium tempore illarum venditionis, fol. 23 proceſſus compromiſſi,* STATU QUONDAM REGENTIS TAPPIA ANNI 1627, *quo inter redditus Univerſitatis reperitur deſcriptum extaleum Montaneæ, & inter onera ſolutio juris glandes recolligendi in beneficium Baronis fol. 174 dicti proceſſus,* CONVENTIONE INITA ANNO 1740 *inter Univerſitatem Muri & Illuſtrem Poſſeſſorem, decreto quod expedit Regiæ Camoræ, & Regio Aſſenſu confirmata fol. 1. & ſeq. atti di documenti,* PARLAMENTO HABITO PER EAMDEM UNIVERSITATEM DIE 20 MARTII 1791 *pro cenſuatione & reductione ad culturam partis ejuſdem Montaneæ ſervata forma Realis Edicti, & regalium ordinum, fol. 1. 2. atti correnti,* ACTIS CIVILIBUS, ET CRIMINALIBUS CONFECTIS *pro enarrata cenſuatione & reductione ad culturam, ceteriſque actis, ac ſcripturis ab utraque parte exhibitis. Inſtat procedi ad ulteriora in judicio cenſuationis Montaneæ prædictæ ſervata forma regalis edicti anni 1792, ac proinde dari ordines deputatis in publico colloquio electis, ut procedant ad repartitionem territoriorum ejuſdem Montaneæ inter cives, comprehensis etiam territoriis occupatis a quampluribus civibus prædictis, præcedenti æstimatione canonum pro unaquaque parte ſtatuendorum juxta citatum regale edictum, in qua repartitione præferantur cives non poſſidentes,*

& ea-

& eadem repartitio proponatur in publico colloquio pro exploranda civium voluntate , & deinde acta omnia ad Regiam Cameram transmittantur , quibus visis suam ulteriorem explicabit instantiam . Et interim pro territoriis huc usque ad culturam reductis instat dari ordines , quod Universitas utatur jure suo pro exactione terragii a civibus colentibus pro nunc , & donec aliter visa repartitione prædicta per Regiam Cameram fuerit provisum in judicio censuationis , et solutionis canonum . Et Illustris Possessor se abstineat a quacumque exactione terragii in dictis territoriis . Nec non super deductis ab eodem Illustri Possessore pro terragio super toto territorio Muri, instat impartiri terminum ordinarium , qui currat etiam tam super compensatione decimæ partis fructuum glandium dictæ Montaneæ , quam super restitutione , et liquidatione terragiorum exactorum in territoriis ad culturam reductis a die executæ reductionis . Verum pendente termino , ac citra præjudicium jurium partium , non impedit mandari , quod Universitas faciat depositum decimae partis pretii eorumdem terragiorum ad finem liberandi cui de jure , viso exitu dicti termini .

Stato della controversia .

PEr le cose adunque fin quì esposte è chiaro, che la decisione della quistion presente dipenda dall'esame del dritto territoriale , e che le vedute dell' Universitá , e del Fisco , per fissare il dominio presso la Comune di Muro , non oltrepassino l' epoca dell' anno 1617 , nel quale fu della Città di Muro a petizion d' Isabella Orsini fatto un apprezzo dal Tavolario del Pozzo . Siami non per tanto permesso rimontare ad epoche più rimote , per potere nel primo §. di questo capo , sviluppando i semi politici del sistema feudale , appalesare onde nacquero i demanj del feudo , per quindi nel secondo §. connetterli con una innegabile dimostrazione , di essere la Montagna in controversia una sicura appartenenza del feudo di Mu-

Muro, e dimoſtrar nel terzo §. quanto vacillanti ſieno i fondamenti dell' azion promoſſa.

§. I.

PErchè ſi poſſa formare idea della feudalità univerſale di tutti i demanj della Città di Muro, egli conviene metter occhio allo ſtato politico dell' Italia, e prima dell' erezione di queſta Monarchia, e ne' principj di lei. Agli uomini ignoranti della ſtoria reca ora maraviglia il ſentire, che alcuni Baroni abbiano il dominio ſull' intero territorio de' loro feudi, e che tutto ciò che poſſeggono, lo pretendano di poſſedere *in feudum*. I noſtri dottori, che hanno ignorato le diverſe vicende politiche delle varie nazioni, che hanno introdotto, e praticato i feudi, nel bujo della ſtoria ſi ſon diviſi in diverſi ſentimenti. Soſtennero taluni, che i demaniali ſi debbano preſumere del Barone, ma non ne addusſero alcuna plauſibile ragione. Vedevan eſſi la coſa, che l'obbligava a così opinare, ma perciocchè n' ignoravano l'origine, ſcriſſero delle frivolezze per ſoſtenere il proprio loro ſentimento. Altri opinarono ſu di un fondamento ridicolo, che la preſunzione militaſſe a favore delle Univerſità, ſulla ſuppoſizione che nella edificazione delle Città il territorio eſſer dovea proprio della Comune, quaſichè le coſe foſſero rimaſte nella loro primitiva origine ſenza aver ſofferto innumerabili cangiamenti. I lumi della ſtoria, e le meditazioni diplomatiche fatte ſu gli Aneddoti pubblicati da' ſcrittori eruditi del paſſato ſecolo, hanno pubblicato l'arcano, ed han meſſo fuori di ogni controverſia, che il ſiſtema feudale ſopravvenne generalmente alle Città, ed a' paeſi già edificati, e coſtrutti: e ne cambiò, mercè il dritto della conquiſta, ſotto la legge del Vincitore, le relazioni, e le appartenenze. Quindi il dominio univerſale ſull' intiero territorio de' feudi, e ſu di tutto ciò, che prima era appartenenza della comune: E quindi la ſorgente di tutti i diritti Baronali.

La

La neceſſità della difeſa mi obbliga a ricordare, che i Romani ſotto la maſchera di una eſteriore umanità, chiudendo in ſeno ſentimenti di fierezza, eſteſero il dritto della conquiſta non ſolo ſulla giuriſdizione, e ſu i fondi pubblici dello ſtato conquiſtato, ma ancora ſopra i fondi de' particolari cittadini, i quali vollero che nel dominio del Conquiſtatore paſſaſſero. I Romani, dell' umanità de' quali, come della nazion più forte, leggiamo negl' iſtorici i più diffuſi elogi, furon quelli, che più di tutte le altre nazioni ſiffatto dritto della conquiſta uſarono. E Livio, che il loro più grande Panegiriſta ſi è, non vi è quaſi guerra ch' egli narri, nella quale, dopo eſpoſte le vittorie de' ſuoi Eroi, non ſoggiunga, *ager ademptus:* nelle quali conciſe parole addita, che tutti i campi della nazione ſoggiogata eran paſſati nel dominio del Conquiſtatore (1). Da un sì fatto dritto di conquiſta dipendeano li fondi pubblici del Popolo Romano, parte diviſi a' ſoldati colle deduzioni delle Colonie, e parte ritenuti per fondo della Repubblica. Ed a queſta ſeconda claſſe ſi appartennero non meno tutti que' vaſti campi, che poſſedettero in Puglia, da' quali eſigettero la fida ſotto il vocabolo *Scriptura*, e che formano in parte anche oggidì ſotto il nome di Tavoliere un' appartenenza del Patrimonio Reale: come altresì alla ſteſſa claſſe ſi appartennero que' fondi conquiſtati, che a' naturali del paeſe rimaſero ſotto il peſo delle decime, o d' altre impoſte, onde nacque il nome di campi decumani, de' quali ne rendono teſtimonianza Appiano Aleſſandrino, e tanti altri monumenti della Romana Iſtoria (2).

(1) *Liv. lib.* 11. *cap.* 22.

(2) *Vedi Burman. de Vectigal. Popul. Rom. cap.* 2. *Appiano Aleſſ. de Bello Civil. lib.* 1. *Heinnec. lib.* 1. *Antiquit. Roman. Sigon. de antiquo jure Italiæ* in più luoghi, e generalmente tutti gli Scrittori.

I Popoli del Nort, che nella decadenza del Romano Impero vennero nell' Italia, e nelle Regioni a lei vicine, per farne la conquiſta, ſerbarono lo ſteſſo ſiſtema: che che ſi dica l' autor della Storia Civile dell' umanità de' Goti, che furono i primi, i quali uſciti dalla Scandinavia fondarono il Regno d' Italia (1).

Certa coſa è non però, che i Longobardi uſarono eſteſamente del dritto della conquiſta, ed o che le loro natie uſanze così comportaſſero, o che la neceſſità di una nazione intera, venuta per quì ſtabilirſi, eſigeva lo ſpoglio delle altrui proprietà, indubitata coſa è, che eſſi involarono i campi a' ſoggiogati paeſi. E gl' Italiani ſoffrirono quello ſteſſo, che full' eſtere nazioni avean eſſi prima praticato. Spogliati de' loro campi furon ridotti alla ſervile condizione di coltivare i fondi a nome de' conquiſtatori, per avere, dopo fornito a larga mano tutto ciò, che il faſto, e l' inſolenza del vincitore eſigeva, onde tirare innanzi una vita miſerevole, ed alla nazion vincitrice ſoltanto neceſſaria per la coltivazione de' terreni. L'Italia ſi vidde allora piena di *Ruſtici*, *Commendati*, *Raccomandati*, e di tanti altri nomi, di cui ſon piene le carte di que' tempi, i quali altro non diſegnano, che la condizion di coloro, che ſotto piccola porzion de' frutti, per vivere, erano obbligati a coltivare i campi de' loro Padroni, i quali per lo più erano o Longobardi, o Moniſteri eretti dalla mal' inteſa pietà de' vincitori. Il patto di pace fatto nell' anno 839. tra Sicardo Principe di Benevento col Veſcovo, e col Duce di Napoli, ci fa vedere, che i poſſeſſori de' fondi non erano che *Tertiatores*, il che dinota, che la ſola terza parte de' prodotti loro rimaneva per compenſo della colonia (2). I campi pubblici non però delle Comuni inculti,

(1) *Giannone Stor. Civil. lib. 3. cap. 1. §. V.*

(2) Queſto patto di pace ſi rapporta per intero dal *Pellegr. tom. III. fol. 103.* dell' ultima edizione. Sulla parola *Tertiatores* può vederſi *Du freſne*.

ti, e boſcoſi, e deſtinati ad uſo della paſtorizia paſſarono tutti nel dominio de' Principi conquiſtatori, e l' eſigenze, che ſu di eſſe facevanſi ſotto il nome di *Erbatico*, *Glandatico*, ed *Eſcatico*, furon ſempre nelle Regalie del Principe, ſecondochè può vederſi preſſo il lume della Storia Italiana de' mezzi tempi Ludovico Antonio Muratori (1).

Io non però portando la mia debole attenzione ſulle carte, che concernono quella parte della Longobardia Traſteverina, che formò in ſeguito porzione della noſtra Monarchia, mi ſono applicato a vedere, ſe da eſſe ne riſulta lo ſteſſo ſiſtema. E dopo di avere ſcorſi tutti i diplomi di queſt' epoca pubblicati dall'Ughellio, rinvengo, che i campi tutti delle Comuni paſſarono a formare la regalia de' Principi Longobardi non meno nell' Alta, che nella Baſſa Italia. Di fatti nel diploma di fondazione del Moniſtero di S. Bartolomeo di Carpineto ſottoſcritto da Berardo Conte di Penna nell' anno 972 tra le altre coſe, che ſi veggono a' Fratri di quel Cenobio conceſſe, vi è la facoltà *paſcua libere ſumendi pro animalibus ſuis in omnibus locis totius ſui Comitatus* (2). Or il vedere coſtantemente ne' diplomi de' Dinaſti Longobardi, conceſſa agli animali de'Moniſteri da loro fondati l'eſenzione dall' *erbatico*, *glandatico*, *ed eſcatico*, e la facoltà di potere liberamente paſcere ne' campi dell' intero loro ſtato, ci dee far conchiudere, che i campi pubblici finirono dietro la conquiſta, di eſſere nel dominio delle Comuni, e le loro rendite paſſarono a formare la regalìa del Principe. Siccome per l'oppoſto nella ſteſſa epoca del dominio de' Longobardi in Italia, in que' luoghi della Puglia, che formavano un avanzo dell' Impero de' Greci, era praticato ancora lo ſtile di far ritenere alle Comuni il dominio de' campi pubblici,

(1) *Diſſert. Med. Aevi.* 19.
(2) *Ughell. Ital. Sac. tom. I. pag.* 1114. *lit. B.*

e l' eſazione dell' *erbatico*. Nel diploma della fondazione della Città di Troja coſtrutta nell' anno 1022 da' Miniſtri Imperiali nella Puglia, dopo la deſcrizion del territorio aſſegnatole, ſi preſcrive la comunanza cogli uomini di Vaccariccia, e quindi ſi dice: *Et animalia illorum per Longobardiam herbatico ubicunque voluerint paſcant. Infra prænominatos terminos et fines Siponti communem paſcendi animalia habeant locum; ITAQUE NEC VACCARICIENSES TROJANIS, nec Troiani Vaccaricienſibus herbaticum vel dent, vel accipiant* (ecco laſciato alle popolazioni il dominio de' campi pubblici) *Et quicunque extraneus fuit Trojæ, fuit Vaccaritiæ. Ad habitandum ſit ſub eodem jure, et de omni herbatico extraneorum, quod eſt commune inter Trojanos, et Vaccaricienſes habeant* (1).

Or ſeguitando a dare una rapida occhiata ſullo ſtato politico di queſte noſtre Regioni in que' periodi, che precedettero il giorno felice della Monarchia ſurta tra noi, andiamo a vedere, ſe l' additato ſiſtema ſempre più ſi confermi. Erano già andati in grande decadenza i Principati Longobardi di Benevento, di Capua, e di Salerno, perchè ſuddiviſi in tante piccole Signorie, ognuna delle quali all' indipendenza tendeva, quando nel 1033 vennero quì i primi Normanni, ed occuparono la Puglia, e le Calabrie, che ſervivano ancora all' Imperadore d' Oriente. Coteſti conquiſtatori del Nord, ſecondo il ſiſtema generale di tutti i loro ſimili, qual era quello di penſar ſul momento come difenderſi da' vinti, e di premunirſi di difeſa contro altri conquiſtatori, che ſopravveniſſero (al che riduceſi ſecondo l' avviſo di Roberſon il ſiſtema feudale che rapidamente, ed uniformemente corſe per tutta l' Europa), le terre preſe da Greci diviſero tra loro a patto di militare per l' interna, e per l' eſterna loro difeſa. Ed i campi che prima formavano in queſta parte del Greco Im-

(1) *Ughell. Ital. Sac. tom. prim. pag.* 1335. *lit. G.*

Impero in Italia le appartenenze delle Comuni, paſſati per lo valor dell'armi tra le mani de' vincitori, formarono generalmente l'appannaggio de' conquiſtatori.

Dilatando indi le loro conquiſte nella *Campania*, e nel *Sannio*, di leggieri s'impadronirono di quaſi tutte le piccole Signorie de' Longobardi, reſe aſſai deboli per la diviſione, e per la indipendenza; tal che nel 1072 avevano già occupato quaſi tutte le Provincie, che oggi formano il Regno di Napoli. A miſura della reſiſtenza, che in que' Signori Longobardi incontrarono, tolſer loro le terre che aveano, o le laſciarono. Le tolte paſſarono nel dominio de' vincitori; ma quelle che lor laſciarono, le laſciarono a patto di una giurata fedeltà, e di militare in biſogno con eſſi.

A ben intendere coſa foſſe avvenuto de' campi pubblici in queſta epoca, che io diſegno, e che contiene l'alba del giorno, in cui nacque la Monarchia, rivolgiamoci a' diplomi di queſta data. Nella donazione, che Goffredo il Normanno Conte di Andria nell'anno 1107 fa al Veſcovo di Monteverde delle terre cogli uomini ſervi, che quivi poſſedeva, ſi legge tra l'altro: *Et ſi fuerint ibi habitatores liberi, habeant paſcula, & ligna recipient ibi per totam terram noſtram*. Ecco accordato eſpreſſamente agli abitatori di Monteverde l'uſo della vita, ſu'l fondo di pertinenza del Conquiſtatore, il che ne' tempi poſteriori abbiam chiamato uſo civico. Poſteriormente nello ſteſſo diploma ſi ſoggiugne: *Volo et concedo, quod habeant herbagium de terra Eccleſiæ, et poſſint vendi ligna de nemoribus, et montibus Eccleſiæ, quibuſcumque hominibus voluerint*. Ecco accordato il dritto di valerſi di tutto ciò ch' eccedeſſe l'uſo neceſſario alla vita degli abitatori. Finalmente in fine dello ſteſſo diploma ſta ſcritto: *Concedo omnes præſentes eccleſiæ, & futuros habere in terra noſtra ſemper paſcua, ligna, aquam, & omnes utilitates neceſſarias, intus & extra civitatem, per totam terram noſtram ire, atque redire abſque ulla contrarietate*. Il che appale-

ſa, che i campi pubblici lungi dall' eſſer preſſo le Comuni, erano per l' oppoſto nel dominio de'conquiſtatori (1).

Le ſteſſe vedute riſultano dal diploma di Roberto Principe di Capua, il quale concedette a Rainulfo Veſcovo di Caſerta nell'anno 1119 la Chieſa di S. Maria in Galatina. Quivi ſta ſcritto: *Concedimus, ac confirmamus, ut tu, & ſucceſſores tui, & veſtri homines poteſtatem habeatis mittendi animalia veſtra, & veſtrorum hominum ad paſcendum in montibus, & planis, & in paludibus noſtris, et ligna de Sylvis noſtris tollere, quemadmodum milites Magdaloni habitantes, hactenus uſualiter habere ſoliti ſunt, et habent* (2). I monti perciò, le ſelve, e le pianure un tempo di appartenenza delle Comuni, erano già nel dominio de' Dinaſti Normanni.

Nè diverſamente ſi legge nel diploma, che Roberto Conte di Bojano, e figliuolo del Conte Ugone ſottoſcriſſe nell' anno 1119 a favore del Moniſtero di S. Sofia di Benevento. Con eſſo donò al Moniſtero ſuddetto: *Caſtrum vetus cum hominibus in eodem loco habitantibus, et cum omnibus quæ pertinent illi tam intus, quam etiam foris, et cum omnibus ſibi pertinentibus ſylvis, cum aquis, viis, et anditis ſuis, terris, viis, planis, ac montibus* (3). E nella donazione ſegnata nell'anno 1110 in favor della Chieſa di Squillace da Adelaſia Conteſſa di Sicilia, e di Calabria, e dal Conte Ruggiero ſuo figliuolo, ſta ſcritto: *Donarunt, & omnimode tranſtulerunt in proprietatem, & in perpetuum dominium ipſius eccleſiæ Squillacenſis, eccleſiam S. Mariæ de Roccella cum omnibus pertinentiis ſuis, terris cultis, & incultis, & nemoribus, & villanis* (4). Nè può cadere in penſiero, che ſian queſte formole generali vuote di effetto, perciocchè ſon carte coeve alla conquiſta.

Ta-

(1) *Ugh. Ital. Sacr. to. 7. pag.* 804.
(2) *Ugh. Ital. Sacr. to. 6. pag.* 478.
(3) *Ughel. Ital. Sac. to. 6. pag.* 478.
(4) *Ugh. Ital. Sacr. to. 9. pag.* 429.

Tale era lo ſtato delle noſtre regioni fin dalla venuta de' primi Normanni, e tale ſi mantenne ſino al cominciare del duodecimo ſecolo, e propriamente ſino all' anno 1130, quando il Conte Ruggieri ancor eſſo Normanno col favor del Pontefice, e col valor delle ſue armi, vinti, e ſuperati tutt' i Dinaſti e Longobardi, e Normanni; avendo all' unità ridotto il potere, venne a formare il nuovo ſuo Regno. Avvertono gli autori coevi, che Ruggieri laſciò nel pacifico loro poſſeſſo tutt' i Dinaſti Longobardi, e Normanni, che aveano riſpettato le ſue armi, e ſpogliò delle loro terre tutti coloro, che alle ſteſſe aveano reſiſtito, concedendo le ſteſſe a coloro, che in quella ſpedizione l'aveano ſeguito, e ſi erano ſegnalati in fedeltà, ed in valore, a patto che riconoſceſſero dalla ſua Sovranità tutto il loro poſſedere, e lo ſerviſſero in guerra, onde obbligò tutti a giurargli omaggio, e fedeltà; Ed avendo a tal modo riſuſe tutte le antiche Dinaſtie, e Longobarde, e Normanne, reſtarono quelle eſtinte, e furono dalla ſua regia mano tutte cangiate in poſſeſſioni dipendenti, ed attaccate al ſuo Trono, e diede a tutte la prima volta il nome di feudi.

Dopo aver egli rigenerate a tal modo tutte le Dinaſtie Longobarde, e Normanne, e fatte tutte di un' indole, e natura col nome di feudi, eſſendo grande il loro numero, ed intereſſando di ſaperſene i peſi ingionti, ed i poſſeſſori per i biſogni di guerra, e per dare altresì a' poſſeſſori il titolo del lor poſſedere promanante dal Trono, impegnò a due grandi opere la ſua Cancellaria. Una fu quella di formare il regiſtro de' feudi colla notizia del peſo, e de' riſpettivi poſſeſſori, l' altra fu di formare a ciaſcun feudatario il diploma della conceſſione del ſuo feudo, perchè ſi ſapeſſe, che ſi teneva dal Re. Or le formole adoperate in ſiffatti diplomi non furono nè ventoſe, nè imaginarie, ma concepute ſul vero eſſere delle Signorie Normanne, e Longobarde cangiate in feudo per la ſola dipendenza dal Sovrano, e per l'obbligo del militar ſervizio. E ſi diſſe

cum

cum montibus, planis, paſcuis, ſylvis, etc. perchè effettivamente ſiffatte coſe, e prima formarono l'appartenenza de' Conquiſtatori, e dopo ſeguitarono ad eſſere del demanio, o ſia del dominio del feudatario.

Io ſon quì per dimoſtrare colla ſtoria, e co' diplomi del tempo, che anche dopo eretta la Monarchia i campi pubblici reſtarono nel dominio de' feudatarj, dipendenti non però dal dominio eminente, e dal demanio del Principe. E per incominciare dal conquiſtatore iſteſſo, è celebre la carta di franchigia dal Re Ruggieri ſottoſcritta nell' anno 1137 a favore de' Beneventani, mercè l' interceſſione di Roſſimanno Arciveſcovo di Benevento, e del Conteſtabile Bernardo: *Dimittimus, et condonamus vobis* (in eſſa ſi legge) *ea omnia, quæ nos, et predeceſſores noſtri Normanni circa Beneventanam Civitatem habuerunt fidantias ſubſcriptas, videlicet denariorum redditus, ſalutes, angarias,* TERRATICUM, HERBATICUM, *Carnaticum, Kalendaticum, vinum, olivas, relevum, poſtremo omnes alias exactiones, tam eccleſiarum, quam civium, et omnia prædicta, et poſſeſſiones liberas facimus, et quietas, undecumque aliquid accipere ſoliti ſumus* (1). E lo ſteſſo Sovrano volendo premiare la fede da' Salernitani manifeſtata nella guerra da eſſo avuta con Lotario nella invaſione della Puglia, nel diploma di eſenzione ſcritto nell' iſteſſo anno 1137 diſſe: *Similiter jubemus, ut nullus noſter ordinarius animalia hominum Salerni angariare præſumat* (2). Se vi fu biſogno di eſpreſſa conceſſione per eſentare tanto i Beneventani, che i Salernitani dal pagamento dell' *erbatico*, è innegabile, che i campi pubblici nelle Città demaniali formaſſero il demanio del Principe, e le di loro rendite una regalia della Corona.

Ne' luoghi poi infeudati non v' ha dubbio, che facevano un' ap-

(1) *Ugh. Ital. Sacr. to.* 8. *pag.* 112.
(2) *Ugh. Ital. Sac. to.* 7. *pag.* 518. *lit. C. e D.*

appartenenza del feudo. Si legga la conceſſione fatta da Mabilia figliuola di Roberto Guiſcardo Duca di Calabria al Moniſtero di Patiro nell'anno 1132, val quanto dire due anni dopo eretta la Monarchia. In eſſa ſta ſcritto: *Jubens, et præcipiens, ut ſint animalia Sancti Monaſterii ſupradicti apud Inſulam, et in omnem pertinentiam Cotronis vere, et æſtate, dico autem bubalos, boves, oves, et porcos, et cetera animalia, ut ſint, et paſcantur juxta præceptum Sancti noſtri Domini ſine impedimento, et offenſione abſque decima, relicta omni moleſtia, et in pretium noſtrarum animarum . . . . . Ego Mabilia conceſſi omnia quæ in ſigillo ipſo continebantur, ut ſint ea ſine impedimento, et moleſtatione in hujuſmodi paſcuis inſularum, contrarietatem a nullo ſubſtinentibus ſervientium noſtrorum. Dico autem Cuſtodum Montanæ, et* FORASTERIORUM *dictorum, et ſervientium, et omnium reliquorum, qui in noſtro ſervitio, et bajulatione conſtituti ſunt, ut nullam vexationem, vel moleſtiam inducant eis in aliquo* (1).

Del pari Riccardo Signor di Trivico in una carta dell'anno 1136 ſcritta a favore del Moniſtero di Montevergine, ſiffattamente ſi ſpiega: *Ut Rectores dictæ Eccleſiæ habeant ſemper totum uſum de lignis, aquis, herbis, paſcuis, ſicut alii homines mei tam pro ſe, quam pro animalibus eorum* (2).

Paſſando poi all'epoca di Guglielmo II. il Normanno ci ſi preſenta ſotto il coſtui regnare il diploma della ratifica di tutte le conceſſioni fatte da' Dinaſti del Regno al Moniſtero di S. Modeſto dell'Ordine Benedettino in Benevento. In queſta carta tra' privilegj accordati ſi legge: *Præterea concedimus, ut de omnibus ejuſdem Monaſterii animalibus per totam contratam noſtram nemo herbaticum tollat, vel qualitercumque rem nullo modo, ſed ſecure eant, et*

(1) *Ugh. Ital. Sacr. to. 9. pag.* 482. *lit. B.*
(2) *Ugh. Ital. Sacr. pag.* 381 *lit. A tom.* 8.

et redeant , maneant , atque paſcantur ſine cujuſcumque contrarietate , ... Concedimus etiam in dicto Monaſterio cedua lignorum ABSQUE ULLIS FORESTAGIIS , *et volumus etiam , et firmiter inhibemus , ut nullus ſit , qui damoras ei auferat quoquo modo* . Ecco perciò , che ſiccome nelle Città demaniali i campi pubblici , e le ſelve ſi cuſtodivano da' *Foreſtarj* , e ſu di eſſe ſi eſigeva dal fiſco del Principe l' *erbatico* , ed il *foreſtagio* , per mezzo de' Bajuli ; così qualora le terre erano infeudate , noi vediamo tra le mani de' feudatarj l' eſazione dell' *erbatico* , e del *foreſtagio* . Quindi avvenne, che nelle conceſſioni da coſtoro fatte a' Moniſteri , ed alle chieſe del Regno , eſpreſſamente fu da loro conceduta l' eſenzione dal *foreſtagio* , e dall' *erbatico* , ed accordata la libertà del paſcolo . In effetti nella carta di Guglielmo Conte di Marſico , colla quale nell' anno 1179 dotò la Chieſa di S. Tomaſo Martire Cartuarienſe ſi legge : *Concedimus etiam ipſi eccleſiæ , ut nullus bajulorum , ſeu* FORESTERIORUM *noſtrorum , vel heredum , aut ſucceſſorum noſtrorum , de hominibus dictæ eccleſiæ pro aliquibus diſtringendis , vel moleſtandis ſe nullatenus intromittat* (1) . E Roberto Conte di Loretello , e Signore della Città di Bovino nell' anno 1180 donò varie terre alla Chieſa di Bovino *cum hominibus , tenimentis , poſſeſſionibus , nemoribus , aquarum curſibus , ... nemore Aquævivæ nobis reſervato . . . . . dando habitatoribus dictorum Caſalium præſentibus , et futuris , plenariam poteſtatem , et agro utendi , lignis , paſcuis , et omnibus aliis habilitatibus perpetuo in toto territorio civitatis noſtræ Bibini libere et abſolute , ſicut ipſius cives* (2) . Dal che ſi rileva , che l' intero demanio di Bovino era un' appartenenza di quella Signoria ſoggetta all' uſo civico degli abitanti .

Lo ſteſſo riſulta ancora dalla fondazione fatta da Tancredi Con-

(1) *Ugh. Ital. Sacr. to. 7. pag. 508. lit. C. D.*
(2) *Ugh. Ital. Sacr. to. 8. pag. 256. lit. C. D.*

Conte di Lecce del Moniſtero dedicato a' S. Nicola, e Cataldo nell'anno 1181: *Animalia vero*, ſi legge nel diploma *ipſius Monaſterii per Univerſum demanium Comitatus noſtri tam in paſcuis, quam in aquis jacentibus habere volumus comunionem abſque ulla moleſtia, et affidatione* (1).

Il Conte Ogerio, e la Conteſſa Baſilia ſua moglie nel fondare una Badia in dioceſi di Caſſano preſſo la Chieſa di S. Maria de Fontibus, ſi ſervirono nel diploma, che ſottoſcriſſero nell'anno 1193, delle ſeguenti eſpreſſioni: *Concedentes etiam eidem Eccleſiæ, et Abati totum tenimentum Caſalis Lungri prædicti cum arboribus culsis, et incultis; herbagiis, paſcuis, et aliis. Donantes etiam, et confirmantes, ut ipſi Venerabili loco, ut cultores ipſius loci, et homines ipſius Caſalis liceant paſcere libere abſque omni damnatione animalia univerſa ipſius Monasterii, omniumque obbedientium hominum pastorum eorum per totum tenimentum noſtrum* (2).

Lo ſtile di ſiffatte conceſſioni è uniforme fino all'eſtrema epoca de' Normanni, il cui dominare finì colla Regina Coſtanza, che trasferì il Regno alla caſa de' Svevi. Eſiſte ancora una conceſſione, che queſta Regina fece al Moniſtero di S. Giovanni in Fiore di Coſenza nell'anno 1198, nella quale ſi legge: *Concedimus et donamus tibi, tuiſque ſucceſſoribus in antedicto Monaſterio tuo de Flore terras laboratorias, aquas, et ſylvas adjacentes eidem Monaſterio. . . . . Concedimus præterea, & confirmamus tibi & jam dicto Monaſterio tuo de Flore tenimentum Fluce ſitum in maritima Calabriæ, ac libera paſcua omnium mandrarum prænominati Monaſterii Floris, & aliorum quorumlibet animalium, quæ illuc immittere libet, probibentes ut nemo vobis in eodem tenimento aliquam moleſtiam inferat, aut ibi ſua, vel aliorum hominum animalia ſuper inducat, ſeu*

(1) *Ugh. Ital. Sacr. tom. 9. pag. 74.*
(2) *Ugh. Ital. Sac. tom. 9. pag. 349 lit. C.*

ſeu aliquo modo paſtoribus, & animalibus quæ ſub cura illorum ibi fuerint, damnum vel injuriam facere præſumat. Inſuper concedimus tibi, & ſæpe dicto Monaſterio Floris per totam Calabriam libera paſcua pro animalibus eccleſiæ tuæ abſque herbatico, et fundatico, permittentes, ut liceat fratribus, & hominibus Monaſterii tui libere percipere ſalem per ſalinas Calabriæ, emere quoque, et vendere abſque omni exactione, et tranſire libere terram, marique inſula vobis, ubique per terram demanii noſtri plateatico, et præſtagio (1).

Queſto linguaggio, che abbiam veduto praticare nelle conceſſioni dell' epoca de' Normanni, fu del pari uſato ſotto il dominare de' Svevi. Federigo II. nell' anno 1225 ſpedì un diploma, col quale confermò al Moniſtero di S. Maria di Pulſano tutte le immunità, ed i privilegj, che avea precedentemente ottenuti dal Re Ruggieri, e dal Re Guglielmo: *Videlicet omnes terras, quas dictus qu. felicis memoriæ Guliélmus Rex, ſecundus in loco, ſine ulla exactione terratici, vel herbatici noſtris bajulis aliquando tribuendi* (2): Nè diverſamente ſi legge nel diploma, che lo ſteſſo Imperadore nell' anno vigeſimo quarto del ſuo Regno ſpedì a favor del Moniſtero di S. Maria di Ferrara dell' Ordine Ciſtercienſe. Ivi ſta ſcritto: *Concedimus etiam libera paſcua però animalibus ſuis abſque herbatico, & glandatico, & abſque exactione qualibet per univerſas demanii noſtri terras, nec non & liberum uſum incidendi viridia, ſiccaque ligna* (3).

Il che ſempre più ſi rileva manifeſto, ſe ſi volga un occhiata al celebre diploma ſcritto in favore de' Cavalieri Oſpedalieri, nel quale s' incontrano queſte eſpreſſioni: *Concedimus etiam prædictæ domui Hoſpitali Sancti Joannis de Ba-*

(1) *Ugh. pag. 196. lit. A tom. 9.*
(2) *Ugh. Ital. Sacr. tom. 7. pag. 832. lit. D.*
(3) *Ugh. Ital. Sacr. tom. 6. pag. 565. lit. D.*

Barulo, ceteriſque domibus Hoſpitalis, quæ in Regno noſtro ſunt, libere paſcua pro animalibus ſuis, & hominum ſuorum, & libertatem incidendi lignamina pro coſtruendis & reparandis domibus ſuis, ligna eorum ſicca ad ipſius ipſarumque domorum ubicunque fuerint per nemora., & foreſtas Regni noſtri, eiſdemque domibus propinquas (1).

A' Svevi ſucceſſero gli Angioini, nè la polizia del Regno ſoffrì in ordine alle appartenenze de' pubblici campi alterazione alcuna. Lo ſtile della Cancelleria Sveva fu adottato anche dall' Angioina, e nel celebre diploma di fondazione del tanto rinomato Moniſtero di Real Valle, ſpedito nell' anno 1274 dal conquiſtatore Angioino di queſti Regni, leggiamo a quel Moniſtero conceſſo: *Nemus inſuper Squifati pro lignis neceſſariis Monaſterii ſupradicti, ita tamen quod animalia ſilveſtria omnia, eorumque venatio noſtra ſint, et heredum noſtrorum, dictique Monaſterii Abates, ſeu Monachi converſi, ſeu vaxalli animalia ipſa non capiant, neque licebit ipſis ejuſdem foreſtæ arbores extirpare, ex quo in toto vel in parte poſſit deſtrui nemus ipſum. Concedimus quoque, ut animalia omnia propria dicti Monaſterii libere poſſint paſcua, et aquam ſumere per totum Regnum Siciliæ, per demania videlicet noſtra, nullæ exinde affidaturæ jure, vel alio quolibet exigendo, exceptis tamen defenſis noſtris, in quibus id eis non duximus concedendum* (2). E nel conſimile diploma dallo ſteſſo Sovrano ſpedito nell' anno 1277 per la erezione del Moniſtero da eſſo lui fondato in Apruzzo ſotto l' invocazione di S. Maria della Vittoria, del pari leggiamo: *Concedimus quoque, ut animalia omnia propria dicti Monaſterii libere poſſint paſcua, & aquam ſumere per totum Regni Siciliæ, per demania videlicet noſtra, nullo exinde affidaturæ vice, vel alio quolibet exigendo, exceptis tamen defenſis noſtris, in quibus id eis non duximus concedendum* (3).

(1) *P. Paoli Codice diplomatico tom. . pag.*
(2) *Ugh. Ital. Sacr. tom. 7. pag. 574 lit. A. B.*
(3) *Ugh. Ital. Sac. tom. 7. pag. 576 lit. C.*

Nè diverſamente è ſcritto nel diploma da Carlo II. ſpedito a favore del Moniſtero della Beata Vergine di Fioreggio, e nel regiſtro dell' anno 1308 rapportato : *Donamus , & concedimus . . . . . Paſquerium liberum ad omnia animalia propria dicti Monaſterii , & Granciarum ipſius in toto territorio Caſtellanæ , & Caſtrorum omnium , quæ ad Baroniam Caſtellanæ alias fuiſſe , vel nunc eſſe noſcuntur* (1).

Egli perciò è innegabile , che in queſt' epoca ancora i campi pubblici , e le ſelve ſoggetti al dritto dell' *erbatico* e del *foreſtagio* continuarono a formare un appartenenza della Corona ne' luoghi demaniali, ed una proprietà de' Baroni ne' luoghi infeudati.

In effetti la Regina Giovanna nel dotare il Moniſtero di S. Giacomo Apoſtolo dell' Ordine Ciſtercienſe nell' Iſola di Capri , aſſegnò allo ſteſſo tutto il compleſſo delle rendite fiſcali nell' Iſola eſiſtenti , chiamate , ſecondo il linguaggio di quel Secolo , *Bajulatio Civitatis* , però che per mezzo de' *Bajuli* faceaſene l' eſazione . E dal diploma , che nell' anno 1371 ne ſpedì , ſi rileva , che tra le rendite del demanio Regio il primo luogo l'occupavano *Jura terrarum cultarum , et incultarum* , cioè il *terragio* ne' campi pubblici coltivati , ed il *foreſtagio* ne' boſcoſi : *Eidem Monaſterio , ſive loco pro dote , ac pro vita , & ſuſtentatione fratrum ipſius , omnia & ſingula , ac quælibet jura Curiæ , noſtræ Bajulationis dictæ Civitatis , & Inſulæ Capræ , videlicet* TERRARUM CULTARUM , ET INCULTARUM , *ac reddituum porcellarum , pecuniæ , matiſcam naturæ porcorum , quartuſiarum frumenti , olei , & quælibet alia jura ad ipſam Bajulationem ſpectantia , cujuſcumque vocabuli appellatione diſtincta , quæ vendi , ac locari conſueverunt cum bajulatione jam dicta pro dictæ Curiæ noſtræ parte , de dicta noſtra ſcientia , liberalitate mera . . . . . præſentium tenore con-*

(1) *Regiſt.* 1308. 1309. C. *fol.* 10. *a t.*

concedimus, offerimus, donamus, reſervato tamen ipſi noſtræ Curiæ ſuper Bajulatione ipſa banco, ſeu ſcandello juſtitiæ, nec non decima debita majori Eccleſiæ Capritanæ (1).

Che ſe taluno ſpinga il guardo curioſo anche a' ſuſſeguiti tempi degli Aragoneſi, da' diplomi di queſt' epoca rileverà di non eſſere avvenuto cangiamento alcuno nella pertinenza de' demanj del Regno. Antonello Principe di Salerno, e Conte di S. Severino, di Marſico, e di Turſi nel diploma, che nell' anno 1495 ſpedì in favore della Chieſa di S. Nicola vicino Chiaromonte dell' Ordine Certoſino ſcriſſe così: *Ita quod dictæ eccleſiæ, ſeu ejus Prior, qui pro tempore fuerit, vel aliquivis poſſint, et libere valeant dicta animalia de die, et de nocte in dicto noſtro dominio paſculare, ſeu paſculari facere ſine ſolutione juris alicujus affidæ, aut alterius cujuſvis vectigalis Curiam noſtram tangentis, niſi in defenſis noſtris antiquis, et glandibus noſtræ Curiæ.*

Vuolſi conchiudere perciò, che i campi pubblici delle Comuni formarono il primo premio de' conquiſtatori, ed in conſeguenza dopo ſtabilita la Monarchia furono il primo oggetto della feudalità. E ſiccome i feudatarj rilevarono dal dritto della conquiſta, loro improntato dal proprio Sovrano, le appartenenze del feudo; così le Comuni del Regno ebbero ancora biſogno di particolari conceſſioni del vincitore, per coſtituirſi un fondo di pubblica ſpettanza, il quale perciocchè ſi diſtaccava del pari che i feudi dall' immediata Signoria del Principe, ritenea il nome di *demanio univerſale*. L' Imperador Federigo nel diploma rapportato tra l' epiſtole di Pietro delle Vigne, e ſcritto all' oggetto della fondazione della Città dell' Aquila in Apruzzo, per formare un demanio a quella popolazione, con eſpreſſa letteral conceſſione diſtaccò dal demanio della Curia le ſelve tutte, ed i boſchi delle terre convicine: *Decernen-*

(1) *Hughell. Ital. Sacr. tom. VII. pag. 260 lit. B. D.*

tes etiam, egli diſſe, *et publicantes, ad opus univerſitatis ipſius, ſylvas omnes, et nemora terrarum omnium exiſtentium infra limites ſupradictos* (1).

E dal faſcicolo Angioino ſegnato col numero 39. al foglio decimottavo ſappiamo, che il Boſco ſituato nel tenimento della Città di Conſa denominato Boſco di Butti e S. Euſtaſio ſia un demanio civico, per la ragione che l' Imperador Federigo *veniens ad Terram Conſiæ remiſit dictum nemus Univerſitati dictæ terræ*. Da tutto ciò ſi rileva, che poſta la conceſſion del feudo l' intenzion fondata ſia a pro del Barone per la feudalità del demanio, e dove l' Univerſità voglia contendere del dominio, ſia nella neceſſità di allegare l'eſpreſſa letterale conceſſione del Principe, per dimoſtrare, che nel territorio di quel feudo ſiavi un eccezione alla regola.

Ecco qual ſia ſtata l' origine non meno de' feudi, e de' dritti Baronali, che de' poderi ancora, che da tempo antichiſſimo ſi veggono addetti a' feudi. Gli Scrittori del foro vedendo la coſa, ne ignoravano la cagione. Perciò alcuni di eſſi portarono opinione, che foſſero uſurpazioni de' Baroni, ed altri ſi rimaſero nel ſilenzio, ſenza ſaperne addurre cagione veruna. Al lume però della ſtoria ſi dilegua ogni nebbia di oſcurità. I noſtri feudi, prima di eſſer tali, furono Dinaſtie, o Normanne o Longobarde. Quando Ruggieri le cangiò in feudi, non fece che arrogarſi il dominio eminente ſu di eſſi, laſciando i poſſeſſori nel pacifico poſſeſſo di quel dominio territoriale, che per effetto della precedente conquiſta eſſi ne aveano; e ſiccome de' campi pubblici, delle ſelve, e della opportunità delle acque, ſpogliato ne aveano per dritto della guerra le Comuni del Regno, ſalvo in talune il ſolo uſo neceſſario alla vita degli abitanti, così fu da Ruggieri immaginata una formola, la quale abbracciaſſe tutto ciò, al cui vero poſ-

(1) *Pietro delle Vigne Epiſtol. lib. VI. Cap. IX. tom. II.*

poſſeſſo trovavanſi i Signori di quell' epoca . E ſi diſſe *cum planis , montibus* , non per una vana eſpreſſione , ma sì bene perchè in ſiffatte coſe così eſpreſſate conſiſtevano prima le Dinaſtie Normanne , e Longobarde , e poſteriormente dietro la fondazione della Monarchia , e la riunione del potere , conſiſtettero i feudi .

§. II.

La Montagna in controverſia è un demanio feudale .

IO ho finora eſpoſto i principj generali del ſiſtema politico feudale , d' onde ſon poi derivati i demanj della Corte , non menochè i demanj del feudo . E' tempo ormai , che co' lumi ſopraeſpoſti io mi facccia da vicino all' eſame della noſtra controverſia . Sotto l' epoca de' Normanni abbiam veduto , che la Città di Muro doveva permanere nel demanio della Curia per ciò , che abbiam diviſato nel teſſerne la ſtoria . Nel catalogo de' Baroni di quell' epoca non compariſce alcun feudatario , a cui ſi foſſe la Città infeudata , ma ſoltanto ſi vede , che dal demanio della Corte ſi erano nel territorio di Muro alcune terre coltivate da Villani diſtaccate , e date in feudo a talune perſone , i cui nomi leggiamo ; ed il cui militar ſervizio ſi vede notato . Il rimanente dell' intera bajulazione di quella Città , compoſta principalmente , ſecondo lo ſtile di que' tempi , dalla rendita de' campi pubblici coltivati , e boſcoſi , ſi riteneva dalla Corte del Signore ſenza eſſerſene porzione alcuna aſſegnata a quel Comune . Imperciocchè noi non vediamo ſotto la rubrica di Muro notato alcun ſervizio militare , a cui foſſe la Città tenuta , ſecondochè praticavaſi per le altre Città demaniali , alle quali ſi foſſero i campi pubblici , e le ſelve concedute . In effetti mentre niun ſervizio militare ſi vede ingiunto alla Città di Muro , nello ſteſſo alliſtamento de' Baroni fatto ſotto Guglielmo II. ſi legge : *Terra S. Joannis in La-*

ma obtulit milites IV., & cum augmento milites VIII., & ſervientes C (1). Ecco una Città, alla quale, per eſſerſi conceduto il *demanio*, ſi vede impoſto il ſervizio militare ſecondo la coſtumanza di quel tempo. Il che per Muro non avvenne. D'onde ſi rileva, che per non eſſerſi a Muro conceduto demanio veruno, la Comune non era obbligata a preſtar ſervizio, ma i ſuoi Cittadini ſoltanto erano aſtretti a pagar le collette per ragion degli Allodj, che nel tenimento di quella Città poſſedevano.

Tal'era lo ſtato di quella popolazione, quando fu la Città infeudata a Pietro Hugot. Carlo I d'Angiò venuto all'acquiſto del Regno portò ſeco molti ſuoi nazionali, a' quali per rimunerazione de' ſervizj conceſſe molti feudi, o tolti a' ſeguaci del partito de' Svevi, o dell'antico demanio della Curia. E queſti novelli feudatarj a differenza degli antichi feudatarj del Regno, ch'eran chiamati *feudatarj latini*, furon detti *feudatarj Gallici*. Carlo I. adunque nell'anno IV. del ſuo Regno, mentre trattenevaſi all'aſſedio della Città di Lucera, concedette ad un Signore Franceſe ſuo nazionale chiamato Pietro Hugot la Città di Muro *ſitam in juſtitiariatu Baſilicatæ*. E poichè la conceſſione fu ſegnata *in Caſtris in obſidione Luceriæ menſe madii octavo ejuſdem XII. Indictionis*, e s'ignorava in conſeguenza la quantità delle rendite di quella Città per fiſſarſene la taſſa de' militi, che in conſeguenza della diſciplina di que' tempi era proporzionata al quantitativo delle once della rendita feudale, ne fu commeſſa l'informazione al Giuſtiziere della Provincia, la quale fortunatamente eſiſte in uno de' faſcicoli della Regia Zecca, e da me nel ſaggio iſtorico ſi è per intera traſcritta.

A ben intendere il linguaggio di ſiffatta informazione convien premettere l'analiſi della conceſſion del feudo. E poichè della conceſſione fatta a Pietro Hugot non ne abbiamo, che il ſemplice regiſtro di Campagna, mi fermerò ad anali-

(1) *Vide Fimian. Elem. Juris Feud. tom. 2. pag. 129.*

lizare la conſimile conceſſione, che della ſteſſa Città ne fece lo ſteſſo Carlo I d' Angiò ad Ottone di Tuzziaco, confermata poi da Carlo II ſuo figliuolo, che immediatamente gli ſuccedè nel Regno. In ſiffatto diploma ſi vede fatta la conceſſione di Muro unitamente ad altri feudi *cum hominibus, vaſſallis, poſſeſſionibus, redditibus, proventibus, ſervitiis, terris cultis, et incultis, planis, montibus, pratis, nemoribus, paſcuis, molendinis, aquis, aquarumque decurſibus, aliiſque juribus, juriſdictionibus, tenimentis, et pertinentiis*. Nè queſte erano generali inſignificanti eſpreſſioni; perocchè l' eccezioni che ſeguono, fan vedere, ch' effettivamente ſi concedeva l'intero territorio di Muro colle ſue appartenenze. La prima eccezione che s' incontra, ſi è quella, che s' intenda la conceſſione iſolata delle ſole terre mentovate, ſenza che il conceſſionario poſſa aſpirare a dritto veruno su di altri Baroni, che nella mentovata Signoria abitaſſero, meno che coſtoro non poſſedeſſero de' beni nel tenimento de' feudi conceduti: *quod dictus Otho, et ejus heredes de demanio, et Baronia prædictorum terrarum, caſtri, et caſalium, tantum habeant dicta terras, Castrum, et Caſalia, et nihil aliud habeant de Baronia ipſa, et quod non reſpondeatur ſibi a baronibus, et feudatariis ejuſdem Baroniæ, niſi pro iis tantum, quæ intus prædicta terras Castrum, & Caſalia forte tenent aliqui banores, & feudatarii de Baronia præfata.*

Nella ſeconda eccezione ſi legge:

Et quod illi quibus aliqua jura, & poſſeſſiones dictorum terrarum Caſtri, & Caſalium per nostram Curiam ſunt conceſſa (ricordiamci che fin dall' epoca di Guglielmo II il Normanno nel tenimento di Muro vi erano alcune terre coltivate da *villani*, concedute in feudo col peſo dell' immediato ſervizio feudale) *ipſa in capite teneant, pro ut eis per eamdem Curiam ſunt conceſſa. Et ſi aliqui Barones, et feudatarii ſunt in dictis terris, Caſtro, Caſalibus, et eorum pertinentiis, qui ſervire in capite nostræ Curiæ teneantur, in nostro demanio, et dominio reſerventur.*

Se-

Segue la terza eccezione della general conceſſione. Si riſerva il Sovrano le ſaline, e l'eſazione de' dritti di *marineria*, e *legnami*. *Retentis etiam Curiæ noſtræ ſalinis, et juribus marineriæ, et lignaminum, ſi qua ſunt, et debentur in eis, quæ omnia in noſtro demanio, veluti ex antiquo ipſi demanio pertinentia, volumus remanere.*

La quarta eccezione ci fa chiaramente vedere, che nelle formole generali eran compreſi tutt'i campi pubblici addetti alla paſtura: *Animalia inſuper, et equitaturæ Aratiarum noſtrarum, Mareſcallarum, et maſſariarum noſtrarum paſcua, & aquam libere ſumere valeant in territoriis terrarum Caſtri, & Caſalium prædictorum.* Or ſe il Sovrano ſi riſerba libero il paſcolo per gli animali delle ſue regie razze in tutto il territorio de' feudi, che concedea, è chiaro, che ſotto le formole della conceſſione cadde l'intero territorio di Muro.

Il che reſta ſempre più confermato dal leggerſi, che per quinta eccezione, dalla general conceſſione del territorio qualora queſto fino al mare s'inoltri, n'eccettua il Sovrano la ſpiaggia maritima per quanto ſi eſtende il trar dell'arco: *Et ſi forte ipſorum vel aliquorum ex eis pertinentiæ current uſque ad mare, reſervetur nobis, & dictis noſtris heredibus poſſeſſio, dominium, jus, et proprietas totius litoris, et maritimæ pertinentiarum ipſarum, in quantùm a mari infra terram, per jactum baliſtæ, dictæ pertinentiæ protenduntur. Quam maritimam per homines noſtri demanii volumus cuſtodiri.*

La ſeſta eccezione riguarda la giuriſdizione conceſſa ſotto le clauſole generali, e da eſſa ſi eccettuano le cauſe criminali, per le quali impor ſi doveſſe pena, o di morte, o di mutilazion di membri, o di eſilio. Il che fa vedere, che l'ordinaria giurisdizione de' Baroni ſi riduceva alla giudicatura delle cauſe civili, ed alla coercizione con modiche pene.

Paſſa il Sovrano nella ſettima eccezione, e riſerva a ſe l'impoſizione delle Collette da pagarſi dagli abitatori delle

ter-

terre infeudate, e da eſigerſi dalla ſua Corte. *Collectis quoque dictorum terrarum, Caſtri, & Caſalium, hominibus per noſtram Curiam imponendis, quæ integraliter, & libere per noſtram Curiam exigentur.*

Si vede in ottavo luogo riſervato il libero corſo della moneta regia: *moneta etiam generali, quæ pro tempore de mandato Curiæ noſtræ cudetur in regno prædicto, quam et non aliam univerſi homines de terris, et locis ipſis recipient, et expendent.*

La nona eccezione riguarda l'uſo delle Coſtituzioni di Federigo: *Fidelium noſtrorum*, e *Si quis in poſterum* rapportate ſotto a' titoli *De defenſis imponendis*, *et De defenſis impoſitis*, *et contemptis*, e riſerva alla Corte del Sovrano la cognizione, e 'l caſtigo della difeſa in nome del Re impoſta, e diſprezzata. *Defenſis inſuper, quæ a quibuſcumque perſonis, invocato noſtro nomine, ipſorum terrarum, Caſtri, et Caſalium hominibus imponentur, et contemptæ fuerint, quarum cognitio, et caſtigatio ad ſolam noſtram Curiam pertinebit.*

La decima finalmente, ed ultima eccezione riguarda i feudatarj *in capite regiæ Curiæ*, i quali ſi rinveniſſero a poſſedere feudi quaternati nel tenimento di Muro. De' feudi di coſtoro ita diſpotto, che qualora ſi devolveſſero, o per delitto di ereſia, o per fellonia, o per mancanza di legittimi ſucceſſori, ne foſſe libera la collazione alla Corte del Signore: ſalvo il dritto al conceſſionario di Muro, d' immettere i feudatarj novelli, dietro la deſignazione del Principe, nel poſſeſſo de' beni feudali, per li quali eſigerà il rilevio, il ſervizio, e tutte le altre preſtazioni, che da' paſſati tenutarj de' feudi ſuddetti doveanſi. *Collationibus præterea feudorum quaternatorum, ſive gentilium vacantium pro parte ibidem, ſive propter commiſſum per Barones dictorum terrarum Caſtri, et Caſalium crimen hereſeos, aut læſæ majeſtatis, ſive pro eo, quod abſque legitimis heredibus barones ipſi deceſſerint, quæ utique feuda per nos heredes, et ſucceſſores noſtros cuicumque voluerimus, conferentur.*

tur. Ita tamen quod dictus Otho, et heredes ſui habeant in feudis ipſis aſſignationem poſſeſſionis eorum per ipſos ad mandatum noſtrum iis quibus collata fuerint faciendam, habeantque relevium, ſervicium, et jura, quæ ab illis, qui antea feuda ipſa tenuerant, debebantur.

Ecco conceduto l'intero territorio di Muro colle ſue rendite, ed appartenenze, menochè le coſe eſpreſſamente eccettuate nel diploma dell'inveſtitura, nè credo, che vi ſia ancora perſona, che voglia oſtinarſi a non riputare infeudata la Città di Muro con tutte le ſue pubbliche appartenenze, quando abbiam veduto, che il Sovrano con tanta minuta deſignazione va proponendo l'eccezioni, e mentovando le coſe, che riſerbate alla ſua Corte, e non conceſſe al feudatario voleva.

Ma ſe per avventura queſto tale ancora vi foſſe, ecco pronta l'informazione Angioina, dalla quale rileveremo, quali foſſero i corpi feudali nell'epoca coeva alla prima conceſſione, e precedente alla ſeconda.

Il primo corpo feudale, che ci ſi preſenta, è intitolato *Bancum juſtitiæ*. E queſto conteneva la baſſa giuriſdizione, cioè a dire la cognizione delle cauſe civili, e la coercizione de' delitti, ch'eſigeſſero modica pena. La riſerba delle cauſe criminali, che abbiam letto nell'inveſtitura della Città di Muro, ci fa di leggieri intendere coſa veniſſe compreſo ſotto l'eſpreſſione *Bancum juſtitiæ*, del quale n'era il feudatario inveſtito.

Jus extalei: per intendere coſa queſto importaſſe, biſogna dare un occhiata alle carte feudali di quel tempo, ed alle infinite altre informazioni di altri feudi, ch'eſiſtono nelli ſteſſi faſcicoli Angioini. Da eſſi ſi rileva, che ne' feudi eranvi de' villani, i quali o eran chiamati ſemplicemente villani, o villani *angareni*, o pure villani *extaleati*. I primi non coltivavano, che le terre feudali *ad quartam, ſeptimam, aut decimam* del raccolto, da darſi al feudatario padrone del fondo, con la preſtazione ancora di galline, o vero di ſpalle di porco nelle feſtività ſolenni, come

di

di Paſqua, di Natale, e dell' Aſſunta. I ſecondi chiamati villani *angareni* erano obbligati a travagliare nelle terre feudali del Barone, o in uno, o in due giorni di ciaſcuna ſettimana, o ſemplicemente colla loro perſona, o colla pariglia de' bovi, che da eſſi ſi poſſedeſſe. I terzi finalmente chiamati villani *extaleati* erano coloro, i quali non doveano nè parte de' frutti del ſuolo, nè opere perſonali, ma sì bene una certa quantità di danaro calcolata ſecondo il linguaggio di que' tempi in tanti tarì, che chiamavaſi *extaleo*, la quale ſtava in luogo, o de' frutti del terreno, o delle opere perſonali. In fatti in una delle Coſtituzioni del Regno ſi trova, che le rendite del demanio regio concedevanſi o in *extaleum*, *vel in credenciam*, cioè a dire o in affitto, o in amminiſtrazione. *Il jus extalei* perciò non era altro, ſe non ſe l' eſazione, che facevaſi delle quantità, che i villani addetti al feudo erano obbligati a pagare, i quali non però, o che foſſero ſemplici villani, o che foſſero *angareni*, o che foſſero *extaleati*, erano ſempre annеſſi a terre feudali, che da eſſoloro poſſedevanſi. Io ne citerò un eſempio, aſſerendo francamente di eſſervene infiniti ne' faſcicoli Angioini. Nella nota de' beni de' ribelli incamerati dal Giudice Riccardo Curione vice-Segreto della Provincia di Calabria Ultra, ſi legge tra i beni di Riccardo, e Guglielmo de Foroſina la ſeguente particola: *Aliæ petiolæ terrarum in diverſis partibus, quæ omnes ſimul ſunt ad plus modiorum quindecim, et laborantur ad dimidiam copertam, valentes per annum tarenos ſeptem, et medium. Villani eorum etc.* Si deſcrivono i nomi de' villani, e quindi ſi ſoggiugne: *Qui prædicti villani tenentur præſtare qualibet bebdomada dictam unam, et habentes pariclas cum pariclis, et qui non habent boves cum manibus, quæ vendi poſſunt annuos tarenos octo pro quolibet villano habente pariclum, & pro non habente tarenos quatuor. Tenentur ei dare quilibet ipſorum per annum gallinas duas, quæ omnes prædictæ operæ vil-*

villanorum ipſorum valent per annum auri uncias quatuor (1).

Così del pari ſotto la rubrica de' beni di Notar Ermanno ſeguace de' ribelli ſi legge: *Terra una prope vineam prænominati Ermanni, et laboratur ad terragia, valens per annum tarenos quatuor*. Indi ſi deſcrivono i villani del medeſimo, i quali ſono tre: *Quorum quilibet tenetur ſolvere pro villanagio per annum tarenos quatuor*. Ecco l' *extaleum*, ed i *villani extaleati*. E nell' incamerazione de' beni, che Guglielmo Longaſtreda poſſedeva in feudo nel tenimento di Seminara, ſi legge: *Homines dicti Gulielmi Longaſtreda in Seminaria, qui reddunt ſubſcripta: Nicolaus Muſitanus pro extaleo tarenos quatuor, pro doma grana decem, gallinas duas*. E così degli altri. Ecco l' eſtaglio de' villani (2). Oltre a che nell' affitto fiſcale *Gabellæ Bajulationis Squillaci, & tenimenti ſui*, tra i corpi locati vi ſi legge: *Extaleum villanorum*.

S' incominci dunque a vedere, che nel feudo di Muro, per queſto ſecondo corpo di rendita feudale nominato *extaleo*, non ſi tratta di ſemplici dritti perſonali, ma ſibbene di eſazione territoriale, che faceaſi dal Barone ſugli uomini del feudo, per occaſione de' fondi feudali, che da eſſi coltivavanſi. Quindi ſorge l' intelligenza della coſtituzione del Regno *Quisquis de burgenſibus*, la quale ingiugne il richiamo degli uomini al demanio regio, qualora foſſero paſſati nelle terre de' Baroni. Non erano questi ſemplici abitatori delle Città demaniali, ma erano coltivatori de' fondi fiſcali da eſſo loro laſciati in abbandono per paſſare a coltivare le terre baronali.

Jus foreſtagii. Nel tenimento della Città di Muro fin da' tempi della primiera conceſſione vi eſiſteano delle terre inculte, e boſcoſe denominate *foreſte*. Io non ſogno. Pietro

(1) Vedi il faſcicolo *cum Cruce fol.* 240. *a t.*
(2) *Eod. faſcic. pag.* 254. *a t.*

tro Hugot primo conceſſionario di queſto feudo nel deſcrivere la confinazione di taluni fondi occupati da particolari, e ch' egli chiedeva da Carlo I d' Angiò, che reſtituiti ſi foſſero al demanio del ſuo feudo, diſſe: *Quædam vineæ ſitæ in tenimento dictæ terræ Muro prope vineam, quæ dicitur Imperatore, & prope* FORESTAM EJUSDEM TERRÆ. E più appreſſo ſi legge: *Item quædam Caſtaneta, & foreſtæ in loco qui dicitur ad Lazarum in pertinentiis dictæ terræ*. V' eran dunque nel tenimento di Muro, del pari che nelle altre terre del Regno, i boſchi, e le foreſte, che ſi appartenevano per legge di conquiſta al demanio del Sovrano. E la Corte del Signore, oltre al dominio eminente, ed alla giurisdizione foreſtale diretta alla cuſtodia, e conſervazione de' boſchi, ne percepiva l' utile, ed i proventi, i quali erano chiamati FORESTAS, & FORESTAGIA ſecondochè rilevaſi dalle coſtituzioni del Regno. Queſta eſazione de' proventi delle foreste formava la caratteriſtica dell' utile dominio de' boſchi, che paſſava ne' Baroni, quante volte alcun luogo del regio demanio s' infeudava coll' eſazione del *foreſtagio*, ed il Sovrano veniva a ritenere preſſo di ſe il dominio eminente, e la giurisdizion foreſtale, ch' era un' appartenenza inſeparabile della Corona. Tanto avvenne nella Città di Muro. Conceſſo il feudo *cum terris cultis, & incultis*, tutt' i campi pubblici o coltivabili, o boſcoſi paſſarono nell' utile dominio del feudatario. Quindi egli acquiſtò il dritto di eſigerne i proventi, cioè il terragio dalle terre culte, ed il *foreſtagio* dalle terre boſcoſe, reſtando al Sovrano tutto ciò che al dominio eminente ſi apparteneva. Di fatti mentre vediamo nelle mani del feudatario di Muro *jus foreſtagii, & proventus terragiorum*, nella conceſſione leggiamo la riſerba delle regalie maggiori colla clauſola: *Salvis omnibus quibuslibet aliis, quæ Curia noſtra de terris Caſtro, & Caſalibus ipſis, & in ipſis, majoris dominii ratione debentur, prout ea habemus, & habere debemus in aliis regni*

 lo-

locis majoris dominii ratione (1). Dal che ſi rileva, che nell'atto passò nel dominio dell'utile poſſeſſore la proprietà de' boſchi, e delle foreſte di Muro col dritto di percepirne i proventi, rimaſe riſerbata al Principe per effetto della Sovranità la giurisdizione foreſtale, ed il dominio eminente ſopra i demanj del feudo. Vuolſi perciò concliudere, che tanto ſia il vedere in una informazione Angioina il *foreſtagio* nelle mani del Barone, quanto il dire eſſerſi conceſſo l'utile dominio de' boſchi, e delle foreſte.

Io dimoſterò la verità delle mie prepoſizioni colla legislazione del Regno alla mano, e collo ſcrutinio delle pubbliche carte del Regno conſervate nell'Archivio Fiſcale della Regia Zecca. E' innegabile, che tra le rendite della Corona fin dal momento della erezione della noſtra Monarchia vi foſſero ſtati i proventi de' pubblici campi, de' boſchi, e delle ſelve pubbliche, conoſciuti ſotto il nome di FORESTAGIO, *erbagio*, *glandatico*, e coſe ſimili. Eran sì fatte eſazioni indicate col nome di *jura vetera*, a differenza dell'eſazioni introdotte dall' Imperador Federigo lo Svevo, intitolate *jura nova*, e per le quali tanto declamarono i partegiani del Papa fino a dire *de illis non vult eccleſia decimas tanquam de male ablatis, quæ impoſita fuerunt per illum contra Deum, & juſtitiam: per quod videtur ille Fredericus quieſcere in pice, & non in pace* (1).

La coſtituzione del Regno, che incomincia *Auctoritatem* ſotto al titolo *de locatione demanii*, ci mette a giorno, che de' demanj regj, alcuni eran deſtinati per difeſe delle regie razze, taluni per le caccie de' Sovrani, altri ad uſo de' pubblici paſcoli, ed al taglio delle legna; ed altri finalmente per conto della Corte del Signore ſi coltivavano. *Auctoritatem magiſtris procuratoribus indulgemus, demania*

(1) *Docum. VII.*

nia noſtræ Curiæ fidelibus noſtris ad modicum tempus, non ultra quinquennium ſtatuendum, & ad certam fructum partem, prout popoſcerit qualitas temporum, & locorum colenda concedere. Paludes etiam, & nemoroſa loca, quæ defenſis noſtris, & publicis paſcuis, ſeu lignorum incidendorum uſibus deputata non ſint, cum indemnitate noſtra, nec non de conſilio noſtrorum fidelium extirpata, & colenda concedant.

Il regiſtro dell' Imperador Federigo ci fa ſapere, che i Maeſtri Camerarj delle Provincie erano obbligati a formare due Quinternioni, ne' quali foſſero annotati tutti i *demanj* della Corte poſti tra termini della loro giurisdizione, per ritenerne uno preſſo di loro, e rimettere l' altro alla Curia del Signore. *Fidelitati tuæ præcipimus & mandamus, quatenus de omnibus* DEMANIIS, *morticiis, excadentiis redditibus, & quibuslibet juribus, quæ Curia noſtra habet in ſingulis Civitatibus, Caſtris, & locis per totam jurisdictionem tuam poſitis, omni cautela perhabita, & ſtudio adhibito diligenti, duplices quaterniones fieri facias, unum ſub ſigillo tuo noſtræ Curiæ tranſmittendum, & alium apud te retinendum, ut ea omnia melius, & commodius poſſis ad honorem noſtri Culminis procurare* (1).

Da sì fatti demanj eſigeva la Curia fin da' tempi di Guglielmo il Normanno nelle terre inculte il glandatico, l'erbatico, ed il FORESTAGIO per mezzo de' bajuli, ch' eran ſubordinati a' Maestri Camerarj. Nella coſtituzione *Magiſtri Camerarii*, che al mentovato Sovrano s' appartiene, ſta ſcritto: *Dohanas autem tam terræ, quam maris,* FORESTAGIA, *plateatica, paſſagia, & alia tam vetera jura, quam nova Curiæ noſtræ, noſtrorum fidelium fidei committere poterint, vel locare, prout melius fiſci noſtri profectibus viderint expedire.* Il *foreſtagio* perciò ſi

 vede

(1) Vedi le Coſtituzioni del Regno publicate dalla ſtamperia Reale. *Fol.* 236.

vede chiaramente, che altro non era che un' esazione, la quale andava del pari colle dogane di mare, e terra, coll' esazione della piazza, de' passagj, ed altre percezioni fiscali.

Questi demanj poi della Curia erano custoditi da persone a ciò addette appellate col vocabolo di FORESTERII, a' quali presedeva un capo chiamato *Magister Foresterìorum*. Siccome per l' opposto nelle terre infeudate i Baroni vi aveano del pari i di loro *forestierii*. L' Imperador Federico transitando per la Puglia intese i reclamori di quelle popolazioni: *quod forestierii gravissimas molestias, & injusta gravamina plurima generaliter omnibus inferebant*. Egli perciò volendo corriggere sì fatti maleficj, e provvedere alla pace, e tranquillità de' suoi sudditi, ordinò nella costituzione, che incomincia *Cum per partes Apuleæ: Ut in unaquaque Contrata tam in terris demanii nostri, quam* IN TERRIS COMITUM, ET BARONUM, *ultra quatuor* FORESTERII *non statuantur, quibus non liceat animalia aliquorum, sicut hactenus, injuste vel capere, vel tractare*.

Di sì fatti demanj Regj, quelli che da loro escludevano ogni esercizio di civico dritto, erano strettamente chiamati *Difese Regie*, e *foreste*, le quali o erano assolutamente addette a' piaceri Reali, o in esse per usarne si pagava la fida da' possessori degli animali. Carlo I. d' Angiò di queste foreste Regie parlò nel Capitolo *Magistri forestarum*; e Carlo II. suo figliuolo dell' istesso oggetto si occupò ne' due Capitoli: *Item statuimus quod ad hoc*, e *Illa quidem ex prædictis*. La carta non però da noi pubblicata, la quale contiene le istruzioni dal Re Roberto dirette nell'anno 1313 ad Errico de Grasso Custode delle foreste della Provincia di Calabria, fa chiaramente intendere la materia, che abbiamo per le mani. In esse era vietata la caccia, proibito il taglio delle legna, ed interdetto agli animali di potervi entrare al-

la

(1) *Andr. de Isern. in constit. Quanto ceteris.*

la paſtura. Ove ſi contraveniſſe, ecco le pene della diffida.

Videlicet pro quolibet bove, vel vacca auri tarenus unus.
Pro quolibet equo, vel jumento auri tareni duo.
Pro quolibet aſino, vel aſina auri tareni duo
Pro quolibet ove, vel capra auri grana duo.
Pro quolibet porco, vel ſcroſa auri grana quatuor.
Pro quolibet bubalo, vel bubala auri tarenus unus.
Pro quolibet animali, quod intercipietur in defenſis cum campanis, auri tareni ſeptem, & medius.
Item pro quolibet homine vel muliere, qui, vel quæ intercipietur in defenſis ad recolligendum glandes auri tareni duo.
Item quando aliquis intercipietur in defenſis venando capiatur, & puniatur pro arbitrio Curiæ, & ſi capi non poterit, ſignificetur Curiæ per te, nomen, & cognomen ipſius.
Item pro quolibet homine, qui intercipietur in defenſa incidendo ligna viridia, auri tareni ſeptem, & medius: & ſi ſicca fuerint auri tareni tres grana quindecim.

Era queſta l' eſazione della diffida. La taſſa poi della fida, o ſia la riſcoſſione del *foreſtagio* ſi vede rimeſſa al prudente arbitrio del Cuſtode delle foreſte.

In affidandis vero animalibus circa defenſam non ſervatur certa forma, ſed ſicut poteſt melius componi, & concordari cum patronis animalium volentibus affidari junta qualitatem, & quantitatem animalium affidandorum, pro Curiæ melioratione componas.

Ma ſe taluno curioſo di ſapere preſſo a poco quale foſſe ſtato il ſolito a pagarſi nella Provincia di Baſilicata per la taſſa del *foreſtagio*, ſappia che per quanto mi è ſtato permeſſo, non ho omeſſo diligenza alcuna, e mi ſono avvenuto in una carta di Carlo II. ſegnata nell' anno 1309 diretta *Magiſtris foreſtarum Regni Siciliæ, ac foreſtariis, & officialibus aliis Vallis Vitalbæ, & foreſtarum Gualdi, & Montis de juſtitiariatu Baſilicatæ.* In eſſa ſi legge, che gli uomini del Caſale di Rivonero, che ſi appartenevano alla Chieſa Rapollana: *Conſueverunt ab antiquo animalia*

eorum, & ipſius eccleſiæ ducere ad ſumendum paſcua, & arandum in Valle Vitalbæ, & FORESTIS Gualdi, & Montis, de decreta vobis provincia, uſque ſcilicet ad quemdam terminum, ſeu limitem, qui vocatur antiqua, ſolvendo ſingulis annis FORESTERIIS, & officialibus aliis exiſtentibus ibi pro tempore,

Pro quolibet aratro bovum, bobus videlicet ſex, pro aratro quolibet computatis, tarenum auri unum.

Et pro affidagio cujuslibet vaccæ ſive jumenti indomiti grana auri quatuor.

Et pro quolibet porco, ſeu ſcroſa grana duo.

Pro quolibet vero milliario ovium, aut caprarum annis ſingulis florenos auri quatuor, computato tempore continue inibi manſionis eorum.

Inſuper & pro qualibet vanga, grana auri decem: Vanga illorum ſcilicet, qui ibidem cum bobus arabunt, nullatenus computata.

Or il Veſcovo Rapollano valendoſi dell' opportunità, dice Carlo II. d'Angiò, di eſſer Confeſſore, familiare, e Conſigliere di Roberto noſtro primogenito Duca di Calabria, *Attentius ſupplicavit, ut ſub intuitu prædictas pecuniæ quantitates, ad quas prædicti homines Caſalis Rivinigri pro AFFIDAGIO, ET FORESTAGIO, ſupradictis præmiſſo modo tenentur, hominibus ipſis dignaremur anno quolibet relaxare.* Ed il Sovrano ſeguita a dire: che in conſiderazione del mentovato Veſcovo fintantochè egli foſſe viſſuto, o vero preſeduto aveſſe al governo di quella Chieſa, *præfatis hominibus prædiſtinctas pecuniæ quantitates debitas per eos, pro prædictis AFFIDAGIO, ET FORESTAGIO duximus relaxandas.* Che ſe per l'oppoſto foſſe egli mancato di vita, o ad altra Chieſa traslatato, *prædictas quantitates pecuniæ debitas PRO FIDAGIO, ET FORESTAGIO ſupradictis a præfatis hominibus, pro ut diſtinctum eſt, in præſcriptis literis exigatis* (1). Ecco adunque qual' era il *foreſtagio*, che nella Pro-

(1) *Regeſt.* 1308. & 1309. C. *fol.* 225.

Provincia di Baſilicata ſi pagava.

Qualora poi dal Principe alcuna terra s'infeudava, nel cui riſtretto eſiſteſſero boſchi, e foreſte, queſte paſſavano nell'utile dominio de' feudatarj, erano in loro nome da' proprj foreſterj cuſtodite, ed il *foreſtagio* formava una rendita della Camera Baronale. Noi abbiam già veduto mentovarſi da Federigo l'Imperadore i foreſterj eſiſtenti *in terris Comitum, & Baronum*. Ma le carte del Regno non ci laſciano dubitare, che i Baroni ebbero nelle loro Corti li *Magiſtri Foreſtarum* egualmente che l'ebbero i Sovrani. In effetti ſi legge un diploma del Re Roberto contenente l'aſſenſo ſpedito nell'anno 1327 alla tranſazion paſſata tra il Veſcovo, ed il Conte di Caſerta Franceſco della Ratta. Or tra le coſe, che avean dato cauſa alla lite, ſulla quale ſi era tranſatto, vi era la ſeguente: *Quod idem Comes & ejus officiales pro parte ipſius cogebant, & cogere nitebantur prædictos Vaſſallos eccleſiæ prædictæ, ſeu aliquos ex eiſdem, gerere officia ipſius Comitis Maſſariæ, FORESTARIÆ, & alia officia exercere* (1). Da una lettera poi del Re Roberto diretta al Giuſtiziere della Provincia di Principato Ultra ſi rileva, che tra' capi di gravezze, de' quali il Comune di Nuſco col Sovrano ſi doleva, vi era quello d'avere il Barone contro al ſolito appoſto i ſuoi foreſterj al celebre boſco Fiorentino di pertinenza di quella Cittadinanza: *Item quod in prædicto nemore Florentino, quod eſt univerſorum hominum de Nuſco, & aliorum, ſtatuti ſunt per officiales jamdictos duo FORESTERII, qui capiunt omnia animalia entrancia ad ipſum nemus* (2). Oltre a che tanto nel diploma di Mabilia figliuola di Roberto Guiſcardo Duca di Calabria dell'anno 1132, quanto in quello di Guglielmo Conte di Marſico dell'anno 1179 da noi rapportati nel primo §. di queſto capo, ſi vede or-

(1) *Ughel. Ital. Sacr. pag. 489. tom. 6.*
(2) *Ex archiv. Regiæ Siclæ faſcic. 2 fol. 207 a t.*

ordinato, che neſſuno de'loro bajuli, e FORESTERII daſſe moleſtia agli animali de' Moniſterj, a' quali ſi concedeva l'eſenzione dal *foreſtagio*. E nella lettera Regia da Roberto d' Angiò ſpedita in tempo del ſuo Vicariato del Regno a favore di Filippo di Tuzziaco poſſeſſore di Eboli, ſi legge, che quel feudatario poſſedeva nel tenimento di Eboli delle foreſte: *Conquæſtus inſuper*, ivi ſta ſcritto, *quod iidem homines Eboli contra conſuetum, et debitum in* FORESTIS *ejuſdem Philippi, quas habet in eadem terra, ligna incidunt, ſeu incidi faciant* (1).

A metter non però fuori di ogni qualunque eſitazione, che il *foreſtagio* nella noſtra informazion di Muro altro non foſſe, ſe non che la rendita, che ſi percepiva da' boſchi, e dalle foreſte, io mi ſon dato la pena di pazientemente ſcorrere tutt' i faſcicoli Angioini, ad oggetto d' interpretar la Carta col linguaggio delle Carte coeve, ed ho rinvenuto ſecondochè può rilevarſi da' documenti preſſo gli atti eſibiti, che *Foreſtagio*, e fida de'boſchi ſono parole ſinonime nelle Carte Angioine, ſia che contengano affitti di terre demaniali, ſia che in eſſe ſi deſcrivano incamerazioni di feudi, ſiano ſemplici informazioni fiſcali. Io prego gl' illuminati Miniſtri del Tribunal della Camera a dare un occhiata al catalogo delle ſeguenti informazioni.

In Lauria

Jus foreſteriæ, glandium, herbarum.

In Caſtelluccio.

Jus affidaturarum glandium, et herbarum, reditus foreſta-riæ.

il

(1) *En archiv. Reg. Siclæ faſc. 2 fol. 206 a t.*

In Genuſio.

Jura, reditus, et proventus defenſæ Genuſii, quæ conſiſtit in paſcuis, glandibus, et aquis.

In Tarento.

Gabella Gualdæ foreſtæ ejuſdem Civitatis Tarenti.

In Baſilicata in Melphia.

Jura nemoris . . . . . jura affidaturæ, et herbagii.

In Terra Montis S. Angeli.

. . . . . *et jura herbagii montis S. Angeli, foreſtæ prope ſanctum . . . Affidaturæ Sylvæ etc.*

In Monopulo.

Cum jure Sylvæ ſeu foreſtæ.

In Balbano.

Jus fidantiarum paſcuorum, et FORESTAGII *nemorum.*

In Petrapalumba.

Jus fidantiarum paſcuorum.

In Caſtro Montis Viridis.

Jus fidantiarum paſcuorum, et FORESTAGII *nemorum.*

In

In Nucaria.

Reditus glandagii nemorum.

In Columbrario.

Proventus glandagii nemorum ipſius terræ.

In Rubeo.

Proventus glandagii nemorum.

In Battibarano.

Reditus glandagii nemorum;

In Seniſio.

Reditus glandagii nemorum;

In Calvello.

Glandaticum affidatura;

In Laurenciana.

Affidatura glandaticum;

In Albano.

Jura herbatici, et glandatici, reditus affidaturarum;

In Appio;

Proventus affidaturarum. Proventus glandagii nemorum.

In

In Turſio.

Proventus affidaturarum. Proventus glandagii nemorum.

In Triſagia.

Reditus glandagii, et nemorum.

In Rotunda Maris.

Reditus glandagii nemorum.

In Caldano.

Jus affidaturæ nemorum.

In Glorioſa.

Proventus nemoris.

Chiuda queſta mia dimoſtrazione un diploma di Carlo II d' Angiò diretto al Veſcovo di Caſerta. Il Sovrano conferma alla Chieſa Veſcovile di quella Città l' eſazione delle decime, che i Conti di Caſerta, ed altri Baroni, e Militi aveano a quella Chieſa conceduto ſulle rendite de' feudi di Caſerta, Murcone, Limatola, Ducenta, Maddaloni, e della terra de' Lagni. Sono nel diploma ſpecificamente individuate le rendite di ciaſcun feudo, la decima delle quali trovavaſi alla Chieſa conceſſa, e ne' quattro primi feudi della Città di Caſerta, di Murcona, di Limatola, e di Ducenta, tra le rendite del demanio feudale vi ſi legge *pecunia fidantiæ* FORESTARUM. Coſicchè il dubitare ulteriormente, che il FORESTAGIO non ſia la fida de' boſchi, e delle foreſte, è il moſtrare imperizia delle carte del noſtro Regno.

Da tutto ciò ne riſulta l' innegabile conſeguenza, che vedendoſi

doſi nel tenimento di Muro eſiſtente la foreſta grande, e le altre foreſte fin da' tempi di Pietro Hugot, e tra le mani del feudatario l'eſazion della di loro fida ſotto il nome di *foreſtagio*, non poſſa l'uomo, che abbia meditato ſul ſiſtema feudale, e ſulle vecchie carte del noſtro Regno dubitare, che il dominio utile de' boſchi non ſi appartenghi al feudatario. Si potrebbe ſoltanto nel fatto dubitare, ſe abbiaſi il feudatario col fatto uſurpato il *foreſtagio*, o vero gli venghi dalla conceſſione Sovrana: Dubitazione la quale nella cauſa noſtra non cade. Siami perciò permeſſo di conchiudere, che la Montagna Grande, o ſia la foreſta di Muro per effetto della primitiva conceſſione al feudatario ſi appartenga, e non già alla Comune. E queſto titolo primitivo compariſce ſempre garantito dagli atti poſſeſſivi poſteriori, come or ora diviſerò. Seguiamo intanto a comentare la noſtra informazion fiſcale di Muro,

Jus plateæ. Contenea queſto l'eſazione della piazza, ſu di che non occorre fermarci.

Jus pheudotariorum. Ricordianci di ciò, che nell'inveſtitura del feudo di Muro ſta ſcritto. Che qualora cioè, o per delitto, o per mancanza di ſucceſſori in grado ſi devolveſſero i feudi precedentemente conceſſi *in capite a Regia Curia* nel tenimento di Muro, ne foſſe libero al Sovrano il dritto della collazione: ſalvo ſoltanto al feudatario di Muro il dritto dell'immiſſione in poſſeſſo dietro alla deſignazione Sovrana, colla facoltà di eſigere da' novelli feudatarj il rilevio, il ſervizio, e tutte le altre preſtazioni feudali, alle quali i precedenti feudatarj erano aſtretti. Ecco ciò che importa nella noſtra informazione il *jus pheudotariorum*. Per ſervirci poi de' vocaboli poſteriormente conoſciuti tra' noſtri Dottori, io dico che queſto dritto non era altro, ſe non ſe quello, di tenere nel feudo i ſuffeudatarj *in capite a Regia Curia ſecundum quid*, ed eſiger da loro il rilevio, il ſervizio, e tutto altro, che nel ſiſtema feudale occorre.

Pro-

Proventus terragiorum. La Città di Muro fu conceduta ſecondochè abbiam di ſopra diviſato *cum terris cultis, & incultis*. Abbiam veduto, che la rendita delle terre incolte conſiſtea nella eſazione del *foreſtagio*. Qui l' informazione ci preſenta la rendita delle terre coltivate conſiſtente nel terragio, che dalla Corte del Barone ſi riſcoteva da tutti coloro, che ſeminavano nelle pubbliche appartenenze del feudo. E da sì fatta preſtazione non ſolevano eſſere eſenti, ſe non che per privilegio perſonale i *militi*, *gli eccleſiaſtici*, *i giudici*, *ed i Notarj*, e per proprietà di fondi coloro, che coltivaſſero i proprj allodj senza metter piede ne' demanj un tempo appartenuti alla Comune, e quindi al Barone dopo ſopravvenuto il ſiſtema feudale. In tutto il rimanente l'eſazione del terragio, quando ſi vede notata colla generale eſpreſſione *proventus terragiorum*, era univerſale, e ſotto di ſe abbracciava tutta la eſtenſione del territorio del paeſe infeudato. Eccone la dimoſtrazione. Tra le Arche dell'Archivio della Regia Zecca ſi conſerva ancora un iſtromento di affitto fatto nell' anno 1311. per conto de' figliuoli del Re Carlo II, Pietro, e Giovanni d'Angiò, a' quali ſi era la ſummentovata Città infeudata. Or in eſſo ſemplicemente ſi legge: *Jura omnia terragiorum terrarum demanii Curiæ in eadem terra Gravinæ, & pertinentiis ejus* (1).

Ecco fatto uſo di ſemplici eſpreſſioni, le quali ſembrano, che facciano deſiderare di ſapere, ſe il terragio ſi eſigeva ſull' intero territorio, o ſopra certi e deſignati luoghi di appartenenza del feudo. E pure non è così, imperciocchè dalla carta di confinazione del territorio di Gravina formata per ordine della Corte del Sovrano nell' anno 1313, cioè a dire due anni dopo del mentovato affitto de' terraggi, ſi rileva, che l' intero territorio era ſoggetto alla ſuddetta preſtazione. In eſſa ſta ſcritto: *Inventum eſt, quod tenimenta Gravinæ ſubſcriptis finibus terminantur, videlicet tenimentum Gravinæ, de quo recipitur medium ſemen*

 a ſin-

(1) *In Archiv. Regiæ Siclæ ex Archis.*

a ſingulis, qui in eo laborant, exceptis militibus, judicibus, notariis, canonicis majoris eccleſiæ Gravinenſis, & eorum deſcendentibus, & exceptis illis, qui habent terras patrimoniales ibidem, qui nihil inde ſerviunt, cum ipſas ipſi laborant, iis finibus deſignantur (1).

Or caminando ſempre io ſul ſiſtema di non azzardare alcuna propoſizione, la quale non ſia dalle carte coeve ſoſtenuta, paſſo a far riflettere al Tribunal della Regia Camera, che lo ſtile dell' informazioni Angioine è tale, che dove il terragio era univerſale, ſi ſervivano delle ſemplici eſpreſſioni: *Jus terragii*, *Terratica terrarum*: *Reditus terragiorum*. *Proventus terragiorum*, *Terragia*, ſecondo chè potrà diviſarſi dalle quì anneſſe informazioni fiſcali preſſo gli atti eſibite.

Glorioſa

Jus terragii.

In Caldano

Jus terragii.

In Camarda

Terratica terrarum ipſius loci.

In Rotundo Maris

Reditus terragiorum.

In Triſagia

Reditus terragiorum.

In

(1) *En regiſtr. ann.* 1313. *lit. A. fol.* 85. *a t.*

In Turſio

Proventus terragiorum.

In Appio

Proventus terragiorum.

In Albano

Jura terragiorum.

In Laurenciana

Terragia.

In Calvello

Terragia.

In Battibarano

Proventus terragiorum.

In Rubeo

Terragia ipſius Caſalis.

In Columbrario

Proventus terragiorum ejuſdem terræ.

In Fabale

Reditus terragiorum.

In Nucaria

Reditus terragiorum.

In Laquedonia

Jus terragiorum, quod ſolvitur a quibuſcumque ſeminare volentibus in Matino, & pertinentiis ejuſdem Caſtri, quod eſt videlicet unuſquiſque, qui ibidem ſeminaverit, teneatur ſolvere Curiæ medietatem ſeminis.

In Caſtro montis viridis

Jus terragiorum, quod ſolvitur a quibuſcumque ſeminare volentibus in Matina, & pertinentiis ejuſdem Caſtri, quod videlicet unuſquiſque, qui ibidem ſeminaverit, teneatur ſolvere Curiæ medietatem ſeminis. Docum.

In Petrapalumba

Jus terragiorum, quod ſolvitur a quibuſcumque ſeminare volentibus ut ſupra. Docum.

In Balvano

Jus terragiorum, & prati, quod ſolvitur a quibuſcumque ſeminare volentibus in Matina, & pertinentiis ejuſdem Caſtri, quod unuſquiſque qui ibidem ſeminaverit, teneatur ſolvere Curiæ tertiam partem fructuum provenientium ex eis, pro ut melius annis ſingulis cum laboratoribus conveniri poteſt.

In Tarento

Gabella Curatoriæ, ſeu terragiorum ejuſdem terræ Tarenti.

In

In Caſtelluccio

Reditus terragiorum.

In Lauria

Reditus terragiorum.

Per l'oppoſto poi dove il terragio non era univerſale dopo la liſta delle altre rendite feudali, ſi leggono limitatamente deſcritti i demanj del feudo, e la quantità del terragio, che da eſſi ritraevaſi. Io ne arrecherò alcuni eſempj, per non parlar da oracolo: ma aſſicuro il Tribunal della Camera, che ne' faſcicoli Angioini ve ne ſono infiniti.

Caſtrum Murroni

Bancus juſtitiæ cum ejus poenis, aſsiſsiis, bannis juſte impoſitis, & contemptis, valens annuatim ad generale pondus auri tarenos XV.

Jus paſſagii beſtiarum, & paſcuorum, quod valere poteſt comuniter annuatim auri tarenos XV.

Jus platearum, & reddituum Vaſſallorum, valens comuniter auri unciam I.

Molendinum unum ſitum etc.

Vineæ duo deſtructæ ſitæ etc.

Sieguono i demanj del feudo.

Vicenna una in loco ubi dicitur Cerretum juxta terram Florentiæ capax de ſemine frumenti th. triginta, & laboratur ad tertiam partem Curiæ. Cujus proventus valent frumenti th. XXVIII. valentes auri uncias . . . . . tr. VIIII. & $\frac{1}{2}$.

Vicenna alia in loco ubi dicitur Vicleclis, juxta terram Gulielmi Raymundi, capax de ſemine frumenti th. viginti.

Et laboratur ad decimam partem. Cujus proventus valent annuatim frumenti tb. VIII. Valentes auri . . . . tr. II. gr. XIII.

Vicenna alia ſita in loco ubi dicitur Pratera juxta ſtratam, & juxta terram S. Angeli, cujus proventus, quando laboratur, & ſeminatur frumento, valent frumenti tb. XXX. valentes comuniter auri . . . . tr. X.

In altra informazione leggiamo.

Medietas Montis Milluli.

Jus Bajulationis ipſius, cum forfacturis & plateaticis medietatis ipſius Caſtri, quod valere poteſt per annum auri tr. III. gr. XV.

Vicenna, quæ dicitur vicenna Curiæ, quæ eſt juxta vallonem, & juxta terram eccleſiæ S. Mariæ, quæ capit in ſemine tb. XXXV., cujus proventus, quando ſeminatur, valete poſſunt per annum, quia laboratur ad quintam partem, de grano thuminos XV., quod valet comuni æſtimatione auri tr. V.

Vicenna una, quæ vocatur vicenna Barclini, quæ eſt juxta ſtratam &c.

Lo ſteſſo ſi ravviſa ancora nella ſeguente informazione.

Caſtrum Bojani in cacumine montis, quod per Curiam cuſtoditur.

Bancus juſtitiæ cum penis aſſiſiarum, bannis juſte impoſitis, & contemptis valens ad plus auri uncias V.

Jus paſcuorum valens ad plus auri unc. I.

Jus Dohanæ cum plateatico valens ad plus auri uncias XIIII.

Jus cambii valens ad plus auri unc. I.

Jus Buczariæ valens ad plus auri unc. VIII.

Jus Tinte valens ad plus auri unc. II.

Jus piſcatie valens ad plus auri unc. II.

Jus

Jus Erearum valens ad plus auri unc. I.

Jus molendinorum duorum ; quorum unum videlicet non molet, & ſunt prope eccleſiam Sancti Blaſii de Alberto juxta domum filiorum quondam Domini Joannis Berge, & ortum filiorum quondam Madii de Odone, quorum proventus comuni extimatione valent per annum frumenti thuminos CXLIIII. ad thuminum generalem valentes ad rationem de granis XV. pro thumino ad generale pondus auri uncias III. tar. XVIII.

Jus demaniorum infraſcriptorum videlicet.

Vicenne unius ſite in Campo Martino, cui a duabus partibus eſt via publica capacis ſeminis frumenti th. CII. conjungitur etiam ab una parte vie vicinali, de cujus proventibus major eccleſia Boyani recipit decimam, qua deducta laboratur ad quartam partem Curie, ex qua quarta parte poſſent pervenire comuniter annuatim frumenti th. CXII. valentes comuniter ad rationem prædictam ad generale pondus auri uncias II. tr. XXVIIII.

Peria terre &c.

Se il ſiſtema adunque tenuto nel diſtendere le informazioni delle rendite, o de' feudi, o delle terre del demanio regio, era quello, di deſcrivere ſegnatamente i luoghi demaniali, dove l'intero territorio non ſerviſſe alla Curia colla preſtazione del terragio, e per l'oppoſto, ove l'eſazione era univerſale, valerſi della generale eſpreſſione *jus terragiorum*: è indubitato, che leggendoſi nella informazione di Muro la generica eſpreſſione *Proventus terragiorum*, tutta l'eſtenzione del demanio coltivato ſi debba riputar ſoggetta al pagamento del terratico.

Nella noſtra informazione ſi ſegue a leggere:

Proventus furnorum

Proventus molendinorum

Proventus Vincarum

Su di questi corpi feudali, non occorre trattenerci, tra poichè è facile intenderne la natura, e per non eſſervi su di essi quiſtione alcuna.

Io

Io ho debolmente ſchiarito l' arcano dell' informazione Angioina della Città di Muro . Conſeguenza del mio comento ſi è , che competendo al feudatario l' eſazione del *foreſtagio* , e del *terratico* , ſi appartenghino al dominio utile del feudo , non meno la foreſta grande denominata Montagna , che tutta l' altra parte boſcosa , e culta del demanio di Muro . Com' è dunque , che i Baroni ſi abbiano uſurpato la Montagna grande ? Era queſta quella antica appartenenza del feudo , che Pietro Hugot fin da tempi di Carlo I , e della primeva inveſtitura , chiamò *Foreſta ejuſdem terræ* , e della quale ne fu con tutta l' altra parte boſcoſa del demanio conceſſa *in pheudum* l' eſazion della fida ſotto nome di *foreſtagio* .

Le carte poſſessive de' tempi ſuſſeguiti confermano ſempre più il mio aſſunto . Io ho al di ſopra accennato , che delle terre appartenenti al demanio di Muro ne fu fatta una eſatta deſcrizione , mentre la Regina Margherita poſſedea nell' anno 1408 il feudo in dotario . In queſto inventario ſi legge : *Item terram unam , ubi dicitur* MONS MAGNUM , *juxta terram heredum de Luizzia , ac juxta terras feudales , juxta res feudi Rizardi de Verracca :* La Montagna per ciò chiamata ſotto Carlo I *Foreſta terre Muri* , quì vien detta *Mons Magnum* , e come una pertinenza del feudo ſi deſcrive . Io non ignoro , che alcune maligne voci ſi ſono ſparſe dagli Avvocati del Comune di Muro avverſo di queſta carta , che loro non piaceva . Ma ſe aveſſero avuto la ſofferenza di parlare dopo avere oſſervato l' originale , ſi ſarebbero avveduti , che queſto antichiſſimo inventario dell' anno 1408 unitamente agli altri tre degli anni 1516. 1535. 1576. ſono riportati , e traſcritti nell' inventario ſolenne fatto nell' anno 1586. Il linguaggio feudale , analogo all' epoca degli Angioini , in cui è ſcritto , e l' oſſervanza che poſteriormente ſe gli è data , lo mettono al di ſopra di qualunque calunnia . In effetti ne' quattro poſteriori inventarj formati ne' ſummentovati anni , ſi deſcrivono alcuni locali della Montagna , che ſi erano già coltivati .

A tutto ciò si aggiunga il rilevio dell'anno 1580. E' maraviglioso il vedere la rivela di questo relevio, come esattamente corrisponda all'informazione Angioina. Dal che si rileva, che la Città di Muro tal quale era nello stato del Regio demanio, passò a Matteo Ferrillo, e da esso alla casa Orsini. I corpi feudali notati nel rilevio suddetto sono i seguenti.

La bagliva colla sua mastrodattia ducati 136. e gr. 6.

Li passi e piazze ducati centoventitre e grana 3. Non si esiggettero per ordine della Camera, sebbene si affittarono per ducati 123.

Le fornа numero nove, cum facultate prohibendi, e metà di fornatico, ducati 94 tarì 3 e grana 6.

Le Nuci che si fanno in TUTTO IL TERRITORIO DI MURO DEMANIALE *ducati 3 e grana 2.*

La selva di Castagne sita in detto territorio, dove si dice S. Silvestro, ed altre Castagne di Corte disperse in altri luoghi ducati 41. Questi sono quelli boschi castagnali, che Pietro Hugot nella supplica data a Carlo I., per richiamarli al demanio del feudo li denominò *quædam castaneta & Foreste in loco, qui dicitur ad Lazarum: Et quædam alia castaneta sita in pertinentiis dictæ terræ, in loco qui dicitur Sanctus Martinus* (1).

L'Erbagio statonico alle Montagne di Pisterola ducati duecento ottanta.

La Mastrodattia alla Corte del Capitano che quella dissero .... non si vende, ducati duecento novantasei.

Lo jus fidandi, erbandi, & lignandi al bosco di Capomuro. ed altri boschi, l'affitto ducati 60. Ecco il FORESTAGIO,

La Montagna Grande non si vendè quell'anno, perchè non fu ghianda, e però si ferno di fide in detta Montagna grande ducati 28.

La Montagna adunque era fino a questo anno una pertinen-

(1) Volume de documenti *fol.* 258.

nenza assoluta del feudo, o sia una foresta feudale, la cui ghianda dal Barone si vendea, e nel cui tenimento la Corte del Signore fidava.

Fide fatte quell' anno alla difesa concessa per la b. a. donata per il quondam Illustre Mazzeo Ferrillo Conte di Muro alla detta Città nell' anno 1491 *sita in detto territorio justa suoi notorj confini per ducati tre.*

E' questa quella difesa, della quale come di una illecita distrazione del demanio feudale, ne ha domandato la revindica l'Illustre Duca di Gravina.

Pesi, misure, e portulania affittate quell' anno duc. dieci.

Li censi in danari, come si nota al libro de' censi per terre censuate ducati 58.

Per l' Ortura alle montagne l' ebbe il detto anno 1580 *ducati uno.*

Si ebbero quell' anno per le fide mozze in tutto lo territorio di Muro fatte duc. sette.

Rendite di pollastri per territorj, e luoghi censuati numero dodici tarì tre.

Li censi di vino, come si nota al libro de' censi, e territorj censuati salme quarantuno, valse a cinque carlini la salma quell' anno, ducati venti 2, 10.

La Taverna cum jure prohibendi dall' Universitá, che il Capitano sia dottore.

Le molina numero quattro cum jure prohibendi, s' affittarono quell' anno tomole 552 *di grano, che si venderono a carlini quattro il tomolo, sono ducati* 240 *tarì* 4.

Li Terraggj di grano debiti alla Corte da tutto il territorio di Muro, ed anco per tutte le terre nove si cacciano A FERRO, ED A FOCO, *furono affittati quell' anno in grani tomoli* 1747, *e mezzo, che a ragione di carlini quattro il tomolo importa duc. . . . .*

Infeudata la foresta, e concesso l' utile dominio de' boschi, e delle selve, era conseguenza dello stesso, che per le terre, nelle quali col ferro, e col fuoco si distruggeva il bosco, e novellamente si cacciavano a coltura, se ne cor-

riſpondeſſe al feudatario il terraggio per ragion del dominio, e non già per lo ſpaventoſo dritto del *ferro*, e *fuoco*.

Lo terraggio per il feudo di Rifto ec. ec. ec. (1).

La Montagna adunque fino a queſt' epoca dell' anno 1580 per la parte coltivata era ſoggetta alla preſtazion del terragio, e nella ſua parte boſcoſa forniva la rendita delle ghiande alla Camera del Barone. Or convien ſapere, che in queſt' epoca, di cui noi ragioniamo, molte Univerſità del Regno tranſigettero co' riſpettivi Baroni parte del *foreſtagio* riguardante il paſcolo delle ghiande nelle foreſte del feudo. I Baroni allora in vece di eſigere in ogni anno la fida della ghianda, cedettero alle Univerſità loro infeudate il paſcolo della ſteſſa per certa determinata annua preſtazione, ed a condizione di ritenerne una porzione per uſo de proprj loro animali. Queſta prestazione fu poi individuata ſotto il nome di *jus glandandi*. Quindi avviene, che ne' rilevj di queſt' epoca, ſi vede il frutto della ghianda tra i beni della Comune, e questa obligata a darne certa porzione al Barone, oltre all' annua preſtazione di fiſſa quantità ſotto titolo di *jus glandandi*.

Nella Città di Muro fino all' anno 1580 era in parte ſoltanto tranſatto il *foreſtagio*, giacchè nel rilevio in queſto anno preſentato abbiam rilevato l' annua prestazione di ducati 60 per lo *jus fidandi*, *erbandi & lignandi al boſco di Capomuro*, *ed altri boſchi*. Ma la ghianda della Montagna era per intera del Barone. Poſteriormente dovette per Muro avvenire quello, che ho accennato di eſſere per altre Univerſità avvenuto, che il Barone ritenne per uſo de' ſuoi animali la decima della ghianda, e cedette il dippiù alla Comune, contento di eſigere una fida perpetua, ed inalterabile di annui ducati 37. 2. 10. ſotto il nome di *jus glandandi*. In fatti ſi vede poſterior-

men-

(1) *Fol.* 43. *vol.* X.

ment: in mano dell' Univerſità la rendita della ghianda, ed in mano al Barone la decima della ſteſſa, ed il *jus glandandi* (2).

L'apprezzo del feudo di Muro fatto nell' anno 1617, al quale ſi riporta primieramente il degnissimo Signor Avvocato fiſcale, conferma ciò che da me ſi dice in ordine a tutto il territorio di Muro, e preciſamente della Montagna, qualora ſi collazioni collo ſtato dell' Univerſità diſcuſſo dal Reggente Tappia. Per ciò che concerne il dritto di terraggiare ſull' intero demanio, ecco quel che nell' apprezzo ſi legge: *Vi ſono alcuni maſſari, che tengono maſſarie, e ſeminano aſſai, ed altri s' induſtriano con animali, & arte del campo per haverno comodità di territorj, e maſſime in un luogo detto la Montagna de Piſterola territorio ſcampio, aratorio, pendinoſo, e piano di tomola circa millecinquecento, come han declarato detti cittadini, e confina con il territorio di Caſtellograndе, e Santofele, in queſto territorio ci ho viſto maſſarie con caſe di fabbrica de' particolari di detta Città di Muro, e mi han detto, che ci naſcono belliſſime Ricciole, ben vero ch' è luogo ſoggetto alla neve, ed alcuna volte ci ſuole restar tanto, che ſuffoca il grano,* NE PAGANO IL TERRAGGIO ALLA CORTE DI OGNI OTTO UNA, *è per quanto mi dicono eſſi cittadini, queſte maſſarie le poſſono alienare, permutare, donare, aſſignare in dote con la medeſima ſervitù di pagare lo jus dello terraggio, come di ſopra.* NELL' ALTRI TERRITORJ DEMANIALI, CHE SOLONO SEMINARE DETTI CITTADINI, DI TUTTO QUELLO CHE CE NASCE, NE PAGANO A DETTA CORTE DI OGNI SETTE, ET ANCO OTTO UNA.

L' erbaggio detto ſtatonico di detta Montagna è della Corte Baronale, ed il Padrone di Muro ci ſuole fidare animali di foraſtieri, ed in eſſo territorio ci confina un fiume con una coſta boſcoſa, dove mi dicono, che ſono acque freſche

per

(2) Tranſazione del 1740.

per comodità tanto de' cittadini, come delli loro animali nel tempo eſtivo.

L'Univerſità have un belliſſimo boſco folto di cerri diſtante dalla Città circa quattro miglia detto Capomuro, e ſempre ch' eſſa Univerſità vende la ghianda è obbligata pagare la decima parte del prezzo a detta Corte. Ricordianci, che per lo *jus lignandi, erbandi & fidandi* ſul boſco di Capomuro, ed altri boſci l'Univerſità pagava per fida determinata annui ducati ſeſſanta. Ecco perchè il Tavolario deſcrive il boſco come di pertinenza della Comune.

Vi ſono anche molti territorj boſcoſi demaniali di eſſa Città (quì li chiama demaniali della Città per la ſteſſa ragione, per la quale credette di eſſer Capomuro di pertinenza del Comune, cioè perchè n' era la fida tranſatta, e convenuta) *nelli quali ci ſolono andare i Cittadini a ceſinare.* Egli avea già detto prima, che in queſti territorj demaniali di tutto quello che ci naſceva, ſi pagava alla Corte il terragio in ragion di ſettima, o di ottava. Ora quì dice: *ci hanno per uſo, che dove entra ferro, e foco, biſogna dimandare licenzia alla Baronal Corte.* Ciò era perchè vi era biſogno del permeſſo dell'utile padron del ſuolo, cui eranſi concedute le terre inculte del feudo. E *ceſinando ſenza licenza paga la pena alla Bagliva.* Ma perciocchè nel ceſinare ſi veniva a reſtringere l'eſercizio del dritto civico, che l'Univerſità vi rappreſentava di acquare, paſcere, e legnare, ſeguita a dire il Tavolario: *In queſto ha replicato l'Univerſità, e dice, che lo Cittadino in queſta azione è obbligato anco dimandare licenza ad eſſa Univerſità.* Il Tavolario non era obbligato a conoſcere da vicino la ſtoria de' feudi, e le teorie feudali del noſtro Regno, quindi è, che ſi confuſe, e diſſe: *Ma del tutto ſe ne rimette alle ſcritture de jure valide.* Egli non però non potè far ammeno, di non deſcrivere nella liſta delle rendite feudali, la ſeguente partita: *Dall'Univerſità di Muro per il jus lignandi, herbandi, & fidandi, conforme appare notato nella copia del rile-*

vio dato in Camera per il quondam D. Flaminio Urſini ſeniore nell' anno 1580. *annui duc.* 60. E nel rilevio ſecondochè abbiam veduto, ſiffatta eſazione ſi facea, perchè eſſendo il feudatario utile Signore del Boſco di Capomuro, non meno che degli altri demanj boſcoſi, ne avea ritenuto la decima delle ghiande, e l'uſo del di più all'Univerſità eſigendone la fida perpetua di annui ducati ſeſſanta. In fatti ſeguita il Tavolario a dire di eſſere tra le rendite feudali l'altra partita; *Dalla decima del prezzo, che perviene ogni anno dalla vendita del boſco di eſſa Univerſità, e per le ghiande della Montagna Grande, e di Capomuro duc.* 35. *tar.* 2. *e gr.* 10. (1).

Che ſe poi ſi voglia confrontare l'apprezzo del Tavolario del Pozzo fatto nell'anno 1617, collo ſtato della Comune di Muro diſcuſſo dal Reggente Tappia nell'anno 1627, riſulta ſempre più manifeſto, che il dominio utile della *Montagna*, o ſia foreſta di Muro al Barone ſi appartenghi.

Nello ſtato diſcuſſo dal Reggente Tappia, nell'atto che tra gl' introiti dell' Univerſità ſi porta l'affitto della Montagna, tra le partite di eſito poi ammeſſe in favore pel poſſeſſore del feudo vi ſono le ſeguenti ....

Jus lignandi ——— 60
Fide mozze ——— 26
Jus ghiandandi ——— 27 2. 10

Si vuol altro per intendere, che il Barone cedette l'uſo della ghianda nella Montagna per la fida perpetua di annui ducati 37. 2. 10 riteneudone per ſe ſoltanto la decima? Or ſe per effetto dell'apprezzo non meno del feudo, che dello ſtato diſcuſſo dal Reggente Tappia la fida della Montagna, e di tutti gli altri demanj boſcoſi di Muro ſi appartiene al feudatario, come ſe ne può poi il dominio appartenere alla Comune? Siamo giuſti una volta, e confeſſiamo, che in Muro furon conceſſe in feudo le terre tutte

(1) *Fol.* ... *prot.* ...

te demaniali culte, e boſcoſe, e che ſe nelle mani dell' Univerſità ſi vede la ſola vendita della ghianda, ciò ſia avvenuto mercè le convenzioni, colle quali ſotto una invariabile preſtazione ſi è la fida annuale redenta, e convenuta.

Ma l' Univerſità di Muro, che nell'anno 1740 perduto avea le giuſte idee de' cangiamenti avvenuti ſul territorio di Muro, ſi dolſe che il Barone eſigeſſe ſu' demanj, ch' ella riputava ſuoi, il *jus lignandi*, e che introitaſſe contemporaneamente la decima della ghianda, ed il *jus glandandi* in annui ducati 37. 2. 10, credendo incompatibili due preſtazioni per lo ſteſſo oggetto. E dal vedere nelle ſue mani il frutto della ghianda riputò, che appartenendo a ſe il dominio non meno della Montagna, che degli altri luoghi demaniali, malamente ſi eſercitaſſe dal Barone il dritto di terraggiare.

La cauſa fu compromeſſa, ma prima che il laudo ſi pubblicaſſe, fu trattata e conchiuſa una ſolenne tranſazione, mercè la quale mentre in altri capi ſi diede compenſo alle ingiuſte querele di quel Comune, in queſti non però fu conteſtato l'innegabile dritto territoriale, che al Padron del feudo ſi apparteneva.

In fatti gli annui duc. 60, che ſi pagavano per lo *jus lignandi*, furono ritenuti, ſebbene ridotti a 50, ſecondochè nello ſtato del Reggente Tappia ſi deſcrivevano: Fu per ignoranza abolito il *jus glandandi*, ma ritenuta la decima, e per li terraggi finalmente sì fattamente ſi eſpreſſero: *Che circa li terraggi, quali ſi pretendevano eſiggere da detta Univerſità, volendone ſpogliare detto Signor Duca nella Montagna grande, e ſuoi demanj, boſco di Capomuro, difeſa Zapparrone, e Prato, eſſendoſi riconoſciuto, che nell' apprezzo, e rilevj, detto Signor Duca aveva la facoltà di terraggiare in toto territorio per eſſere tutto feudale, e quello che avea l' Univerſità, era per conceſſione del Barone, tantochè ſe ne trovava nell' immemorabile poſſeſſo, e detta Univerſità medeſima, che nell' anno 1646 aveva avuto biſogno d' impo-*

neve il peſo di altri terraggi ne' territorj di Lagomorto, e boſco di Capomuro, eſpreſſamente aveva dichiarato, che doveſſe continuare la Ducal Corte ad eſigere detti terraggi, come dal parlamento fatto in detto anno 1646, dimodochè detto Signor Duca aveva a ſuo favore il titolo della conceſſione fatta dal Re Ferrante a Matteo Ferrillo, di eſiggere detti terraggi in detti, ed in tutti gli altri territorj, e ne aveva pagato, e pagava i rilevj. Onde conoſcendoſi da detta Univerſità la giuſtizia di detta eſigenza, aveva determinato, che detto Sig. Duca aveſſe continuato nell' antico ſuo poſſeſſo, ſenza che ne poteſſe eſſere ſpogliato, nè preſentemente, nè in futuro, al quale effetto doveſſe rinunciare detta Univerſità, e Cittadini alle pretenſioni dedotte, e che poteſſero dedurſi ſopra detti terraggi, con condizione però, che ancora detta Univerſità poteſſe continuare a terraggiare unitamente in Lagomorto, e boſco di Capomuro, come finora aveva fatto, ed in tutto, e per tutto, come preſentemente praticava ſenza farſi alcuna innovazione dall'una parte, e l'altra (1). Queſta tranſazione fu roborata del decreto di eſpedienza interpoſto con tutte le ſcrupoloſe ſolennità, precedente iſtanza del Curatore deſtinato a difendere i dritti della Comune di Muro, dal quale furono molte reſtrizioni fatte alla convenzion paſſata tra le parti. Ed in ſeguito di tutto ciò vi fu interpoſto il Regio aſſenſo. Or ſe il titolo avvalorato dall'immemorabile, e garantito da una ſolenne tranſazione, non ſono ſufficienti a rendere ſicuro il poſſeſſore di Muro; confeſſo ſinceramente, che non ſo vedere, qual altra maggior civile ſicurezza ſi poſſa deſiderare.

Convien dunque di buona fede confeſſare, che molto inoltrata ſia l'azion promoſſa dall' Univerſità, e l'iſtanza del Fiſco, che la garantiſce, mentre tendono allo ſpoglio di una indubitata proprietà del Duca di Gravina. Se per effet-

(1) *Proceſſ. de' docum. fol. 1. ad 95.*

ſetto della primeva conceſſione delle terre *culte*, ed *inculte* del demanio di Muro ſi appartiene al ſuo utile poſſeſſore ſull' intero demanio il *terragio*, ed il *foreſtagio*: Se la ghianda ſoltanto è nelle mani dell'Univerſità per effetto di una fida convenuta: Se per ultimo una tranſazione coerente a sì fatti principj ha marcato i limiti dello ſcambievole poſſedere, come oggi tutto ſi turba, e dal mezzo della inſurrezione de' Mureſi ſi fa riſultare lo ſpoglio del Feudatario? Conveniva diſtinguere la *Montagna Soprana* da immemorabil tempo ridotta a coltura, e ſoggetta alla indubitata preſtazion del terragio in favor del Barone, dalla *Montagna ſottana*, che in alcuni ſiti coltivata dava del pari la preſtazion del terragio alla Camera Ducale, ed in altri riveſtita del boſco, forniva alla Comune l'opportunità di vendere la ghianda, ed introitarne nove parti del prezzo. Per i luoghi coltivati non v' era dubbio veruno, che il Barone del ſuo dritto uſaſſe anche in forza dell' accennata tranſazione dell'anno 1740. L'iſpezione ſi ſarebbe raggirata intorno alla diſpoſizion delle terre cacciate per effetto della violenta incurſione del popolo, ſotto la quale fu per la maggior parte il boſco diſtrutto. Il Duca di Gravina potrebbe di ſanta ragione ſoſtenere, che niun dritto all' Univerſità per ciò ſi appartenga, tra perchè fu fin dall'anno 1740 abolita la fida delle ghiande, la quale dava ragione all' Univerſità di diſporre del frutto degli alberi agreſti, e per eſſerſi ancora col cambiamento della ſuperficie eſtinto ogni dritto del ſuperficiario, ritornando eſente da ogni ſervitù la proprietà al ſuo padrone.

Ma quando anche ſi foſſe voluto prendere in conſiderazione il danno, che l' Univerſità conſiderata come corpo morale veniva a ſoffrire per la perdita del frutto della ghianda nella parte boſcoſa ultimamente diſtrutta, ſi ſarebbe potuto, imponendo una mal' inteſa per altro ſervitù al feudo, liquidarne l'importo dietro un calcolo decennale, e dargliene compenſo. Io ricordo a tal propoſito al Tribunal della

Regia Camera un fatto di recente memoria, e molto romoroſo, il quale fiſsò la norma da ſeguirſi in ſimili rincontri. Eranſi diſtrutti, ed incendiati i boſchi demaniali della Città di Montemarano. Il Tribunal della Camera ſotto una lunga inquiſizione aveva ammiſerito le popolazioni, e rubricato ancora il Marcheſe Berio poſſeſſore di que' feudi, che riputò autore dell' incendio. Finalmente diè fuori la ſua ſentenza, colla quale condannò il feudatario a ripiantare a proprie ſpeſe il boſco, e l'obbligò alla cuſtodia, fintantochè non foſſe adulto al ſegno, da non temere il danno, che gli poteſſe venire dal braccio degli uomini, e dalla bocca degli animali. Queſto decreto impolitico, ineſeguibile, ed oppoſto agl' intereſſi di tutt' i litiganti, fece sì, che queſti andaſſero da per loro ſteſſi a ſtudiare un punto di equilibrio, ed a livellarſi tra loro. Il Barone perdeva i frutti della ſua proprietà per tutto il tempo neceſſario all' adoleſcenza del boſco: gli abitanti de' feudi non poteano far uſo in quel frattempo del dritto civico, che loro competeva: e la Comune ſi trovava di aver fatta una lite, per conſeguire in fine di eſſa il deteſtabile oggetto, di non migliorare la ſua condizione, mentre avea deteriorata l'altrui. Quindi fu, che precedente un laudo di due ragguardevoli ſoggetti, s' impoſe fine alla lite, dandoſi al Feudatario l'eſazion del terragio per effetto del dominio territoriale, e compenſando l' Univerſità de' dritti civici che rappreſentava ſu' boſchi. Queſta convenzione meritò l'approvazione del fu Caporuota Bernardo Navarra, allora Avvocato, deſtinato dalla Camera in qualità di Curatore delle Univerſità per vegliare, che loro in ſiffatto rincontro non ſi recaſſe pregiudizio: fu garantita dall' iſtanza fiſcale del Signor Marcheſe Vivenzio, che iſtrutto delle vere notizie feudali fa decoro al Tribunal della Camera, in dove oggi ſiede da capo: ed ottenne finalmente l'approvazion del Tribunale colla interpoſizione del decreto di eſpedienza,

al

al quale la ſolennità del regio aſſenſo ſi aggiunſe (1).

Solo il Duca di Gravina ha avuto la diſgrazia, che perchè la popolazione infoſta ha diſtrutto il boſco, e l'Univerſità aſſumendo il carattere di corpo morale, mette innanzi la rendita della ghianda perduta, in vece di penſarſi a dar compenſo alla rendita della ghianda diſtrutta, ſi ſta trattando di ſpogliarlo della proprietà dell' intera Montagna, la quale è una ſicura appartenenza del feudo fin da' tempi di Pietro Hugot, e Carlo I. d' Angiò.

§. III.

Si dimoſtra quanto ſieno vacillanti i fondamenti dell' azion promoſſa dall' Univerſità di Muro.

L' Apprezzo del feudo di Muro, lo ſtato delle rendite, e peſi univerſali diſcuſſo dal Reggente Tappia, e la tranſazione del 1740, ſono i fondamenti dell' azion promoſſa dalla Comune di Muro, ſecondochè ſi ravviſa dall'iſtanza dell' Avvocato del Fiſco. La Montagna di Muro, per la quale ſi contende, dice l'Avvocato del Fiſco, nell'apprezzo del Tavolario del Pozzo ſi deſcrive come un demanio della Comune, ſoggetto ſoltanto al pagamento della decima del prezzo della ghianda. E nello ſtato del Reggente Tappia tra le rendite dell' Univerſità ſi deſcrive l' eſtaglio della Montagna, e tra i peſi il pagamento che ſi fa dalla Comune al Barone per la facoltà di raccogliere la ghianda. Ma il Tavolario non faceva allora una deciſione ſull' altrui proprietà, ma ſibbene una ſemplice deſcrizione dello ſtato poſſeſſivo; ed abbaſtanza poi ſi era ſpiegato dicendo, *che ne' territorj demaniali, che ſolono ſeminare detti Cit-*

ta-

(1) *Atti ad iſtanza dell' Illuſtre Marcheſe di Salza con l' Univerſità della Città di Montemarano. Preſſo l' Attuario Andrea Biſogno.*

tadini , di tutto quello che ci naſcè , ne pagano a detta Corte di ogni ſette , ed anco otto , una . Ed altrove : *Vi ſono anche molti territorj boſcoſi demaniali di eſſa Città , nelli quali ci ſoleno andare li Cittadini a ceſinare , ed hanno per uſo , che dove entra ferro , e fuoco , biſogna dimandare licenzia alla Baronal Corte* . Coſicchè non è argomento ſicuro della pertinenza *jure dominii* , la ſola percezione della rendita della ghianda . La Montagna per la parte che ſi ceſinava ſomminiſtrava al Barone la rendita del terragio , per la parte boſcoſa formava per nove parti la rendita del Comune : in conſeguenza , caminandoſi colle idee del volgo , conveniva dire , o che l'Univerſità aveſſe uſurpato la ghianda ſu di un demanio feudale , o che il Barone aveſſe eſteſa indebitamente su i beni della Comune l' eſazion del terragio , e della decima della ghianda .

Ma lo ſtato del Tappia , qualora ſi foſſe maturamente riflettuto , avrebbe tolto il luogo a tanti vaniloqui . In eſſo lo ſteſſo degniſſimo Avvocato del Fiſco riconoſce , che nell'atto ſi deſcrive l' eſtaglio della Montagna tra le rendite Univerſali , vi è notata *inter onera* , *ſolutio juris glandes recolligendi in beneficium Baronis* . L' Univerſità dunque raccoglieva la ghianda , non perchè la Montagna era ſua , ma perchè era fidataria perpetua del Barone . Avrebbe eſſa avuto dritto d'impedire le ceſinazioni a' ſuoi Cittadini , perciocchè queſte facean mancare il frutto degli alberi agreſti , che per effetto della fida perpetua le ſpettava , e facean rinaſcere i dritti del proprietario ſul ſuolo , per cui il Tavolario dice , che nelle ceſinazioni era il Cittadino *anco obligato a dimandare licenza all'Univerſità* . Ma neſſuna ragione ella ha in forza di ſiffatte carte di richiamare a ſe il dominio della Montagna , la quale per tutti i titoli è un fondo feudale .

Si appellano finalmente il Fiſco , e l' Univerſità alla tranſazione dell' anno 1740 . Lo confeſſo ſinceramente , che non ſo vedere come queſta carta , nella quale è ſcritto il dritto

to di terraggiare ſull' intiero demanio di Muro poſſa contribuire all'aſſunto fiſcale. A meno che non ſieſi di queſta carta fatta menzione nell' iſtanza del Fiſco, perchè leggendoſi nella fine dell'articolo decimoquinto, riguardante i terraggi della montagna, l'eſpreſſioni: *Rinuncia queſta Univerſità, e Cittadini alle pretenſioni dedotte, e che poſſono dedurſi ſopra detti terraggi con condizione però, che ancora queſta Univerſità poſſa continuare a terraggiare unitamente in Lagomorto e Boſco di Capomuro come finora ha fatto, ed in tutto, e per tutto come preſentemente ſi pratica ſenza farſi alcuna innovazione da una parte all' altra*: ſe ne voglia dedurre la conſeguenza, che della innovazione dello sboſcamento non poſſa giovarſi il Duca di Gravina per aumentare l' eſazion del terragio. Ma da ciò non ne diſcende la conſeguenza, che debba il Duca di Gravina eſſere ſpogliato de'terraggi, che nella Montagna poſſedea prima della tranſazione dell'anno 1740, e che ha poſſeduti, e prima e dopo lo sboccamento della Montagna *ſottana*. Oltre a che l'innovazione non è avvenuta per colpa del Barone; ma ſibbene per una popolare inſurrezione. Se il fondo foſſe ſtato di pertinenza della Comune, diſtrutta la ſuperficie ſi ſarebbe eſtinto il dritto del feudatario per la decima della ghianda. Il Boſco era nell' utile dominio del Barone, ed in conſeguenza la Comune incolpi i ſuoi cittadini, ſe ſi vede oggi priva della rendita, che la ſuperficie del Boſco le ſomminiſtrava. Che faremo adunque? Eran proibite le innovazioni. Queſte ſono avvenute ſenza colpa della Comune, e del Barone. Ripianteremo il Boſco? Queſto decreto, fatto altra volta con tanta ſerietà da queſto iſteſſo Supremo Tribunale, produrrebbe lo ſteſſo infelice effetto, di paralizzare gl' intereſſi di tutti i litiganti. L' iſtanza fiſcale per la Montagna ſoprana, nella quale novità alcuna non è avvenuta, è ſempre ingiuſta: Per la Montagna ſottana non è giuſto, che l' Univerſità, la quale non era che una ſemplice ſuperficiaria, ſi goda del terragio, e ne contendi ancora in un giudizio ordi-

na-

nario, mercè lo ſtrapazzo del depoſito, la decima del prezzo al Barone. Egli perciò il Duca di Gravina implora dall' imparzialità del Tribunal della Camera, che ſenza farſi novità alcuna per l' eſazione de' terraggi della Montagna ſoprana, ſi debba decidere di appartenerſi a lui per ragion dell' utile dominio territoriale la riſcuſſion del terragio su' campi novali, con darſi al più un compenſo alla Comune per la perdita della ghianda, quando, per favorire l' Univerſità, ſi voleſſe all' inopinato caſo dello sboſcamento eſtendere il divieto delle innovazioni contenuto nella tranſazione dell' anno 1740. Ed allora ſi ſeguirebbe l' eſempio, di quel che la Camera adottò nel rincontro della ſummentovata deciſione tra l'Univerſità della Città di Montemarano, e'l Marcheſe Berio.

CA-

CAPO II.

SECONDO GRAVAME

Riguardante la Parata.

TRa le quiſtioni che agitano la popolazion di Muro, ed il poſſeſſore di quel feudo, vi è quella della Parata. Nel tenimento della Montagna ſecondo lo ſtile di tutti coloro, che in Muro poſſeggono animali ad uſo della paſtorizia, il Duca di Gravina poſſiede una eſtenſione di terreno chiuſo per cuſtodirvi l'erba, da ſervire nella ſtagion d'eſtà al paſcolo degli animali. L'Univerſità ſuppone, che queſta Parata ſia oltre modo eſteſa, e che non debba eccedere la miſura di moggia trecento, quanto reputa averne eſſa concelute al Feudatario, mercè un ſuo antico parlamento.

Io per verità mi ſono affaticato di rinvenire queſto parlamento, ma finora nell'eſteſa attitazione di queſta cauſa diſperſa in quattordici volumi non mi è riuſcito imbattermi in eſſa. Quelchè rinvengo ſi è, che nell'anno 1722 l'Univerſità ſi doleva di ſiffatta Parata, ed il poſſeſſore del feudo replicava, che ſe il tener parata una porzione di erba per lo paſcolo ſtatonico era permeſſo a'cittadini nella Montagna, ſulla quale, come ſu di un demanio feudale aperto, non aveano che il ſolo dritto civico; tanto maggiormente doveaſi permettere al Barone, nel cui utile dominio quel demanio rinvenivaſi. Allora fu preſo il temperamento di far valere per queſta, e per altre quiſtoni, che ſi agitavano, il ſentimento del Reggente Solanes, a cui bonariamente ſi erano il feudatario, e la Comune rimeſſi. E nel volume IX. al foglio 87 ſi legge notata la riſoluzione del Reggente D. Franceſco Solanes in data del dì trenta ottobre dell'anno 1723. co' ſeguenti termini: *Riſpetto delli erbaggi della Montagna della Città di Muro ſe dia l'uſo ſolamente per le vacche del Signor Duca, e per le vacche del-*

della Cappella del Santiſſimo di detta Città, e per dette Vacche ſe li poſſi far Parata. Et circa la eſtenſione del territorio per uſo di detta Parata ſi eliggano quattro eſperti, due per parte del detto Sig. Duca, e due per parte dell'Univerſità.

Siffatto temperamento fu adottato ancora nella tranſazione dell'anno 1740 (1). Or dal degniſſimo Sig. Avvocato fiſcale ſi è fatta la ſeguente iſtanza.

ISTANZA FISCALE.

Quoad ſecundum caput pro clauſura vulgo Parata partis Montanæ ſopranæ ultra quantitatem mediorum tercentum, viſis DICTO INSTRUMENTO *conventionis anni 1740 fol. 1 & ſeqq. Atti di documenti, fide cataſti Univerſitatis Muri anni 1746 fol. 97 Atti ſuddetti, ac ceteris actis, inſtat committi uni ex Regiis Ingenieriis Cameralibus partibus non ſuſpecto, qui accedat ſuper locum, & procedat ad recognitionem: & menſurationem territoriorum ab illuſtri poſſeſſore clauſorum pro dicta Parata, partibus requiſitis, & referat.*

RISPOSTA DEL DUCA DI GRAVINA.

Nella Parata, che attualmente il Sig. Duca poſſiede, vi ſono tomola ottocento in circa di terreni acquiſtati per lo diritto ſuperficiario di colonia de' diverſi cittadini: e sì fatti terreni non entrano nella quiſtione attuale. Per ciò che poi concerne il rimanente della Parata, non debbo eſſer lungo, ove il biſogno non l'eſigga. In conſeguenza mi reſtringo a dire, che verſando la quiſtion della Parata ſoltanto ſulla ſua eſtenzione (giacchè non vi ha dubbio che al Sig. Duca competa) non vi ſia ragion ſufficiente, da non eſeguire ciò che dal Reggente Solanes fu ſtabilito, e colla tranſazione dell'anno 1740.

(1) *Fol. 64. Vol. XVIII.*

1740 fu convenuto. L'acceſſo di un Ingegnere Camerale, non ſervirebbe che a diſpendiàr le parti, ed a prolungar l'affare. Nell'iſtromento della teſtè citata tranſazione ſta ſcritto: *Decimo ſeſto: che circa gli animali di detto Sign. Duca padrone, debbano continuare a paſcolare nelli demanj del territorio di queſta Univerſità, conforme haveano paſcolato finora, e doveſſero continuare ad avere la Parata nella Montagna, come fu deciſo dal Reggente Solanes, ma perchè da queſta Univerſità ſi credè, che detta Parata ſia ſtata dilatata più di quello, che porta il biſogno di detti animali, perciò ſi è convenuto, che debbano di comun conſenſo amicabilmente eligere due eſperti, uno per parte, da ponere li termini nella quantità neceſſaria di territorio di detta Parata, che ſi ſtabilirà, e ſe qualche cittadino con ſuoi animali ſcappaſſe nella medeſima, e non foſſe il danno ſtudioſo, non debba pagar pena alcuna, come ancora ſe col tempo detto Signor Duca Padrone levaſſe le ſue vacche, reſti la medeſima per uſo de' cittadini, e tenendole debba farſi juxta ſolitum dalli cinque d'aprile, e non prima: e dippiù vi debbano paſcolare li bovi aratorj, e vacche di maſſeria, avendoſi però conſiderazione dall' eſperti nel reſtringere detta Parata al paſcolo di detti bovi, che ſtimeranno neceſſario reſtringerla, che non ſolo ci devono paſcolare le vacche di S.E., ma ancora detti bovi aratorj, e li termini ſi debbano ponere con aver riguardo a detta proporzione.*

Niente di più giuſto di quel che quì ſi vede ſtabilito. Perchè dunque non ſe gli deve dar eſecuzione? Spera perciò il Duca di Gravina, che il Tribunale non debba incontrare difficoltà alcuna, nell'eſeguire quel che di ſanta ragione fu convenuto colla mentovata tranſazione.

CAPO III.

TERZO GRAVAME

Riguardante la Montagna di Piſterola, e gli altri demanj adiacenti.

VI ſono nel feudo di Muro, oltre alla Montagna Grande, altri demanj detti la Montagna di Piſterola, la Manca di S. Angelo, Raja di S. Silveſtro, Macchia del Caſtello, e Lagomorto. Di sì fatti luoghi demaniali appartenenti al feudo, ed un tempo indubitatamente ſoggetti tutti, meno che Piſterola, all'eſercizio del dirtto civico, la ſola Montagna di Piſterola ritrovaſi confermata nella qualità di difeſa feudale, mercè due tranſazioni, una dell' anno 1722, e l' altra dell' anno 1768, ſulle quali precedente decreto di eſpedienza ſi ritrova ſolennemente il regio aſſenſo impartito. Gli altri demanj ritengono ancora la di loro natura, e ſoggetti alla eſazion del terragio, mentre ammettono i cittadini all'eſercizio de' dritti civici, conſervano anche in forza della tranſazione dell' anno 1740 in verſo il poſſeſſore del feudo i dritti dominicali, non meno colla preſtazion del terragio, che colla raccolta del frutto delle caſtagne nella difeſa di S. Silveſtro. Or il Comune della Città di Muro riputando queſti demanj, del pari che la Montagna Grande, ſue proprie appartenenze, ha chieſto eſecutivamente la revindica di eſſi.

FONDAMENTO DELL'AZIONE DELL' UNIVERSITA'.

L'Univerſità e gli uomini della Città di Muro han fondato per ſiffatta revindica la loro intenzion giuridica ſul ſuppoſto, di doverſi indubitatamente riputare ſiffatti luoghi proprietà della Comune, ſol perchè su degli ſteſſi vi

ſu

fu un tempo comunanza di paſcolo cogli uomini della vicina terra di Caſtelgrandine. Quaſichè i demanj feudali aperti rigettaſſero da loro ogni qualunque comunione colle terre convicine. E dalla comunione, che cogli uomini di qualche finitima terra ſievi ſtata, ne dipendeſſe per conſeguenza invariabile la qualità del demanio univerſale. Quindi è, che ingannato l'avvocato della Comune da queſta teorìa, è andato operoſamente mettendo in veduta tutto ciò, che nella lite per la comunion di paſcolo agitata tra la Città di Muro, e la terra di Caſtelgrandine avvenne.

ISTANZA FISCALE.

L'Avvocato Fiſcale intento ſempre per dovere della ſua carica a promovere i vantaggi dell'Univerſità, ha creduto alla teorìa piantata dall'avvocato della Comune, e ſenza attendere niuna delle tranſazioni, ha preteſo colla ſua iſtanza eſecutivamente diſtruggerle. Eccone il tenore: *Reſpectu deductorum eodem ſecundo capite pro exactione terragii in Montanea nuncupata Piſterola, aliiſque territoriis ut ex actis.*

Viſis ſententia S. R. C. diei 6. ſeptembris 1641 *fol.* 233 *proc. pr. vol.*

Nullitatibus per viam actionis adverſus dictam ſententiam productis ab Univerſitate, ac Illuſtri Poſſeſſore Civitatis Muri fol. 255 *dicti proceſ.*

Decreto S. R. C. diei 9. auguſti 1715 *fol.* 395 *a t.*

Relatione Tabularii Paraſcandolo diei 17 *ſeptembris* 1716 *pro recognitione finium Montaneæ, & territoriorum in citata ſententia S. R. C. deſcriptorum fol.* 525.

Alio decreto S. R. C. diei 14 *iunii* 1717 *fol.* 588.

Nullitatibus productis pro parte dicti Illuſtris Poſſeſſoris fol. 590 *Publico colloquio habito per Univerſitatem Muri die 9 Junii* 1720 *approbato decreto quod expedit Regiæ Camerà*

ræ diei 24 martii 1722 fol. 4 & 40 proceſſ. interpoſitionis decreti ſi expedit.

Conventione inita inter Illuſtrem Poſſeſſorem Muri, & Univerſitatem Caſtrigrandinis, inſtrumentis dierum 24 decembris 1721, & 27 aprilis 1722 fol. 4 & ſeqq. proceſſ. ſecund. volum. pro Univerſitate Caſtrigrandinis.

Inſtrumento conventionis anni 1740 dict. fol. prim. & ſeqq. atti di documenti.

Alio inſtrumento conventionis diei 16 decembris 1768 præcedenti decreto quod expedit S. R. C. fol. 43 & ſeqq. proceſ. ſuper decreto ſi expedit inter Univerſitatem Civitatis Muri, alioſque intereſſe habentes, ac ceteris actis.

Inſtat decerni, quod dictus Illuſtris Poſſeſſor ſe abſtineat ab exactione terragii in dicta Montanea nuncupata Piſterola, aliiſque locis enunciatis in ſententia S. R. C. diei 6 ſeptembris 1641, ac in citata relatione Tabularii Paraſcandolo, & ſuper reſtitutione, & liquidatione terragiorum hucuſque exactorum impartiri terminum ordinarium: liceatque Univerſitati exigere pro hoc anno terragia in Montanea, & territoriis prædictis. Verum in poſterum, audita in publico colloquio ſervatis ſervandis convocando eadem Univerſitate, ſuam explicabit inſtantiam pro cenſuatione, vel alio uſu faciendo ejuſdem Montaneæ, & territoriorum. Reſpectu vero juris herbæ ſtatonicæ inſtat moneri partes ad audiendam proviſionem faciendam per Regiam Cameram ſuper diſcuſſione dictarum nullitatum propoſitarum nomine dicti Illuſtris Poſſeſſoris.

STATO DELLA CONTROVERSIA.

SEmbra dunque, che la quiſtion riguardante la difeſa di Piſterola, non meno che gli altri demanj denominati Difeſa di S. Silveſtro, Manca di S. Angelo, Lagomorto, e Macchia del Caſtello, ricada del pari che la quiſtion della Montagna all'eſame di un dritto territoriale. Eran queſti

ſti luoghi demanj della Comune, e mercè le tranſazioni ſi ſon cambiati in demanj feudali, ridotti taluni in aſſolute difeſe, ritenendoſi su di altri dalla Univerſità ſolo il dritto civico del paſcolo dopo raccolti i frutti, e mietute le biade? Ovvero erano appartenenze del feudo ſoggette al dritto civico, delle quali ſe n'è legittimamente una porzione cangiata in difeſa, mercè la rinunzia dell'Univerſità al dritto civico, e l'aſſenſo del Principe, reſtando le altre nell'antica loro naturalezza di demanj feudali aperti? Ecco la quiſtione. Per iſnodar la quale dividerò queſto capo in tre §. Nel primo de' quali, ad oggetto di rendere intelligibile l'iſtanza del Fiſco, ed eſporne la eſorbitanza, cumulerò alla narrazion della lite agitata tra il feudatario, e le Univerſità riſpettive di Muro, e Caſtelgrandine la dimoſtrazione della feudalità de' terreni in controverſia. Riſerberò al ſecondo §. lo ſchiarire l'errore di argomentare dalla comunione alla qualità del demanio univerſale. E giuſtificherò nel terzo le tranſazioni ingiuſtamente attaccate.

§. I.

L'ordine cronologico eſige, che io ricordi al Tribunal della Camera, che fin da' primi albori del feudo di Muro Pietro Hugot nell'anno 1270 iſtituì un giudizio di revindica per richiamare al demanio del ſuo feudo *quædam Caſtaneta, & Foreſtæ in loco qui dicitur ad Lazarum, & quædam alia Caſtaneta ſita in pertinentiis dictæ terræ in loco qui dicitur S. Martinus*, i quali egli deſcriſſe *ad jus, & dominium ſuum de jure ſpectantia, ratione terræ Muri, quam ex dono regio tenet* (1). Or è da ſaperſi, ch'egli riuſcì nella ſua intrapreſa, giacchè nell'inventario fatto ſotto il Re Ladislao nell'anno 1408 ſon deſcritti tra' corpi

(1) *Documento VI.*

corpi al feudo appartenenti, e de' quali n'era la Corte del Signore in poſſeſſo. Ivi ſi legge che un tal Guglielmo teneva:

Item Caſtanetum unum, ubi dicitur S. Lazzaro ſub redditu granorum decem. E l'intera regione così denominata era una proprietà feudale, poicchè quivi parimenti è ſcritto: *Item terram unam ubi dicitur S. Lazarus.* Nè eran ſoli queſti i caſtagneti della Corte; poichè nello ſteſſo inventario ſi leggono nominati altri ſei caſtagneti in ſiffatto modo:

Item caſtanetum unum, ubi dicitur Santo Marciano.

Item caſtanetum unum, ubi dicitur Serra.

Item terricellum unum ubi dicitur Valle de Rago cum arboribus caſtanearum, et nucium.

Item caſtagnetum unum ubi dicitur Vallis.

Laurentius de Bartolomeo tenet caſtagnetum unum et ortum unum contiguum, ubi dicitur la Ripa juxta viam publicam ſub redditu granorum quatuor.

Laurentius de Rocco tenet caſtagnetum unum contiguum cum eadem Ripa juxta viam publicam ſub redditu granorum quatuor.

Oltre a' ſuddetti caſtagneti ſi vede deſcritta nello ſteſſo inventario il demanio denominato oggi Raia di S. Silveſtro colle ſeguenti eſpreſſioni: *Item territorium unum terrarum* (cioè *tenimentum terrarum*) *ubi dicitur Santo Silveſtro juxta viam Fontanae de Monizzaro, juxta flumen Caſtrigrandinis, juxta terricellum Camèra, juxta viam, quæ vadit, et itur ad Cornale.* Ed ecco come queſt' inventario, della cui fede, ſenza prima conoſcerne il merito, ſi hanno i partegiani dell' Univerſità arrogato il dritto di parlar male, combina eſattamente col regiſtro di Carlo I. dell' anno 1270. eſiſtente nell' Archivio della Zecca, nel quale ſi legge dedotto in giudizio, come un appartenenza del feudo, il Caſtagneto di *S. Lazaro*. Ma quelchè più è forte, che ſiffatto inventario preceduto dal regiſtro di Carlo I, è ſoſtenuto dal rilevio dell' anno 1580., che

lo

lo ſuſſiegue . In eſſo abbiam già veduto , che tra' corpi feudali furon denunciati *La ſelva di caſtagne ſita in detto territorio , dove ſi dice S. Silveſtro , ed altre caſtagne di Corte diſperſe in altri luoghi* . Ed a tutto ciò fa ecco quel che nell'apprezzo dell'anno 1617. ſi legge : *dal Caſtagneto grande ducati* 36. *Dalle caſtagne di Piagara ducati* 4.

E dove un altro argomento ſi voglia della veracità dell' inventario , di cui io parlo , ſi rifletta , che fin da' tempi di Guglielmo II il Normanno appariſcono in Muro alcune terre infeudate , e nell' informazione Angioina del feudo di Muro preſa a' tempi di Pietro Hugot tra' corpi feudali ſi legge *jus pheodatariorum* ; or nell'inventario poi fatto ſotto Ladislao ſi veggono con effetto notati i feudi eſiſtenti nel tenimento di Muro redditizj alla Camera . Eccone qualcheduno per cagion di eſempio : *Notarius Uxerius tenet feudum unum , quod tenebat Nicolaus de Auletta ſub reditu tarenorum octo* .

Item in feudo quod dicitur Donne Finitie , conſiſtit in infraſcripta bona , videlicet . Terram unam ſitam ubi dicitur Vallariola , juxta viam publicam , junta flumen , juxta terram Vetuli de Arcatore , que vacat . E ricordianci , che nella conceſſione di Muro fatta da Carlo II ad Ottone da Tuzziaco ſi preſcriveva , che al feudatario in capo riſponder doveſſero i baroni e militi *pro iis tantum , quæ intus prædicta , terras , Caſtrum et caſalia forte tenent aliqui Barones , et Feudatarii de Baronia prefata* (1) .

Si aggiunga a tutto ciò , che mentre nell' inventario del 1408. ſi deſcrivono , come di appartenenza feudale , le noci a queſto modo : *Celuſius de Tribus tenet terram unam cum nucibus : Item terram unam cum nucibus , ubi dicitur Raij de Santa Maria inaurata* ; nell'apprezzo poi del 1617. , e nel rilevio del 1641. ſi vede rapportata la rendita delle

(1) *Docum.* VII.

le noci esistenti nel demanio di Muro. Nell'apprezzo sta scritto: *Dalle noci che sono nelli territorj redditizj alla Corte ducati* 5.

Sembra per tutto ciò, che il dubitare di siffatto inventario, sia lo stesso che negar l'evidenza, e mostrare imperizia del linguaggio feudale di quel tempo, nel quale la predetta carta è scritta. Resti perciò prima di entrare nel dettaglio della lite con Castelgrandine dimostrato, che la Raia di S.Silvestro era un demanio feudale, vedendosi per tale descritto dal primo feudatario Pietro Hugoth, così registrato nel testè mentovato inventario dell'anno 1498., e siffattamente rapportato nel rilevio dell'anno 1580. al quale corrisponde lo stato possessivo d'oggi giorno.

Andiamo a vedere cosa debbasi opinare intorno agli altri demanj, prima che sorgesse la lite della comunione nell'anno 1572. Della Montagna di Pisterola, ecco come si parla nel testè citato inventario de' fondi feudali della Città di Muro: *Item tenimentum unum terrarum, ubi dicitur Pelterila juxta tenimentum Castrigrandinis, juxta tenimentum Raponis, juxta Matinellam, & reddit septimam.* E questa proporzione di esigersi a titolo di terragio la settima del raccolto ne' demaniali di Muro, noi la vediam ritenuta non meno nell'epoca dell'anno 1617., in cui fu del feudo fatto l'apprezzo, che fino a' giorni nostri.

Per quanto poi riguarda la Macchia del Castello, la quale è composta da un demaniale scosceso attaccato alle mura del Castello, dal quale prende denominazione, convien ricordarsi, che il Castello di Muro era una fortificazione guardata in tempo degli Angioini da un Castellano regio, cui Carlo I d'Angiò diresse gli ordini dopo l'infeudazione fatta della Città, perchè consegnasse a Pietro Hugot la fortezza insiem cogli attrezzi da guerra. Nè bisogna omettere, che questa fortezza era tanto importante, e ben custodita, che Carlo di Durazzo v' inviò la Regina Giovanna sua prigioniera per quivi farla morire. Se dunque la Città di Muro era fornita di una fortezza in at-

attività, come mai potevano i terreni alla fortezza adjacenti essere appartenenza della Comune ? Dachè si conosce il mestier dell'armi è regola inalterabile, che al padron della fortezza si appartengano i terreni ad essa adjacenti, giacchè la gelosia de' forti non permette, che altri possegga immediatamente alla Piazza: E generalmente i proventi delle terre adjacenti alle fortezze formano parte dell'appannagio del Castellano. In effetti nell'inventario dell'anno 1408. dopo essersi descritto il Castello di Muro si parla di alcune terre ad esso adjacenti, la denominazion delle quali può averle il tempo cangiata, e si dice, che queste erano redditizie secondo il solito al Castellano della fortezza oltre a' gaggi (o sian soldi) ad essolui dalla Curia stabiliti. *Et quod prædicta, consueta reddere sunt Castellano Castri prædicti, ultra gagia stabilita supra per Curiam.* Egli perciò è da conchiudersi, che se al feudatario fu concesso il Castello, conseguenza della concessione della fortezza erano i terreni, che formavano unione con essa, e che per legge della guerra ricevuta presso tutte le nazioni non potevano formare la proprietà di un altro, che fosse stato diverso dal *Signor del Castello*. La ragionevolezza, ed il comun sentimento ci obbliga perciò a dire, che la Macchia del Castello formando l'approccio alla fortezza sia stata una pertinenza della Curia, mentre la Città fu nel demanio regio, e divenne un demanio feudale, tostochè la Città unitamente al Castello fu infeudata. L'Universitù non però è degna di scusa, perchè nell'ignoranza di tuttociò che le riguarda, ha seguito la regola sicura, ed universale in dire, che tutto era suo, e che di tutto per la baronevole potenza sia stata spogliata.

La qualità feudale di sì fatti demanj sempre più manifesta si rileva dall'istrumento antico dell'anno 1472., e dalla storia dell'avvenuto posteriormente coll'Università di Castelgradine. Nel testè citato anno si rileva dal sudetto istrumento, che Trojano di S. Mango era utile padrone della

della Città di Muro, ed Antonello di Geſualdo lo era della terra di Pietrapagana. Queſte due Univerſità coll'intervento de' loro riſpettivi Baroni nel dì 28. agoſto del mentovato anno 1472. per mezzo de' proccuratori loro ſtipolarono un iſtrumento. Ed è notabile, che Pietro de Amodio proccuratore dell' Univerſità di Muro interviene *cum conſenſu, et auctboritate Troiani de Santo Mango utilis Domini dictæ Civitatis ſibi authorizantis, ſuumque conſenſum, et aſſenſum præſtantis in toto præſenti contractu, & qualibet parte ſui:* ſiccome del pari Angiolo de Fugone proccuratore della Comune di Pietrapagana ſi coſtituì *cum auctboritate, et expreſſo conſenſu magnifici domini Antonelli de Geſualdo ipſius terræ utilis domini ſibi auctorizantis, ſuum conſenſum, & aſſenſum præſtantis in toto præſenti contractu, et qualibet ejus parte.* Or in queſto iſtrumento ſi legge, che tra gli abitanti della Città di Muro, e quelli di Pietrapagana eravi comunion di paſcolo ſul territorio di Caſtelgrandine, che framezzava i due feudi. Intanto avveniva, che *ſi animalia hominum Civitatis Muri extendebant, vel tranſibant ſtratam S. Antonii de Caſtrograndis ad paſcendum ſeu paſcua ſumendum, Baiuli Terræ Petræpaganæ, vigore eorum communitatis capiebant ipſa animalia pro diffidatis; et verſa vice, ſi animalia hominum dictæ Terræ Petræpaganæ extendebant, ſeu tranſibant contratam, quæ vadit ſupra petram de Canrozo, Baiuli dictæ Civitatis Muri, vigore communitatis prædictæ capiebant dicta animalia pro diffidatis.* Quindi fu, che per evitare gli equivoci, ed i diſturbi, che frequentemente avvenivano, ſi pattuì, che ſenza limitazione alcuna gli animali dell' una, e l' altra popolazione paſceſſero ſul territorio intero di Caſtelgrandine. Or chi non vede, che il dritto di comunione agli uomini di Muro ſul territorio di Caſtelgrandine naſceva dalla qualità del territorio di Muro, che ſi era demanio feudale aperto, e ſoggetto al dritto civico del paſcolo? Se il demanio foſſe ſtato aſſolutamente civico, la Comune non avrebbe avuto biſogno del con-

consenso del feudatario, per regolar l'esercizio del dritto del pascolo in comunione. Nè giova dire, che sievi il Barone come primo Cittadino intervenuto, perciocchè fin da quell'epoca era a' Baroni interdetto il mischiarsi in quel che riguardava assolutamente l'interesse dell'Università.

Questa qualità di demanio feudale aperto sempre più si rileva manifesta, se si pone occhio a ciò che avvenne nella lite con Castelgrandine. E sebbene di una tal lite introdotta nell'anno 1592, e risvegliata nel 1601 siesi dispersso il primo volume, pur tutta volta dell'attitazione avanza tanto, quanto basta per farci intendere, che il territorio di Muro, sul quale pretesero gli uomini di Castelgrandine la comunion del pascolo, era un demanio feudale aperto. In effetti fu la lite intimata non meno al Comune, che al Barone, secondo raccoglieſi dall'istanza dell'Università di Castelgrandine. Ivi si legge: *In Sacro Regio Consilio Universitas Terræ Castrigrandinis exponit, qualiter in causa quam habet cum Universitate Civitatis Muri, & illius illustri utili Domino* (1). Ed obbligata l'Università a dichiarar l'uso delle scritture presso gli atti presentate, nell'istrumento di dichiarazione disse: *In causa & lite vertente inter Universitatem præfatæ nostræ Terræ Castrigrandinis ex una, & Universitatem Civitatis Muri, et illius illustrem Dominum ex altera* (2). Nella proccura, che l'Università fece ad un tal Antonio Managlia, si legge, che lo costituisce proccuratore nella lite *vertente inter dictam nostram Universitatem Castrigrandinis, & Universitatem et illustrem Dominum Civitatis Muri*. In quell'epoca era pupillo il feudatario di Muro, e Dorotea Orsini madre e tutrice dello stesso, nell'atto che chiedeva il termine *ad impugnandum*, diceva: *Comparenti competit dictus terminus*

ad

(1) *Fol.* 191. *Volum.* I.
(2) *Fol.* 205. *Vol.* I.

ad impugnandum, uti utilis Domina dictæ Civitatis, cum tractatur de ejus principali intereſſe (1). Così del pari in un ricorſo dato dalla Comune di Caſtelgrandine al Vicerè per eſcludere l'acceſſo chiesto dalla Città di Muro, ſi legge. *Che la lite era coll' Univerſità, ed utile padrone della ſteſſa* (2). Ed in altro ricorſo della ſteſſa Univerſità ſimil linguaggio ſi adopra (3). Per l'oppoſto la Ducheſſa di Gravina e Conteſſa di Muro inſiſtendo per la impartizione del termine *ad impugnandum* diceva: *Come eſſendo intentata lite nel S. C. ad iſtanza dell' Univerſità di Caſtellograndе, pretendendo communità di paſcere, e legnare nelli territorj, e Boſchi demaniali feudali della ſupplicante nella detta Città di Muro.*

Corriſpoſe la ſentenza all'azione promoſſa dagli uomini di Caſtelgrande, la quale nell'anno 1641. a difeſa di Franceſco Marciano fu interpoſta tanto contra la Comune, che contra il Barone di Muro, come conveniva farſi trattandoſi di demanj feudali, ſu de' quali i cittadini di Muro vi aveano ſoltanto l'eſercizio de' dritti civici. Eccone la lettera: *Inter Univerſitatem, et homines Terræ Caſtrigrandinis, et Univerſitatem, et homines Civitatis Muri ab immemorabili tempore fuiſſe, & eſſe comunionem paſcendi, aquandi, lignandi, et pernoctandi in toto territorio dictæ Civitatis Muri, et in nemore dictæ Civitatis, aliiſque territoriis in actis deductis, et confinatis in libellis, rubricis, et articulis dictæ Caſtrigrandinis deſcriptis. Verum reſpectu immiſſionis animalium ad paſcua ſumendum, Univerſitates, earumque homines, cives, & habitatores Caſtrigrandinis, et Civitatis Muri ſe abſtineant a die 14. ſeptembris uſque ad primum ianuarii ſequentis quolibet anno, quoties arbores fructum afferant. Ideoque dictam Civitatem*

(1) *Fol.* 219. *Vol.* I.
(2) *Fol.* 222. *Vol.* 4.
(3) *Fol.* 223.

tem Muri, et ejus Comitalem Curiam, Miniſtros, et homines condemnandos eſſe, et condemnari debere, pro ut præſenti noſtra diffinitiva ſententia ipſos condemnamus, deſiſtendum a quavis moleſtia, & turbatione, ita ut liceat, et licitum ſit dictæ Univerſitati, et hominibus dictæ Terræ Caſtrigrandinis continuare poſſeſſionem ſeu quaſi lignandi, paſcendi, aquandi, et pernoctandi ſervata forma ſuæ petitionis fol. 134. in proceſ. mag. in dicto nemore, et territoriis prædictis, modo quo ſupra, abſque aliquo impedimento, ſeu moleſtia (1).

Contra sì fatta ſentenza, ne fu dalla Ducheſſa di Gravina prodotta l'iſtanza di reclamazione (2). Onde avvenne, che non eſſendovi gravame ſoſpenſivo per allora, ne fu ſpedito il mandato *de parendo*, nel quale riaſſumendoſi la prima ſupplica dell'azion prodotta per la promiſcuità ſi dice: *Intendentes illud declarari facere per veſtrum S. Conſilium, citata Civitate Muri, & ejus Barone* (3). L'Univerſità di Muro ſi dolſe parimenti della ſentenza colla reſtituzione *in integrum*, ma la ſentenza fu confermata. Finalmente non meno dalla Città di Muro, che dal Barone furono prodotte le nullità *per viam actionis*, le quali non furono mai più diſcuſſe. Or nella terza nullità ſta ſcritto: *Homines dictæ terræ Caſtrigrandinis expetierunt ab immemoriali tempore licentiam ab Univerſitate dictæ Civitatis Muri, ac Comitali Curia ipſius, lignandi, & paſcendi in nemoribus, & territoriis prædictis*.

Par che ſi poſſa perciò indubitatamente conchiudere, che ſe l'azion promoſſa fu contra il Barone, e gli uomini del ſuo feudo, ſe la ſentenza fu del pari contra il feudatario di Muro interpoſta, ſe i gravami finalmente furono non men dalla Comune di Muro, che dal Barone prodotti, il territorio,

(1) *Fol.* 233. *Vol.* I.
(2) *Fol.* 234. *Vol. I.*
(3) *Fol.* 237. *Vol. I.*

torio, del quale controvertivasi, riputar si dovette un demanio feudale aperto. Nè il veder fatta menzione in sì fatte nullità della licenza da impetrarsi dall' Università di Muro, può distruggere o intorbidare tale conseguenza; imperciocchè essendo l' Università la fidataria perpetua de' summentovati luoghi, come abbiam nel capo precedente rilevato, di necessità si dovea la sua licenza ottenere, perchè un estero venisse ad usar del pascolo, o del taglio delle legna. E perciò niente dalla lettera delle nullità risulta, che possa distruggere la qualità feudale de' mentovati demanj.

Ma questo sempre più risulta manifesto, se si faccia avvertenza alla difesa di Francesco Marciano, che fu l'avvocato dell' Università di Castelgrandine, la quale può leggersi nelle sue discettazioni forensi al numero 24 e 25. La Città di Muro, ed il suo utile Possessore in grado di gravame avverso la sentenza dicevano, che anche quando per lo addietro vi fosse stata tra i due feudi la comunanza del pascolo, perciocchè niuno poteva contra sua voglia essere astretto a vivere in comunione, intendeano sciogliere la promiscuità. Francesco Marciano per escludere questa eccezione rispose, che ciò non valeva quando la promiscuità nasceva per concessione del Sovrano, che la concessione sovrana si era negli articoli dedotta, perchè non si potesse riputar nulla la comunione, la quale *super bonis feudalibus processisse noscebatur:* e che sebbene esibito non si fosse il diploma della concessione sovrana, l' immemorabile prescrizione a sufficienza lo supponeva, e lo dimostrava: *Si vero tractamus*, ecco le sue parole, *de comunione jure conventionis, concessionis, & privilegii, ut in casu nostro, ubi fuit probatum, huiusmodi comunionem spectavisse, & spectare jure conventionis, concesionis, & privilegii, ut in articulis, & hoc casu dicendum est ex pluribus esse perpetuam.*

In casu autem de quo agebamus, licet non exhiberetur licentia, sive regius assensus, & privilegium, tamen ut diximus in præcedenti disputatione, fuit allegatum privilegium

& conceſsio regia, ſed deinde probata immemorabilis cum omnibus requiſitis; ex qua certum eſt non ſolum aſſenſum, & licentiam, ſed conceſsionem, & privilegium intelligi probatum, ac ſi in ſpecie fuiſſet exhibitum, cum ita judicari debeat de uno, quam de alio: dum immemoralis vim rituli, conceſſionis, & conſtituti habere dicitur (1).

Egli il valentuomo non difficoltava la qualità feudale de'demanj, e per ſoſtener la comunione avea negli articoli fatto allegare il privilegio, che ſecondo la teoria di que'tempi credeva dimoſtrato colla immemorabile preſcrizione. Ciò ſempre più appare manifeſto dal riflettere, ch' egli ſi valeva della deciſione 254 del vecchio Afflitto maeſtro de' feudi, nella quale ſi trattava di promiſcuità di paſcolo su demanj feudali aperti. Io ſono neceſſitato a quì traſcriverla per l'opportunità della difeſa: *Sæpe fuit iſte caſus in S. C. quod inter duo caſtra vel inter duas civitates eſt contracta comunio ſuper aquis, herbis, & paſcuis, lignis, & in tali comunione non intervenit aſſenſus regius, & ſic comuniter vixerunt per octuaginta annos. Demum una pars non vult ſtare in dicta comunione, & altera pars vult ſtare in comunione. Utrum ex poſſeſſione octuaginta annorum ſit quæſitum ei aliquod jus ſuper dicta comunione.*

In iſto Regno eſt declaratio Reginæ Joannæ II, quæ incipit PONDUS ÆQUUM, *quæ dicit, quod talis communio continet ſpeciem alienationis, quæ in feudalibus abſque licentia ſuperioris eſt penitus interdicta, & ideo talis communio non valet.*

Fuit dubitatum, utrum per præſcriptionem prædictam longiſſimam, allegato ſolum aſſenſu, dicta communio dicatur præſcripta, & non poſſit rumpi?

Dicebant quidam doctores de conſilio regio, quod textus in cap. primo §. præterea de cap. Corradi, qui dicit, nulla præſcriptione obſtante, intelligitur de præſcriptione longi temporis,

(1) *Marc. diſcept.* 25.

poris, non de longiſſimo, quia feudum inter privatos ut feudum, poteſt præſcribi præſcriptione longiſſima, quia per eam omnis tollitur actio . . . . .

Ego dicebam, quod iſta communio non eſt quota feudi, ſed eſt pars feudi, & pars feudi nullo tempore poteſt præſcribi, quia in dicta communione nullum eſt certum ſervitium taxatum.

Unde omnes domini votaverunt, quod dicta communio eſt ipſo jure nulla propter defectum regii aſſenſus, non obſtante dicta præſcriptione longiſſimi temporis.

Si tamen fuiſſet probata poſſeſſio centum annorum, vel tanti temporis, cujus initii memoria hominis non exiſtit, iſta præſcriptio operatur vim regii aſſenſus, & privilegii.

Ubi autem in communione prædicta interveniſſet regius aſſenſus, vel poſſeſſio centenaria, & poſtea unum ex dictis caſtris effectum eſſet inhabitatum, ut ſolet contingere in guerris, tunc dominus illius caſtri inhabitati poſſit dicere, quod non vult ulterius ſtare in communione, ut docetur in d. cap. PONDUS ÆQUUM.

Si vegga perciò, che le teorie tutte, ſulle quali fu fondata la ſentenza della promiſcuità del paſcolo nell'anno 1641, ſupponevano feudale la qualità del demanio.

Or ſe la cauſa agitata nel 1641 lo fu col Barone, e colla Comune di Muro; ſe la ſentenza fu contro di entrambi diretta; ſe eſſa fu interpoſta perchè fu creduto, che l'*immemorabile* ſuppliſſe la conceſſione ſovrana per la promiſcuità ne' demanj del feudo; il dubitare, che il territorio circoſcritto ne' limiti della ſentenza non foſſe feudale, è lo ſteſſo che opporſi alla verità conoſciuta. In effetti noi abbiam veduto, che prima della ſentenza ſuddetta, e pendente la lite della promiſcuità, il Barone terraggiava ſull' intero demanio di Muro a norma di ciò, che leggeſi nel rilevio del 1617 (1). E dopo interpoſta la ſentenza il ſuo poſ-

(1) *Si vegga la faccia* 58. *di queſta mia allegazione.*

poſſeſſo non fu interrotto, imperciocchè da due parlamenti uno del dì 8 maggio dell'anno 1639, e l'altro del dì 10. agoſto 1640 ciò manifeſtamente ſi rileva. Col primo l'Univerſità impoſe generalmente a tutti i coloni il dazio civico della decima del raccolto, ed abolì le collette per ſupplire a' peſi pubblici (1), e col ſecondo, mentre ſtabilì di cedere al Barone in iſconto di un ſuo debito la parte delle vettovaglie, che per ragione di sì fatto dazio civico eſigeva nel boſco di Capomuro, ed il frutto delle ghiande, che come fidataria perpetua quivi avea, appalesò che l'altra parte delle vettovaglie *jure terraticorum* al Barone ſi apparteneva. E pure il boſco di Capomuro era uno de' demanj ſoggetti alla promiſcuità del paſcolo cogli uomini di Caſtelgrandine.

Com'è dunque, che per effetto della ſentenza i luoghi caduti ſotto il dettame della ſteſſa, abbianſi a riputare demanj civici? Ciò è nato dall'aver ſuppoſto per vera una fallace teorìa, che non poſſa eſſervi comunion di paſcolo, ſe non ſopra demanj civici. Egli perciò è tempo di paſſare al ſecondo §. di queſto capo, e manifeſtare la falſità di queſta propoſizione.

§. II.

ALcune volte è accaduto, che per effetto di conceſſione ſovrana fieſi nella edificazione di alcuna terra conceſſo agli abitanti della ſteſſa, di potere liberamente *paſcere*, *acquare*, *e legnare* ſul territorio delle terre convicine, che al regio demanio ſi appartenevano ſenza pagamento di *plateatico*, *di affidagio*, *o di foreſtagio* alcuno, e ſi ſtabiliva così una comunion di paſcolo tra gli uomini di più terre demaniali. Avveniva in ſeguito, che ſiffatte terre ad altri s'infeudaſſero. La conceſſione, che il Sovrano faceva

(1) *Proceſſ. Comp. fol.*

in feudum, non distruggeva il dritto altrui precedentemente conceduto, ed ecco come que', che prima erano stati *demania curiæ* divenuti demanj feudali, restavan soggetti alla promiscuità del pascolo. E tra gli uomini di diversi feudi, che eransi separatamente, ed in diverse epoche conceduti, permaneva una comunanza di pascolo su' demanj feudali delle rispettive terre. Questo mio sistema non è ideale, ma discende dalle meditazioni, che su' registri Angioini possonsi fare,

La Terra di Mauli fu edificata, e fatta abitare dal Re Carlo I d'Angiò, ed agli uomini, che quivi la loro abitazione trasferirono, fu accordata *comunitas aquandi*, *lignandi*, & *pascuandi* sul territorio delle convicine terre del demanio regio, cioè Bari, Noa, Rutigliano, Conversano, Casamassima, Turi, Polignano, e Monopoli. Dall'epoca di Carlo I fino all'anno 1334, si era ben due volte siffatto dritto di comunione attaccato, ed i Maulesi si eran sempre richiamati all'offervanza del privilegio loro conceduto, che aveau fatto rintracciare ne' registri di quel Sovrano, e che con piena cognizion di causa era in lor beneficio valuto. Ma nell'indicata epoca dell'anno 1334 le Universitù de' summentovati luoghi, e Gualtieri Conte di Lecce, a cui la terra di Conversano erasi posteriormente infeudata, si fecero a contraddire per la terza volta a'Maulesi il dritto alla comunion del pascolo, Il Conte di Lecce tra gli altri credeva, che la ragion de' Maulesi fosse estinta colla infeudazione, e che niun dritto rappresentar potessero sul territorio feudale della sua Città di Conversano. Ma il Re Roberto suo zio ebbe per vero, che l'infeudazione del demanio di Conversano non avesse estinto il dritto, che sul territorio agli uomini di Mauli si apparteneva fin da' tempi del *demanio*; e dietro tutte le solennità giudiziarie decise, di doversi osservare la promiscuità in favore de' Maulesi, non ostante che il territorio di Conversano dietro l'infeudazione del Contado di Lecce

fosse

foſſe divenuto feudale (1). Ecco una promiſcuità tra diverſe terre, altre demaniali, ed altre feudali. Ed ecco come gli uomini di una terra finitima eſercitano il dritto di promiſcuità su i demanj del feudo confinante.

L'Imperador Federigo officiato dagli uomini di Precina, per compenſarli delle affettuoſe accoglienze a ſe, ed al ſuo imperial ſeguito fatte tutte le volte, che in quella terra andava, e dimorava, loro *in perpetuum gratioſe conceſſit, ut in tenimentis Civitatis Caſtellipagani, & S. Nicandri uti poſſint libere paſcuis pro animalibus ſuis, ſine affidatura, & jure aliquo exolvendo, & quod liceret eiſdem hominibus in tenimentis terrarum ipſarum libere ligna incidere, & habere ad uſum, & utilitatem eorum*. Or Carlo II d'Angiò avea conceduto *in feudum* alla Chieſa di Civita S. Maria da ſe fondata la Terra di Precina: e le due Città di Caſtelpagano, e S. Nicandro eranſi parimenti infeudate. Ciò non oſtante Carlo II con ſuo diploma confermò agli uomini di Precina il privilegio dell'Imperador Federigo. Ecco una promiſcuità di paſcolo un tempo tra tre luoghi del regio demanio, ritenuta anche quando tutti e tre divennero feudi. Può in conſeguenza eſſervi promiſcuità fra feudi diverſi su' terreni feudali aperti, ſenza che di neceſſità abbianvi ad eſſere demanj aſſolutamente civici (2).

Nel primo capo di queſta difeſa ſi è da noi rapportato il diploma, che ſi legge preſſo l'Ughellio della fondazione della Città di Troja fatta da Miniſtri Imperiali, che reggevano in Puglia gli avanzi del Greco Impero. In eſſo ſi legge ſtabilita una comunion di paſcolo. Or nell'epoca del Re Roberto avvenne, che gli abitatori di Troja ſponendo, che tal comunione loro competeva ſulle terre di Caſtelluccio, Valle Maggiore, Crepacordio, Ripalonga, Urſaria, e Ponte

(1) *Docum. LI.*
(2) *Docum. LII.*

Ponte Albaneto, si dolsero che i Baroni di siffatti feudi chiudevansi i loro demanj feudali, e gli escludevano dall'esercizio della comunanza, *non permittentes, quod exponentes ipsi eorum animalia, ut assuetum est hactenus, in territoriis, seu locis, depascant eisdem.* Il Re spedì una sua lettera conservatoriale, dalla quale si rileva, che non ostantechè le sopraesposte terre fossero a varj feudatarj concesse, pur tutta volta ritener si dovesse da que' di Troja la promiscuità del pascolo (1).

Gli uomini del Castello di S. Erasmo godevano del beneficio della promiscuità del pascolo su' territorj di Matera mercè l'annuo pagamento, che di due once d'oro facevano alla Camera del Sovrano. Re Ladislao nell' anno 1407., volendo in parte rilevarli, condonò loro sì fatto pagamento confermandoli il dritto della comunion che aveano, e di più gli concesse il dritto di promiscuità sulle terre di Gioja, e di Altamura (2). Lo stesso Sovrano in una carta segnata nello stesso anno 1407. mentre concede all' Università della Terza il dritto di promiscuità su' demanj di Castellaneta, ci assicura esser vecchio costume delle Provincie di Puglia, e specialmente in Lecce, l'ammettere la comunion di pascolo tra le varie popolazioni (3). Il che dipendea sicuramente dall'essersi le terre di queste Provincie un tempo appartenute al Principato di Taranto, e Contado di Lecce. Tra le terre dunque un tempo *demaniali* si è per espresso privilegio dal Sovrano concesso il dritto di promiscuità su' luoghi detti *demania Curiæ*. Si sono queste in seguito infeudate, ed i demanj della Curia son divenuti demanj feudali soggetti alla stessa promiscuità del pascolo, il cui privilegio non è rimasto distrutto dall' infeudazione.

Tal' altre volte è avvenuto, che da una baronia si sieno de' Ca-

(1) *Docum. LIII.*
(2) *Docum. LIV.*
(3) *Docum. LV.*

Caſali diſtratti, conſervandoſi intatto agli uomini, ed agli abitatori di eſſi il dritto civico, che prima ſull' intero demanio del feudo loro competeva. Roberto Conte di Loretello, e Padrone della Città di Bovino conceſſe nell' anno 1180. alla Chieſa di Bovino varj Caſali, e tra queſti il Caſale di Sambruo accoſto Montemuto, del quale ne deſcrive i confini, *cum hominibus ſi qui ſunt hodie, vel eſſe poterunt in futurum*. Accordò non però agli abitatori de' Caſali diſmembrati *preſentibus, et futuris plenariam poteſtatem et agro utendi, lignis, paſcuis, et omnibus aliis utilitatibus perpetuo in toto territorio Civitatis noſtræ Bibini libere, et abſolute, ſicut ipſius cives. Quæ quidem caſalia prædicta Bibinenſis Eccleſia in capite teneat, et immediate* (1). Ecco diviſo il territorio, formati diverſi feudi, e nata una promiſcuità di paſcolo ſopra demanj feudali.

Così del pari mentre Tancredi Conte di Lecce nell' anno 1181. concedè al Moniſtero de' SS. Nicola, e Cataldo varie terre unitamente al Caſale denominato Aureo, accordò che gli animali *ipſius Monaſterii per Univerſum demanium comitatus noſtri tam in paſcuis, quam in aquis jacentibus habere volumus comunionem abſque ulla moleſtia, & affidatione* (2).

E nel diploma del Conte Ogerio, e della Conteſſa Baſilia dell'anno 1193, mentre ſi concede alla Chieſa di S. Maria *de Fontibus totum tenimentum Caſalis Lungri*, ſi riſerba agli uomini del ſuddetto caſale il potere liberamente paſcere i loro animali *per totum tenimentum noſtrum* (3).

Nè mancano degli esempj, che il Governo per vedute di pubblica utilità, abbia in un ſito radunato gli uomini di diverſi feudi, i quali han portato, e ritenuto in comune l'e-

(1) *Ughell. Ital. Sac. tom.* VIII. *pag.* 256. *lit. C. D.*
(2) *Ughell. Ital. Sac. tom. IX. pag.* 74.
(3) *Ughell. Ital. Sac. tom. IX. pag.* 343. *lit. C.*

l'eſercizio de' loro dritti civici su' demani de' varj feudi, onde son partiti. Io ne addurrò un eſempio claſſico della edificazione di Civita Ducale avvenuta nell' anno 1340 ſotto il regnare di Carlo II. Gli uomini della Valle d'Introdoco, e de' Caſtelli Forcapetola, Rocca di Forno, Pendenza, Poggio Girardo, Pereſia, S. Rufina, Luniano, Valviano, Arpagnano, Cantalicio, ed altre ville, perciocchè eran ſituati su gli eſtremi confini del Regno, venivano per effetto della loro piccolezza, e diſunione giornalmente ad eſſere eſpoſti alle incurſioni, ed alle rapine degli eſteri, coſicchè tenendoſi quivi mal ſicuri erano per la maggior parte eſpatriati. Quindi fu, che chieſero a Carlo II. *uniri, & comunantiam facere in aliquo loco deſtinando a Domino Rege*. Onde avvenne, ch' eſſendoſi di ciò avuto trattato con Roberto Duca di Calabria figliuol primogenito del Re, e suo Vicario Generale nel Regno, fu deſtinato il monte denominato *Radicaria* nella ſteſſa Valle d'Introdoco, per quivi coſtruirſi la Città, che ad onor di Roberto portaſſe il nome di Civita Ducale. Ma perciocchè le terre erano a diverſi Baroni infeudate, gli uomini de' ſummentovati luoghi ſi offrirono di rifarli di tutto ciò, che di detrimento foſſe loro avvenuto per la traslazione d'eſſi, e per l'abitazione in comune, che andavano a fare in altro luogo. In effetti fu loro la dimanda accordata a condizione, che nel ſito della novella Città ſi trasferiſſero ſoltanto coloro, che di ſpontanea volontà trasferir vi ſi voleſſero, rimanendo gli altri ne' ſiti delle loro antiche abitazioni. Così fu, che ſurſe una Città demaniale, i cui abitatori ritennero i dritti civici del paſcolo ſugli antichi feudi di loro abitazione, e ne ſurſe una comunione cogli abitatori de' feudi ſteſſi, che attaccati alla località credettero di non dover abbandonare i proprj Lari, ed i Dei Penati (1).

Per

(1) *Doc. LVI.*

Per tutto ciò è manifesto, che il supporre civica la qualità del demanio, sol perchè si vegga tra diverse popolazioni promiscuo il dritto del pascolo, sia un error manifesto. Quel che io ho fatto rilevare colle carte del Regno, vien confermato da una legge del Regno istesso, qual si è il capitolo *Pondus æquum* della Regina Giovanna. Quivi si dice nettamente, che feudali erano le terre de' Castelli di Pietrapizzula, Casalbula, Monte Sabio, Ginestra, e Castelfranco, sulle quali si pretendeva, ch'esistesse una promiscuità di pascolo, la quale sul territorio del Castello di Pietrapizzula disabitato, contra voglia del suo feudatario, esercitar si voleva dagli uomini degli altri sopra enunciati feudi. La Regina Giovanna commise al Giustiziere della Provincia, che verificato avesse due cose, la prima se mai siffatta comunione si fosse illegittimamente contratta senza l'autorità del Signore del feudo, ed in tal caso ella ordinò, che dovendosi la promiscuità su' demani feudali riputare una specie di alienazione, la quale è proibita ne' feudi senza l'assenso del Signore diretto, avesse impedito, che ulteriormente gli uomini de' feudi convicini usassero del dritto di promiscuità sul territorio disabitato di Pietrapizzula, contradicente l'utile possessore di esso. *Tu præsens Justitiarie de communione præfata, quæ ponitur, diligenter inquiras, et si quidem ipsa minus legitime, sine auctoritate ejus, qui potuit, factam fore comperieris, cum talis communio alienationis speciem continere noscatur, quæ in feudalibus sine superioris licentia est penitus interdicta, inhibeas dominis seu patronis, et hominibus dictorum castrorum, quod in ipsa terra Petrepizulæ pascua sumere, vel ligna incidere, vel aliter uti ejus territorio sine voluntate ejusdem Angeli non præsumant.*

La seconda cosa, ch'essa ordinò, si fu, che nel caso rinvenisse legittimamente contratta tra i diversi feudi nel tempo ch'eran tutti del pari abitati, la suddetta comunione, perciocchè il feudo di Pietrapizzula si era già disabitato,

ed

ed in conſeguenza i feudi convicini ſi erano liberati dalla ſervitù attiva, che gli antichi abitatori di Pietrapizzula eſercitavano ſugli altrui demanj; a ſerbar l'eguaglianza dichiaraſſe eſtinta la comunione, e proibiſſe non meno a' feudatarj de' luoghi convicini, che agli uomini de' loro feudi l'eſercizio di ſiffatta comunione ſul territorio diſabitato di Pietrapizzula. *Et ſi forte ſſe inveneris communionem praedictam praeceſſiſſe legitime inter eosdem homines eorumdem caſtrorum, & habitatores, ſeu morantes in dicta terra Petrepizulæ, tempore initæ inter eos communionis ejuſdem, & nunc ipſam terram exhabitatam fore, & ab incolis totaliter derelictam. Quia perſonis deficientibus terræ præfatæ, & ab ejus habitatione ceſſantibus, ipſa ceſſaſſe probabiliter jam videtur, cum jus utendi communiter præfatis territoriis ex defectu, & receſſu hominum terræ ſit ſublatum. Et quod altera communio extabat æquale. Altera tamen præſumptio facit inæquale, eosdem dominos patronos, & homines dictorum caſtrorum in ſumendis paſcuis, & incidendis lignis in dicto territorio per pœnarum indictiones, & exactionem illarum, ſi in eas inciderint, & alia debita, & ſtricta juris remedia perſonaliter arceas, & compellas.* Siami per ciò permeſſo di conchiudere, che il volere arguire la qualità civica aſſoluta del demanio dalla ſola comunione, che ſievi ſtata tra due popolazioni è un intendere al roveſcio la ragion feudale del noſtro Regno. Or dalle coſe fin quì dimoſtrate è chiaro, che male a propoſito ſi cita la ſentenza del S. C., colla quale fu dichiarata la promiſcuità tra Muro e Caſtelgrandine, per dedurne la qualità civica de'demanj in quell'ambito compreſi. Può eſſervi beniſſimo comunione, ed eſſere i terreni demanj feudali, ſoggetti bensì all'eſercizio del dritto civico, o perchè la comunione ſia ſtata originata da conceſſione ſovrana nello ſtato del *demanio*, e ſieſi ritenuta anche dopo il cangiamento dell'infeudazione, o che per volontà del Principe le popolazioni di diverſi feudi, ritenendo i loro dritti civici su i riſpettivi demanj feudali,

li , ſieno ſtate unite , o finalmente per dismembrazione ſeguita di caſali dallo ſtato di qualche Baronìa.

Ma io mi voglio far più da vicino alla comunione tra Muro , e Caſtelgrande per ſempre più dimoſtrare , che sì fatta promiſcuità ha veduto l' alba de' ſuoi natali nella culla della feudalità . Il Comune di Caſtelgrandine nell' immaginare l'origine de' ſuoi dritti ſul territorio di Muro, diceva in uno de' ſuoi articoli (1): *Che la Città di Muro tiene vaſtiſſimi territorj , e boſchi circum circa la Città , ne' quali non tiene jus alcuno l' articolante , ſiccome per contrario tampoco la Città ſuddetta ha jus alcuno ne' territorj , e demanj dell' articolante ; ed in tanto li cennati territorj detti Boſco di Capomuro , Raja di S. Angelo , difeſa di S. Silveſtro , Manga di S. Angelo e Montagna di Piſterola , ſono comuni , perchè dipendenti dalle anticbiſſime diſtrutte terre denominate S. Varva , S. Pietro Appiagara , ed altre , delle quali vi è tradizione , che gli riſpettivi cittadini ſi fuſſero portati in Muro ed in Caſtelgrandine , e così accreſciuti a queſti i di loro demanj* . Così diceva l'Univerſità di Caſtelgrandine indovinando quel che aveva potuto accadere , e ſervendo alla ſua cauſa , che tendeva ad arrogarſi il dritto di condominio su i luoghi della promiſcuità .

Ma ecco non già quello che ha potuto eſſere , ma quello che effettivamente è ſtato . Il feudo di Muro per conceſſione fattagliene dal padre ſuo Carlo II. abbiam veduto che nell'anno 1309. poſſedeaſi da Giovanni d' Angiò Principe di Morea , e Duca di Durazzo . Or queſto Signore per moſtrarſi grato al medico Pietro Cazzulo dismembrò nell' anno 1316. dalla ſua Barouìa di Muro tre Caſali chiamati *Capitignano* , *Citerano* , e *Gavazzano* , e ne fece una infeudazione al ſummentovato medico ſuo familiare . *Tenore præſentium notum facimus univerſis* , (ſcriſſe Giovanni

I

(1) *Fol.* 568. *a t. Vol. II.*

ni d' Angiò nel ſuo diploma) *quod licet Caſalia Capitiniani, Citerani, & Gavaczani ſita in Provincia Baſilicatæ, quæ ſunt de noſtro demanio Baroniæ Civitatis noſtræ Muri pro annuo valore unciarum decem, & ſub ſervitio dimidii militis nobis, & heredibus noſtris proinde immediate præſtando, magiſtro Petro Carzulo de Neapoli, dilecto phyſico, & familiari noſtro, & legitimis ſuis heredibus, ſalvo regio beneplacito, & aſſenſu, in perpetuum duximus concedenda; nihilominus tamen ad integrum ſervitium pro dicta Baronia regiæ Curiæ debitum nos, & dictos heredes noſtros teneri aſſerimus, noſque ac dictos heredes noſtros ad præſtationem integri prædicti ſervitii faciendam præfatæ regiæ Curiæ expreſſe, ac libere obligamus*. Ed il Re Roberto ſuo fratello vi conceſſe l'aſſenſo, che leggeſi al foglio 28. del Regiſtro dell'anno 1316. ſegnato colla lettera B (1). Or queſti tre caſali diſmembrati ſotto il Re Roberto dalla Baronia di Muro, a' tempi del Re Ladislao dovevano già eſſer diſabitati, e ricaduti un altra volta nel demanio della Baronia. Imperciocchè nel più volte citato inventario dell'anno 1408. ſcritto ſotto il regnare del Re Ladislao ſi fa menzione di *Capitignano* come di un locale di campagna, nel quale vi eran le vigne redditizie alla Corte, ed un caſaleno. In eſſo ſi legge: *Robertus de campanca tenet vineam unam, ubi dicitur Capitignano . . . . . ſub redditu tarenorum duorum.*

Item caſalenum unum, ubi dicitur Capitignano Diogeſis Planelli juxta domum Colie Amodei, quod vacat.

Paſcutia Cirelli de Rizzia tenet vineam unam, ubi dicitur Capitignani ſub redditu tareni unius cum dimidio.

Così del pari del Caſale di Gavazzano ſi legge: *Item caſalenum unum cum orto ſitum in Caſali Gauzani, quod tenebat heres dicti Napolis juxta fontem, quod vacat.* Ed attualmente i ruderi di queſti due vecchi Caſali diſtrutti ſi

(1) *Docum. XII.*

ſi veggono eſiſtenti tra l'ambito del territorio preteſo comune da Caſtelgrandine.

Or quando anche ſulla ſtoria dell'avvenuto ſi voleſſe preſtar fede a ciò, che l'Univerſità di Caſtelgrandine diceva, eſſendo la popolazione di queſti tre Caſali diſtrutti paſſata ad abitare parte a Muro, e parte a Caſtelgrandine, induſſe ſull'ambito del terreno di ſua antica appartenenza il dritto di promiſcuità. Ma le terre, che da' tre mentovati Caſali ſi occupavano, eran demanj civici, o demanj feudali? Queſta dimanda è impertinente, ed inſolente, mentre nella conceſſione di Giovanni d'Angiò, e nel diploma del Re Roberto ſi legge: *De demanio Baroniæ Civitatis Muri, quam dictus Joannes a Curia noſtra tenet in pheudum, fore noſcuntur*. Ed ecco come ſpeſſo erra l'opinar degli uomini. Oltre a che non potendoſi per effetto delle antiche denominazioni, che ancora corriſpondono, controvertire in modo alcuno, che i luoghi dalla ſentenza compreſi nella promiſcuità, ſieno ſtati un tempo il terreno de' tre Caſali di Muro diſtrutti, non può eſſervi dubbio, che poſta la diſabitazione ſi debbano anche a norma del Capitolo *Pondus æquum* della Regina Giovanna riputare di aſſoluta qualità feudale. Io perciò conchiudo, che la cauſa del Duca di Gravina lungi dal temere una conſeguenza ferale per i ſuoi intereſſi dalla ſentenza di promiſcuità dal Conſiglio profferita nell'anno 1641., è anzi per l'oppoſto alla ſteſſa obbligata per dimoſtrare la qualità feudale de' terreni compreſi nell'ambito della comunione, la quale ſecondo la poſizione dell'iſteſſa Univerſità di Caſtelgrandine non nacque, che dalla diſabitazione de' diſtrutti caſali di Muro. Ma è tempo ormai, che io ſciolga la fede promeſſa, e paſſi nel terzo §. a narrare ciò, che avvenne dopo interpoſta la ſentenza di promiſcuità, ed a giuſtificare le tranſazioni, le quali formano lo ſtato ultimo del demanio di Muro, contro del quale la Comune ingiuſtamente ſi duole.

§. III.

SI è da noi al di ſopra accennato, che le nullità prodotte per via di azione non meno dall' Univerſità, che dal Feudatario di Muro, non furono mai più diſcuſſe, ed il proceſſo ci preſenta uno ſtato di ſilenzio ſino all' anno 1702. Queſta fu l' epoca, che in occaſione di alcune depignazioni fatte a' cittadini di Caſtelgrandine, ſi diè luogo a novelle controverſie. In detto tempo perciò ſi riſvegliarono le brighe con pretenderſi da' Caſtelgrandineſi la manutenzione nel pacifico poſſeſſo de' dritti loro acclarati colla ſentenza dell' anno 1641., e con una novella ſupplica del dì 9. giugno 1712. deduſſero, che la Montagna di Piſterola era compreſa tra la linea di confinazione del territorio ad eſſi promiſcuo, e chieſero in conſeguenza l' eſercizio del dritto civico ſulla mentovata Montagna. Per parte del Conte di Muro furon fatte delle oppoſizioni a ſiffatta pretenſione, ma dal S. C. nel dì 9. agoſto 1715. fu deciſo, che l' Univerſità di Caſtelgrandine foſſe mantenuta nel poſſeſſo di paſcere, acquare, legnare, e pernottare in tutt' i territorj deſcritti nella ſentenza del 1641., per la ricognizion de' quali ſi foſſe fatto acceſſo dal Commiſſario, e per riſpetto dell'erba ſtatonica, la quale dagli antichi rilevj appariva eſſere di pertinenza del Feudatario, ſi riſerbò la provvidenza viſto l' eſito dell' acceſſo. E' queſto quel decreto dell'anno 1715. che ſi vede nell' iſtanza dell' Avvocato Fiſcale citato, e la cui lettera è come ſegue: *Univerſitas Caſtrigrandinis manuteneatur in quaſi poſſeſſione paſcendi, aquandi, pernoctandi, & lignandi in territoriis Civitatis Muri ſervata forma ſententiæ prolatæ per S. C. ſub die 7. ſeptembris 1641. fol. 239., & comprehenſis intra fines in ſententia enunciatos, pro quorum recognitione accedat Dominus cauſæ Commiſſarius cum tabulario eligendo prævia buxola ſumptibus utriusque partis: ſalva proviſione facienda reſpectu prætenſæ herbæ ſtatonicæ Montanæ Piſte-*

ſterolæ, prætenſæ pro parte Illuſtris Ducis Gravinæ, viſo exitu acceſſus prædicti (1).

L'accesso dal S. C. ordinato in effetti seguì, e l'incarico fu disimpegnato dal Tavolario Parascandolo, il quale diede fuori la sua relazione nel dì 17. settembre dell' anno 1716., colla quale asserì, che la Montagna di Pisterola era compresa tra i confini de' territorj dichiarati promiscui colla sentenza del 1641. Ed è questa quella relazione del Tavolario, che l' Avvocato del Fisco parimente cita nella sua istanza. Or sebbene il Conte di Muro avesse chiesto la revisione di siffatta relazione da eseguirsi dal Primario, pur tuttavolta si vede, che senza darsi sfogo a tal domanda, essendosi proposta la causa nel Consiglio nel dì 14. giugno 1717. fu interposto un secondo decreto parimenti avvertito dall' istanza dell' Avvocato del fisco, che si legge disteso ne' seguenti termini; *Decretum interpoſitum per S. R. C. ſub die 9. menſis auguſti anni præteriti* 1615. *fol.* 395. *a t. vigore ſententiæ latæ ſub die 6. menſis ſeptembris* 1641. *exequatur etiam reſpectu Montaneæ Piſterolæ, tanquam comprehenſæ intra fines deſcriptos in ſententia prædicta, & explicando proviſionem reſervatam in dicto decreto, quod attinet ad jus herbæ ſtatonicæ, infra quatuor dies audiantur partes ſuper omnibus hinc inde prætenſis, & interim Illuſtris Dux Gravinæ manuteneatur in quaſi poſſeſſione juris fidandi pro dicta herba ſtatonica, deducto tamen uſu civium civitatis Muri, & civium Caſtrigrandinis cum eis communitatem habentium* (2).

Avverso dell' enunciato decreto produsse il Duca di Gravina il gravame delle nullità, le quali rimasero indecise, perciocchè una transazione conchiusa nell' anno 1722 fe tacere la lite. La Montagna di Pisterola era indubitatamente feudale, imperciocchè rilevasi dallo stesso apprezzo del-

(1) *Fol.* 395. *a t. vol.* 1.
(2) *Fol.* 588. *vol.* 1.

l' anno 1617, a cui l'Università di Muro si richiama, e dal vecchio rilevio dell' anno 1580, che il Feudatario di Muro vi esigeva il terragio, e la fida, le quali due cose formano la caratteristica indubitata del dominio territoriale. Era un dubbio se fosse un demanio feudale aperto, ovvero una separata appartenenza del feudo, perciocchè pendevano ancora non discusse le nullità prodotte avverso il decreto del dì 17. giugno 1717.: ed il Duca di Gravina avea dritto che si rivedesse ancora la relazione del Tavolario Paroscandolo. Il Duca di Gravina desiderava formar della Montagna di Pisterola una indubitata difesa feudale, e per ciò fare a norma delle leggi del Regno, immaginò di compensare non meno alla Comune di Muro, che a quella di Castelgrandine il preteso dritto civico, che sopra vi rappresentavano, ed ottenerne per le vie legittime la formale rinunzia. Quindi fu, che desistendosi dalla lite fu conchiuso un accomodo, i di cui principali articoli furono i seguenti.

Che l' Università, ed uomini di Castelgrandine rinunciar dovessero a' dritti di comunanza, e promiscuità sopra la Montagna di Pisterola, e che siffatta rinunzia restasse compiuta coll'assegnazione *in solutum* di tomola duecento di terreno, da darsi a Castelgrandine nella detta Montagna dalla parte confinante col territorio de' Castelgrandinesi, riserbandosi sulla detta estensione di terreno il solo esercizio della giurisdizione. Fu confermato similmente a detta Università il dritto di legnare per uso de' suoi Cittadini, come ancora di pascolare, acquare, e pernottare nella Manga di S. Angiolo, a condizione bensì che dall' esercizio di un tal dritto astener si dovessero i Castelgrandinesi nella sola difesa di S. Silvestro pendente la raccolta delle castagne quivi esistenti: come altresì fu loro vietato nella difesa suddetta d'incidervi albero di sorte alcuna. E finalmente furon promessi pagarsi al Comune di Castelgrandine duc. 1200. per compenso delle spese della lite sofferta,

ta. Questo accomodo ebbe la sua esecuzione, e fu ridotto in istromento del dì 27. aprile 1722.

Ma perciocchè il Barone avea promesso di far che gli uomini di Castelgrandine fossero tranquilli possessori delle duecento tomola di terreno loro assegnate, e dalla Montagna di Pisterola distaccate, ed egli nel tempo istesso desiderava rendere la Montagna di Pisterola esente da ogni qualunque servitù civica, si rivolse ad ottenerne da' Muresi la rinunzia. Perciò fu, ch' essendosi un tal dritto valutato per la somma capitale di ducati 800., furon questi dal Duca all' Università di Muro pagati col rilascio di consimil somma da' suoi crediti istrumentarj, e ne ottenne la cessione nel dì 1. agosto dell' anno 1712. E qui giova ricordare quel che nell' istromento fu avvertito, che il pascolo di Pisterola non interessava i Cittadini di Muro per la distanza dall' abitato, mentre la popolazione avea l'opportunità degli altri pascoli negli altri demaniali aperti confinanti all' abitato. Oltre a che siffatto pascolo per niente riputar doveasi in ordine alla Città di Muro, perchè la Montagna di Pisterola era quasi tutta fin dall'anno 1617 ridotta a coltura, ed il Barone per effetto del dominio territoriale vi terraggiava, secondo rilevasi dall' apprezzo. A ciò si aggiunga, che in quella piccola porzione che restava boscosa, ed atta a servire al pascolo degli animali, il Barone vi aveva dritto di concorrere cogli animali suoi, i quali minoravano la pastura de' Cittadini, e rendevano di minor valuta il dritto civico della Comune di Muro, ed in conseguenza la rinunzia a siffatto dritto fu giustamente compensata col capitale di duc. 800. Questi istromenti di convenzione, e di concordie furono nel Tribunal della Regia Camera presentati, ed ottennero l' approvazione giuridica dalle prammatiche del Regno voluta, alla quale sopravvenne in seguito il regio assenso. Il risultato perciò di siffatte transazioni fu in persona del Duca di Gravina il libero uso del suo demanio feudale intitolato Montagna di Pisterola, l' acquisto di tomola duecento

cento di terreno fatto dall' Univerſità di Caſtelgrandine, ed un capitale di duc. 800. pagato alla Comune di Muro. Tuttociò fu trattato, e conchiuſo con parlamento tenuto nel dì 9. giugno 1720., approvato dal decreto di eſpedienza della Regia Camera nel dì 24. marzo 1722., e con gl' iſtromenti ſtipolati tra il Poſſeſſore di Muro, e l' Univerſità di Caſtelgrandine, e tra lo ſteſſo Feudatario di Muro, e gli uomini del ſuo feudo, che ſon le carte, che nell' iſtanza del Fiſco ſi ſeguitano a mentovare.

Le leggi del Regno proibiſcono a' Baroni di formare ne' loro feudi novelle difeſe, e ſoltanto per eſſe vien loro permeſſo di ciò fare col conſenſo de' cittadini, e coll' aſſenſo del Sovrano. Così ſi legge nella prammatica dell' Imperador Carlo V. *Mandamus, ut in terris cultis ſive incultis, aut nemoribus ipſarum Univerſitatum, aut communibus Barones ipſi, aut alii utiles Domini, nullas defenſas, foreſtas, ſeu clauſuras facere poſſint ſine expreſſo conſenſu vaſſallorum, & vicinorum, communionem forte, aut jus aliquod in territoriis ſeu nemoribus ipſis habentium, & licentia noſtra, aut noſtri generalis Viceregis*. La Montagna di Piſterola in conformità di queſta legge vegliante del Regno, eſſendo prima un dubbio ſe foſſe un' aſſoluta appartenenza del feudo, ovvero un demanio feudale aperto, è divenuta indubitatamente una difeſa mercè il conſenſo de' cittadini, e l'aſſenſo del Sovrano. Ed in conſeguenza è ſotto la protezione, e la garanzìa delle leggi del Regno, le quali la metteranno a coverto delle intrapreſe fiſcali, ſecondo il dettame delle quali eſecutivamente ſenz' averſi conto nè delle tranſazioni, nè del decreto di eſpedienza, nè dell' aſſenſo, ſi dovrebbe non ſolamente aprire al libero paſcolo de' cittadini, ma darſi in piena, ed aſſoluta proprietà alla Comune di Muro, cambiandone così la natura da demanio feudale in demanio civico.

Per ciò farſi però dovrebbe non ſolo eſecutivamente annullarſi la tranſazione dell' anno 1722., ma sì bene quella ancora dell' anno 1740. Fu queſta l' epoca, nella quale in occaſione

de'

de'capi di gravezze dedotti dal Comune di Muro ſi riparlò della Montagna di Piſterola, per la quale quella popolazione ſempre inquieta non rifinava giammai di dolerſi. Su queſto articolo fu nella tranſazione del mentovato anno 1740. ſtabilito a queſto modo: *Inoltre ſi è convenuto circa le pretenſioni promoſſe dalli Cittadini di detta Univerſità ſopra la Montagna di Piſterola, ch' eſſendo queſta propria d' eſſo Signor Duca come corpo feudale, ſenza che detti cittadini vi abbiano fondamento di ragione, debba oſſervarſi quanto è ſtato ſtabilito, e convenuto nella tranſazione ſuddetta ſtipulata nel detto anno 1622. fra detta Univerſità, e cittadini, e il detto quond. Duca D. Filippo padre di eſſo odierno Signor Duca D. Domenico convalidata da decreto d' expedit, e regio aſſenſo, e accettata in pubblico parlamento da detta Univerſità colla conſecutiva oſſervanza ſin al tempo preſente, qual tranſazione eſſo Procuratore di detta Univerſità in nome della medeſima ſpontaneamente avanti di noi ave di nuovo ratificato, approvato, e emologato, ſiccome la ratifica, emologa, e approva giuſta la ſua ſerie, contenenza, e tenore, rinunciando con giuramento a tutte, e ſingole pretenſioni dedotte contro la medeſima tranſazione, con condizione però, che debba reſtar ferma a favore di detta Univerſità la partita dell' annui ducati trenta per la bonatenenza, e dell' annui ducati quaranta della fida dell' erba vernotica contenuta nella medeſima tranſazione ſtipulata in detto anno 1722. ancorchè l'Univerſità mutaſſe ſtato, e ſi faceſſe il cataſto. E di più che li bovi, ed animali vaccini de' maſſari, che lavorano in detta Montagna di Piſterola non poſſano impedirſi di paſcolare, quando fanno majeſe, o ſeminano ſecondo il ſolito, e li maſſari che preſentemente vi hanno le loro maſſarie col peſo del ſolito terraggio, poſſano formarle di fabbrica, come attualmente ci ſtanno.*

Per ciò che poi concerneva la qualità feudale degli altri luoghi demaniali compreſi nella promiſcuità dichiarata colla ſentenza dell'anno 1641., fu per queſti [oltre di quel

che

che abbiamo diviſato nel primo capo per la Montagna Grande, e ſue adjacenze] colla mentovata tranſazione conchiuſo a queſto modo: *Circa li terraggi, che ſi pretendevano eſigere per detta Univerſità con ſpogliarne eſſo Signor Duca nella Montagna Grande; e ſuoi demanj, boſco di Caponuro, difeſa Zapparrone, e Prato, eſſendoſi riconoſciuto, che nell' apprezzo, e rilevj eſſo Signor Duca ha la facoltà di terraggiare in toto territorio, per eſſer tutto il territorio demaniale feudale, feu demanio del feudo ſpettante al Barone, oltre di Piſterola, ch' è feudo proprio, e particolare della Comital Camera, e quello che ha l' Univerſità è per conceſſione del Barone, tantochè ſe ne trova nell' immemorabil poſſeſſo, e detta Univerſità medeſima che nell' anno 1646 ebbe biſogno d' imponere il peſo di altri terraggi nelli territorj di Lagomorto, e boſco di Caponuro, eſpreſſamente dichiarò, che aveſſe continuato la Ducal Corte ad eſigere detti terraggi, come dal parlamento fatto in detto anno 1646, dimodochè detto Signor Duca tiene a ſuo favore il titolo della conceſſione fatta dal Re Ferrante a Matteo Ferrillo di eſigere detti terraggi in detti, e in tutti gli altri territorj, e ne ha pagato, e paga li rilevj, e ſi è conoſciuta da detta Univerſità la giuſtizia di detta eſigenza; ſi è convenuto perciò anco a tenore dello ſtabilito, e convenuto in detto parlamento, ch' eſſo Signor Duca debba continuare nell' antico ſuo poſſeſſo, ſenza che poſſa eſſerne moleſtato, nè al preſente, nè per l' avvenire, a qual effetto eſſo Procuratore di detta Univerſità in nome della medeſima ha rinunciato alle pretenſioni dedotte, e che potranno dedurſi ſopra li terraggi ſpettanti ad eſſo Signor Duca, con condizione però, che ancora detta Univerſità poſſa continuare a terraggiare unitamente in Lagomorto, e boſco di Capomuro, come finora ha fatto, e in tutto, e per tutto come preſentemente ſi pratica, ſenza farſi alcuna innovazione dall' una parte, e l' altra.*

Lo ſtato adunque del demanio di Muro fino a queſta epoca

ca ſi era, che il Barone terraggiava nella parte coltivata della Montagna Grande, e ſuoi demanj, e l'Univerſità ne raccoglieva la ghianda nella parte boſcoſa, come fidataria perpetua, dandone al Barone la ſola decima parte, e ne'luoghi della promiſcuità con Caſtelgrandine vi poſſedeva il feudatario la Montagna di Piſterola ſcevra da ogni ſervitù di paſcolo, il terragio negli altri demaniali promiſcui, e le caſtagne nella difeſa di S. Silveſtro, vecchia appartenenza del feudo. Siccome in queſti ſteſſi demanj racchiuſi tra il perimetro della promiſcuità all'infuori di Piſterola, il Comune di Muro vi eſercitava il dritto colonico, e la ſervitù del paſcolo, e l'Univerſità di Caſtelgrandine il ſemplice dritto di acquare, paſcere, e pernottare.

Si durò in queſto ſtato fino all'anno 1755., quando i cittadini di Muro inoltrando ſoverchiamente le colonie ne' demanj della promiſcuità, levarono a rumore di bel nuovo il Comune di Caſtelgrandine, il quale credette, che non ſi doveſſero fare innovazioni nello ſtato de' demanj, perchè non veniſſero a mancare a' ſuoi cittadini i paſcoli ne' demanj promiſcui. E perciocchè riputò tradita la fede della convenzione chieſe di ripigliare i ſuoi dritti nell'intero demanio di Piſterola, S. Silveſtro, Raja di S. Angiolo, e Capomuro. Per l'oppoſto il Duca di Gravina, e l'Univerſità di Muro inſiſtevano per la eſecuzione della convenzione, ſoſtenendo che lungi dall'eſſerſi dato diſturbo a' cittadini di Caſtelgrandine nell'eſercizio de' dritti loro, altro non ſi era fatto che impedire l'inciſione degli alberi, e la devaſtazione de' demanj. Da ciò nacque, che dal S. C. a' 4. giugno dell'anno 1756. tra l'altro ſi ordinò: *Cives Caſtrigrandinis non incidant arbores fructiferas in locis contentis in conventione in actis deducta, tam intra, quam extra fines* (1). L'Univerſità di Caſtelgrandine ſi gravò di ſiffatto decreto con ſupplica di reſti-

(1) *Fol.* 44. *at. vol.* II.

ſtituzione *in integrum* , ed a queſta ſupplica di gravame cumulò la dimanda , di doverſi ad eſſolei compenſare il dritto del paſcolo eſtinto , mercè la coltivazione de' demanj , col pagamento della metà del terragio in ſuo beneficio (1).

Si andiede a diſcutere l'affare in grado di reſtituzione *in integrum* , e perciocchè ſi vidde , che la preſtazione che i coloni pagavano , era per metà dovuta a titolo di terragio al feudatario padron diretto del ſuolo , e per un altra metà all' Univerſità di Muro per cauſa del dazio civico impoſto col parlamento dell'anno 1636., perciò della preſtazion colonica ne fu ſequeſtrata la ſola quarta parte , eſſendoſi una metà riputata di aſſoluta ſpettanza del Barone , e l'altra quarta parte d' indubitata pertinenza dell' Univerſità di Muro . Ond' è , che fu fatto il ſeguente decreto : *Non eſſe deferendum petitæ in integrum reſtitutioni pro parte Univerſitatis Terræ Caſtrigrandinis . Verum ſi tam cives Univerſitatis Civitatis Muri , quam cives Univerſitatis Terræ Caſtrigrandinis urgentiam habuerint pro uſu ignis , & pro aliis neceſſariis eorum uſibus , incidendi arbores in territoriis , in quibus adeſt communio , prout ex actis , adeant magnificos Gubernatores dictæ Civitatis Muri , & dictæ Terræ Caſtrigrandinis reſpective , qui gratis de dicta urgentia ſe informent , & de ea conſtito dent gratis dictis civibus licentias in ſcriptis incidendi in præfatis territoriis communibus arbores virides infructiferas , & etiam fructiferas , exceptis quercubus , ſi infructiferæ ad eorum indigentiam non ſuffecerint , pro numero tamen juxta illorum indigentiam , & cum declaratione , quod inciſio fiat relictis virgultis arborum incidendarum , & poſita diſtantia inter unam , & alteram arborem incidendam , ne territoria prædicta formam nemoris amittant . Et non retardata exequutione dictarum licentiarum , de illis relationem faciant S. R. Ma-*

je-

(1) *Fol.* 58. *ad* 61. *&* 179. *vol.* II.

jeſtati, quas mittant magnifico Fiſci Patrono Regiæ Audientiæ Provincialis, ut illas S. R. M. tranſmittat. Si vero præfati cives etiam neceſſitatem habuerint incidendi arbores pro conſtruendo, vel ampliandis eorum ædificiis, ſimiliter de ea conſtito, dent eiſdem licentias gratis incidendi arbores pro numero juxta illorum indigentiam, & cum declarationibus ſupradictis, & ſuſpenſa exequutione dictarum licentiarum, de illis relationem faciant dictæ S. R. M. modo quo ſupra, & reales ordines expectent. Ceterum Univerſitates ſupradictæ in dictis territoriis communibus ſe abſtineant a ceſionibus vulgo ceſinæ ſub pœna ducatorum mille cuilibet ipſorum, & qualibet vice. Reſpectu vero terragiorum a ſerentibus in territoriis prædictis infra quatuor dies audiantur partes ſuper hinc inde deductis, & interim terragia prædicta ſequeſtrentur quoad quartam partem, & ponantur penes tutum tertium, donec viſo exitu termini per S.C. fuerit aliter proviſum. Et denique pro eo quod attinet ad prætenſam nullitatem, ſive reſolutionem tranſactionis initæ inter Illuſtrem Ducem Gravinæ, & dictas Univerſitates Caſtrigrandinis ſub die 27. menſis aprilis 1722. fol. 5. infra quatuor dies audiantur partes, ſalva proviſione facienda ſupra ſequeſtro in qualibet parte termini. Et interim non conficiantur ceſinæ in Montanea vulgo dicta Piſterola ſub pœna ducatorum biſmille reſpectu Illuſtris Ducis Gravinæ, & reſpectu aliorum ſub pœnis ſupradictis (1).

L' Univerſità di Muro avverſo di queſto decreto produſſe la reſtituzione *in integrum*, e deduſſe il dritto di comunione, e promiſcuità ſul territorio proprio di Caſtelgrandine (2); ma il S. C. con ſuo decreto de' 25. ſettembre 1758. dichiarò (3): *Non eſſe deferendum petitæ in integrum reſtitutioni pro parte Univerſitatis Muri. Verum ab*

(1) *Fol.* 171. *vol.* II.
(2) *Fol.* 174. *a* 176. *fol.* 413. & 420. *vol.* II.
(3) *Fol.* 437. *vol.* II.

inciſione ordinata in præcitato decreto S. C. arborum infructiferarum, & fructiferarum, prout in decreto prædicto exceptuantur etiam arbores fagorum, & cerrorum, in quibus tamen incidantur tantum rami inferiores, tempore quo arbores prædictæ fagorum, & cerrorum fructus pendentes non habent, ſervata in omnibus forma præcitati decreti S. C. Et viſa ſupplicatione fol. 413. infra quatuor dies audiantur partes ſuper prætenſa promiſcuitate pro parte dictæ Univerſitatis Civitatis Muri in territorio Univerſitatis Terræ Caſtrigrandinis.

Coſicchè reſtò conteſtato il giudizio, non meno per la riſoluzione dalla tranſazione dell'anno 1722., che per la promiſcuità preteſa dalla Città di Muro ſul feudo di Caſtelgrandine. Per l'oppoſto il Comune di Caſtelgrandine toſtochè vidde, che ſi pretendeva promiſcuità ſul tenimento proprio, con altra ſupplica deduſſe, che la promiſcuità non doveſſe reſtringerſi, e limitarſi a' ſoli luoghi deſcritti nella relazione del Tavolario Paraſcandolo, ma ſibbene ſull'intero territorio della Città di Muro a norma della lettera della ſentenza dell'anno 1641. (1). Su queſta dimanda fu anche impartito termine ordinario, il quale avvegnachè foſſe ſtato impugnato dal poſſeſſore di Muro, pur tuttavolta fu dal S. C. confermato (2). Queſti termini furon tutti compilati, ed in conſeguenza il proceſſo preſenta lo ſtato della quiſtione ne' ſeguenti termini. L'Univerſità di Caſtelgrandine chiedeva, che ſi foſſe dichiarata riſoluta la tranſazione dell'anno 1722., ed in conſeguenza deſiderava, che la promiſcuità, di cui godeva ſopra i demanj contenuti nella relazione del Paraſcandolo, ſi eſtendeſſe non meno ſulla Montagna di Piſterola, che ſull'intero territorio di Muro. Per l'oppoſto il feudatario, e gli uomini della Città di Muro ſoſtenevano la

(1) *Fol.* 439. *vol.* II.
(2) *Fol.* 455. *vol.* II.

la validità della tranſazione, ed il dritto di promiſcuità ſul territorio proprio di Caſtelgrandine.

E' giuſto non però, che io non ometta di dire quel, che avvenne in ordine al ſequeſtro della quarta parte de' terraggi. Il Duca di Gravina chieſe, che l'eſecuzione di tal decreto non ſi portaſſe ſopra i coloni della Montagna di Piſterola, nè ſopra quelli della difeſa di S. Silveſtro, i quali non eran ſoggetti al dazio civico impoſto ſulla raccolta delle biade, eſſendo a tal preſtazione ſoggetti i ſoli coloni di Capomuro, e Lagomorto. Ed in fatti ſi leggono due decreti, uno riguardante la Montagna di Piſterola, e l'altro la difeſa di S. Silveſtro. Nel primo ſta ſcritto: *Quod ſupradictum ordinatum ſequeſtrum vigore decreti S. R. C. exequatur, et debitæ exequutioni demandetur juxta ſui ſeriem, continentiam, et tenorem, excepto tamen ſuper territoriis ſitis in Montanea Piſterolæ poſſeſſa per Illuſtrem Ducem Gravinæ vigore præcitati inſtrumenti tranſactionis* (1). Nell'altro poi ſi legge: *Quod citra præjudicium jurium partium reſpectu territoriorum ſitorum in defenſa nomata S. Silveſtri, quæ prætenduntur immunia, et franca ab onere terragii, ſcriba S. R. C. Didacus Marra commiſſarius deputatus, non procedat ad ordinatum ſequeſtrum quartæ partis terragiorum ſuper dictis territoriis ſitis in ſupradicta defenſa S. Silveſtri, quæ in cataſto confecto per Univerſitatem Civitatis Muri apparuerint deſcripta uti franca, et immunia a dicto onere terragii. Et ſi forte ad ſequeſtrum frumenti, aut aliarum victualium recollectarum ab hujuſmodi territoriis proceſſum ſit, idem ſcriba reſtituat dominis frumenta, et victualia forſan ſequeſtrata.*

Fu avvertito non però, che nel perimetro di confinazione deſignato nella relazione del Tavolario Paraſcandolo vi erano de' terreni propri allodiali di pertinenza de' luoghi pii, e d'altri cittadini, i quali non aveano niente di comune

(1) *Fol. 479. at. vol. 2.*

co' terreni demaniali bridotti novellamente a coltura, e per i quali vi era la controversia con Castelgrandine. Quindi fu, che a' reclamori universali fu dal Commessario in data de' 2. ottobre dell' anno 1759 profferito il terzo seguente decreto: *Fuit provisum, & decretum, quod moniantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. R. C. super deductis hic praecitata supplicatione fol. 543. Et interim citra praejudicium jurium partium, facta per supraescriptum scribam Didatum Murra ex victualibus per eumdem sequestratis restitutione respectivis colonis quantitatum, quae debentur pauperis dominis territoriorum ratione affictus, seu census. Respectu sequestri quoad quartam partem terragiorum victualium collectarum a territoriis sitis in defensa S. Silvestri restituat respectivis colonis dictam quartam partem praevia adnotatione tatarum dictae quartae partis unicuique ipsarum, expressis nominibus, & cognominibus eorumdem, ac facta prius per eosdem respective obligatione de restituendo tatam praedictam ad omnem ordinem S. R. C. sub poena duc. 300 per quemlibet. Respectu sequestri quartae partis victualium recollectarum a territoriis positis infra fines communionis existentis inter Universitatem Muri, & Universitatem terrae Castigrandini vigore sententiae dicti S. R. C. de anno 1641, & possessis a nonnullis locis piis, aliisque particularibus, restituat dictam quartam partem illis, quorum territorium ex censu tantum dictae Universitatis Civitatis Muri, & non aliunde liquet esse immunia ab onere praestationis terragii. Quoad vero ad cetera territoria sita infra fines supradictae communionis debitae executioni demandet decretum S. C. pro sequestro quartae partis terragiarum victualium recollectarum in dictis cetereis territoriis, & deinde consignet penes tutum tertium, qui non sit vassallus tam illustris Ducis Gravinae, quam illustris Ducis Laviani, integram quantitatem dictarum victualium sequestratarum quoad quartam partem terragiorum in actis deductorum, cum illius obligatione de illas restituendo ad omnem ordinem S. R. C. sive praefati domini causae Commissa-*

miſſarii, quibus omnibus peractis ulterius non procedat, & ſtatim redeat ad hanc civitatem (1).

Ecco a che ſi riduſſe il ſequeſtro della quarta parte de' terraggi. Esso non riguardò ſe non che i luoghi novellamente ridotti a coltura, e per li quali li Caſtelgrandineſi ſi dolevano della minorazione del paſcolo, ſul quale avean dritto fondato mercè la ſentenza del 1641.

Intanto trovandoſi già compilato il termine riſpettivamente, fu propoſta la cauſa, e fu ben anche parlata in ruota dagli avvocati di tutti gl'intereſſati. Ma prima che ſi foſſe a deciſion venuto, fu trattata una ſeconda tranſazione tra il Conte, e l'Univerſità di Muro da una parte, e la Comune di Caſtelgrandine dall'altra.

Precedenti più ſeſſioni tenute amichevolmente, eranſi varj articoli ſtabiliti, e preciſamente: che in compenſo della promiſcuità, che l'Univerſità di Caſtelgrandine veniva a diſciogliere, doveſſe contentarſi di tomola 2000 di territorj, da darſele dal boſco di Capomuro, e della quarta parte di Piſterola, compreſi in eſſa gli tomoli 200, che furono aſſegnati alla detta Univerſità di Caſtelgrandine, mercè la tranſazione del 1722. Ma poichè ſi volle miſurare l'eſtenſione del detto boſco di Capomuro, e non ſi trovò aſcendere alla quantità di tomola 2000, ſi ſtimò convenire, che rimaneſſe eſſo aſſegnato per tomola 1600 *ad corpus tamen, & non ad menſuram*, come ſi ritrovava, e per compenſo degli altri tomoli 4000 accreſcerſele altri tomoli 200, oltre la ſuddetta quarta parte di *Piſterola*, e il dritto di poterſi Caſtelgrandine riedificare un molino diruto dentro il detto boſco di Capomuro. E quindi tutti gli articoli principali preſtabiliti, e confirmati anche con pubblici parlamenti, furono li ſeguenti.

I. Si rinuncii da ambe eſſe parti a tutti gli atti, decreti, e ſentenze precedenti, e che ſeguir potrebbero, ed altresì

(1) *Fol.* 549. *vol.* 2.

a tutte le pretenſioni, e dritti, che in qualſiſia altra maniera poteſſer naſcere, coſicchè non poſſano più da oggi in avanti avvalerſene.

II. Diſciogliendoſi in tutto, e per tutto la promiſcuità finora durata, e controvertita dall' Univerſità di Caſtelgrandine nelli territorj di Muro, e così pure rinunciandoſi da queſta ultima alle pretenſioni della ſteſſa promiſcuità in quelli territorj della prima, doveſſe l' Univerſità di Caſtelgrandine contentarſi dell' intero boſco di Capomuro della capacità di tomola 1600. già amichevolmente miſurato, e deſignato *ad corpus tamen, & non ad menſuram*, che ſe le cede, ed aſſegna *in ſolutum & pro ſoluto* colla proprietà, ed uſufrutto dalla detta Univerſità di Muro, ed Illuſtre Poſſeſſore, dimanierachè poſſano gli cittadini di Caſtelgrandine ridurlo a cultura, eſcluſi totalmente que' di Muro. Intendendoſi ſpecialmente conceduto, e permeſſo il diritto di redificare un molino diruto detto al Lagomorto, che trovaſi tra la detta eſtenſione, preſtandoſi dall' *Illuſtre* Duca di Gravina il conſenſo, ſenza però pregiudicare gli diritti feudali per gli altri molini, che poſſiede nella Città di Muro, e colla riſerva ſoltanto a pro del detto Illuſtre Poſſeſſore di Muro della giuriſdizione ſopra di detta eſtenſione di territorj, che ſi aſſegnano, e cedono a Caſtelgrandine. E come che tra detta eſtenſione del boſco Capomuro vi ſono taluni territorj de' particolari cittadini di Muro, coſtoro rinunciano, e cedono in beneficio di Caſtelgrandine ogni diritto, ed azione, obbligandoſene l' Illuſtre Duca di Gravina di ogni compenſo.

III. Similmente dall' Illuſtre Duca di Gravina ſi aſſegna, e cede all' Univerſità di Caſtelgrandine la quarta parte dell' intera Montagna di *Piſterola* con altre tomola 200. dippiù, colla facoltà di godere aſſolutamente ogni, e qualunque frutto, anco riducendola a coltura; da miſurarſi benvero coll' incorporarſi pria a tutta la tenuta di detta diſeſa di *Piſterola* gli tomoli 200., che colla tranſazione del 1722. furono aſſegnati dall' Illuſtre Duca di Gravina a Caſtel-

ſtelgrandine, e che oggi ella poſſiede, ſalva però la giuriſdizione in beneficio di detto Illuſtre Poſſeſſore di Muro.

IV. In eſtinzione di ogni, e qualſiſia altra pretenſione l' Illuſtre Duca di Gravina, e Città di Muro computano a quella di Caſtelgrande non meno la ſomma degli ducati 1200. pagati colla tranſazione del 1722., ma ben anco altri ducati 800, che prontamente, e nell' atto della ſtipula paganſi per metà dal citato Illuſtre Duca di Gravina, e per metà dalla detta Città di Muro, particolari, e Luoghi Pii.

V. Niſſuno compenſo affatto ſi è convenuto dar per le ſpeſe fatte nella preſente lite, perchè ciaſcuna ne ha ſofferte delle infinite. Ben vero le ſpeſe faciende circa l' interpoſizione di detto decreto *d' expedit*, ſtipula, ed ogni altro ſi debbano pagare per metà per cadauna.

VI. Che l' intero importo de' terraggi finoggi ſequeſtrato debba cedere aſſolutamente in beneficio della Città di Muro, particolari, Luoghi Pii, ed Illuſtre Duca di Gravina, ſenza averci affatto, che pretendere l' Univerſità di Caſtelgrandine.

VII. Che in ogni futuro tempo, che per parte di detta Univerſità di Caſtelgrandine, e di lei cittadini ſi controveniſſe a quanto ſi trova ſtabilito colla preſente tranſazione, doveſſe pria di tutt' altro reſtituire gli ducati 800, che riceve nell' atto della ſtipula, colli ducati 1200 pagatile colla tranſazione del 1722. E qualora ſuccedeſſe controvenzione per parte di Muro, Illuſtre Poſſeſſore, Luoghi Pii, e Particolari, non poſſano mai coſtoro pretendere la reſtituzione di detta ſomma, eſcluſo però l' importo de' ſequeſtri. Ed in detti caſi ſoltanto ripigliarſino le ragioni preſſo gli atti della preſente cauſa.

Giova quì non però riflettere, che ſiccome nella tranſazione dell' anno 1722 ſi trattava di dar compenſo alla ceſſione del dritto civico ſulla ſola montagna di Piſterola, così furono date all' Univerſità di Caſtelgrandine ſole moggia ducento, ed al Comune di Muro ducati ottocento. Intanto i re-

reſtanti demanj rimaſero ſoggetti alla promiſcuità de' Caſtelgrandineſi, e l'Univerſità di Muro ſeguitò a ritenere ſu di eſſi la ſervitù paſſiva del paſcolo. Per l'oppoſto poi nella tranſazione dell'anno 1768 ſi trattò di ſciogliere totalmente una promiſcuità, la quale era indubitata su i demanj deſcritti nella relazione del Tavolario Paraſcandolo, ed era legittimamente preteſa ſul reſtante intero territorio di Muro, non meno per la lettera della ſentenza, che dettava *in toto territorio Civitatis Muri*, che per la ragione di aver accolto Caſtelgrandine la popolazione de' caſali diſabitati di Muro, i quali ſe avean dritto ſpecifico sul proprio territorio, avean del pari ragione di eſercitare il dritto del paſcolo ſull'intero demanio feudale della metrocomia. Ond'era, che fin dall'anno 1641. per eſprimerſi queſto dritto generico ſull'intero territorio, e ſpecifico sul tenimento de' diſtrutti caſali, fu detto, *fuiſſe & eſſe communionem in toto territorio Civitatis Muri, & in nomine dictæ Civitatis, aliiſque territoriis in actis deductis, & confinatis in libellis, rubricis, & articulis dictæ Caſtrigrandinis deſcriptis*. Perchè dunque dal Comune di Caſtelgrandine ſi rinunciaſſe alla promiſcuità ſull'intero territorio demaniale della Città di Muro, che abbraccia l'eſtenſione di più di 28 mila tomolate, gli ſuron date tomole 2000. del boſco di Capomuro, e la quarta parte della Montagna di Piſterola. Or io domando di chi fu il ſacrificio in sì fatto rincontro? Certamente del Barone, il quale per render tranquillo ſe, e la ſua popolazione diſmembrò dal demanio del ſuo feudo tomola 20400. di terreno, e dielle in piena proprietà agli uomini di Caſtelgrandine. La Città di Muro per l'oppoſto mentre ſi aſtenne dall'eſercizio de' dritti civici ſull'additata eſtenſione di tomola 20400. liberò le reſtanti tomola 25600. del demanio feudale di Muro dalle pretenſioni, e dall'eſercizio della promiſcuità. E pure ſi han da ſoffrire le voci maligne della Comune di Muro, la quale vorrebbe far credere, che il Duca di Gravina ſi aveſſe per la ſeconda

conda volta redenta la difesa di Pisterola, compensando l'Università di Castelgrandine co' demanj civici della Città di Muro: ed in conseguenza desidera, che il feudatario a norma dell'istanza del Fisco esecutivamente uscisse fuori dalla difesa di Pisterola, e dagli altri demanj feudali descritti dal Tavolario Parascandolo, del pari che si è preteso sfrattarlo dalla Montagna Grande, e suoi demanj.

Non sarebbe però il valente Avvocato del Fisco trascorso a spiegare sì fatta istanza, se si fosse avvertito, che l'intero demanio di Muro consiste nella difesa Grande di tomola 40000, che l'Università si ha usurpato, e si gode; nella Montagna Grande di tomola 14mila, per la quale ha chiesto l'Avvocato del Fisco, che si astenghi dal terraggiarvi il Duca di Gravina, e ne' demanj descritti nella relazione del Tavolario Parascandolo denominati Pisterola, S. Silvestro, Manga di S. Angelo, Macchia del Castello, e Lagomorto, ne' quali nè tampoco permette l'istanza Fiscale, che il Duca di Gravina permanga. Coficchè il Fisco pretende non essendovi altro in Muro, che il Duca di Gravina resti spogliato del feudo, paghi tutti i pesi fiscali, e contento del nudo titolo di Conte di Muro si restringa a spedire una lettera patentale al suo Governadore. E quel *jus terragiorum*, che radica nel Conte di Muro fin dagli albori del feudo il dominio de' demanj culti, e quel *forestagio* che gli attribuisce il dominio utile de' boschi e delle foreste? tutto è svanito; non vi è più feudo: fuori il Duca di Gravina: si contenti del titolo di Conte di Muro: paghi l'adoa, ed il rilevio; e soffra il peso della dispendiosa giurisdizione. Io non però son sicuro, che l'Avvocato Fiscale messo a giorno del vero stato de' demanj di Muro; e loro estensione, e qualità, non voglia sulla sua istanza ostinarsi, anzi assuma il ragionevole impegno di conservare il feudo al Sovrano.

Mi si dica non però, come si apre l'ingresso alla lite, e si spoglia esecutivamente il Duca di Gravina dell'intero territorio del suo feudo, sol perchè la Comune il desidera?

Il

Il voler ſperimentare azioni eſtinte, e volerle ſperimentare eſecutivamente, non è che tentare un impreſa diſperata, e quaſi quaſi direi prenderſi gioco del magiſtrato.

E' coſa manifeſta, che per la ſuſſiſtenza delle tranſazioni, altro non richiegga il diritto, che due coſe: *ut qui tranſigit, quaſi de re dubia, & lite incerta, neque finita tranſigat* (1): e che per la tranſazione qualche coſa ſi dia, o ſi ritenga, o ſi prometta, di modo che *tranſactio nullo dato, vel retento, ſeu promiſſo, minime procedit* (2). Quando ſienſi in tal guiſa convenute le tranſazioni, allora come preſcriſſero gl' Imperadori Diocleziano, e Maſſimiano valgono egualmente che le coſe giudicate (3). Si reputano egualmente la tranſazione, e la coſa giudicata i due rimedj efficaci di terminar le liti. Su di queſto motivo l' Imperador Filippo negò l'ingreſſo ad una cauſa, che volea intentarſi dopo la tranſazione con queſto graviſſimo reſcritto. *Fratris tui filiis de paterna ſucceſſione, ac ſtatu, etiam nunc contra fidem ſanguinis, itemque placitorum, quæſtionem inferre parum probe poſtulas.* NULLA ERIT LITIUM FINIS SI A TRANSACTIONIBUS BONA FIDE INTERPOSITIS CÆPERIT FACILE DISCEDI (4).

Laonde nel diritto canonico, che nella forma de' noſtri giudizj è ſtato ricevuto più che il dritto romano, chiamanſi le tre eccezioni della tranſazione, della coſa giudicata, e del giuramento *exceptiones litis finitæ* (5). Di ciò ne reca il dottiſſimo Arnoldo Vinnio la ragione; *quia impediunt litis ipſius ingreſſum, id eſt, quia repellitur actor agere volens poſt tranſactionem factam, litemque jurejurando, aut ſententia judicis deciſam; quum aliæ exceptiones, quam-*

(1) *Comm. in l. 167 de reg. jur.*
(2) *L. 1 D. de tranſact.*
(3) *L. 20 C. eod.*
(4) *L. 10 C. eod.*
(5) *C. 1 & 2 X de lit. cont.*

quamvis perentoriæ ſint, veluti doli mali, pacti conventi, litis ingreſſum non impediunt (1). Ed è queſto così fermo, ed indubitato nel diritto, che quantunque la tranſazione ſieſi fatta per cauſa, da cui non veniva il tranſigente obbligato, niente di meno allegando coſtui in giudizio di non eſſervi ſtata cauſa della ſua obbligazione, non potrà eſſer inteſo, ſiccome determinaron gl' Imperadori Diocleziano, e Maſſimiano (2). Imperciocchè ſecondo il giuriſconſulto Pavolo, *ſi lis fuit, hoc ipſum, quod a lite diſceditur, cauſa videtur eſſe* (3).

Uniformi a queſte determinazioni del diritto ſono ſtate le deciſioni del noſtro foro. Può ſervir di eſempio a chicchеſſia la deciſione fatta dal Collaterale a relazione della Regia Camera rammentata dal reggente Revertera, con la quale ſi negò al fiſco l'azione da poter reſcindere una tranſazione, che per terminar la lite eraſi fatta con Vittoria Brancaccio, e fu coſtei aſſoluta. *Ratio deciſionis fuit*, dice il Revertera, *quia ad validitatem tranſactionis ſat eſt, quod inter tranſigentes fuerit lis, & res ſuper qua litigatur ſit dubia l. 1. ff. de tranſact. Immo etiamſi non ſit lis, tamen operatur eſſe, licet adhuc de facto, & non de jure* (4). Non vi è cagione in ſomma, per cui la tranſazione fatta una volta con buona fede, poſſa dapoi ſcinderſi. Contro quella negaſi l'azion reſciſſoria, anche ſul motivo di eſſerſi trovati dapoi nuov' iſtrumenti, i quali nel tempo della tranſazione non ſi ſapevano, egualmente che per ſimil motivo non può venirſi contro alla coſa giudicata (5). Solamente il diffenſo di ambe le parti tranſigenti: l'eſſerſi tranſatto con iſtrumenti falſi; e col mino-

(1) *Tract. de tranſact. cap.* 8 *n.* 4.
(2) *L. nec intentio* 23 *C. de tranſact.*
(3) *L. in ſumma* 65 §. 1 *D. de condict. indebit.*
(4) *Dec.* 340 *preſſo il de Marinis.*
(5) *L. ſub prætextu* 29 *C. de tranſact. l.* 4 *C. de judic.*

nore ſenza le debite ſolennità, ſi reputano per diritto i giuſti motivi da darſi adito al giudizio contro la tranſazione (1).

Quindi è che gl'interpetri più ſavj del diritto, e non uſi a crear nel loro capo nuove leggi ſciocche, ed erronee, han riprovato come un error manifeſto l'opinamento di que' dottori, che han voluto contra ogni ragione, e contro all'eſpreſſo dettame delle leggi, tirare alla tranſazione il rimedio della legge 2, e della l. 8 *C. de reſcindend. vendit.*, ſoſtenendo, che anche le tranſazioni ſi poſſano reſcindere per la leſione *ultra dimidium*, o almeno per la leſione enormiſſima. Per eſcludere cotal groſſolano errore baſtar potrebbe quello, che ho fin'ora detto intorno alla forza della tranſazione. Imperocchè eſſendo la tranſazione un modo da terminar le liti (2), ugualmente che il giuramento (3), ſiccome dopo eſſerſi dato il giuramento non di altro può quiſtionarſi, se non se per vederſi, se ſieſi, o non ſieſi giurato (4), così ancora terminata una volta la lite con la tranſazione interpoſta con buona fede, non dee cercarſi altro, che se ſieſi o non ſieſi tranſatto. Nè può avere altra ragione che queſta quel troppo grave, ed importante reſcritto degl'Imperadori Diocleziano, e Maſſimiano, col quale ordinarono *cauſa, vel lites tranſactionibus legitimis finitas, imperiali reſcripto reſuſcitari non oportet* (5). Nella medeſima guiſa parimente, avendo la tranſazione la ſteſſa autorità, che la coſa giudicata (6), sic-

(1) *L. ſi diverſa* 14 *C. de tranſact. l. nihil* 35 *D. de reg. jur. l. pen. C. de tranſact. l. non minorem* 20 *in fin. l. ſi majores* 25 *C. eodem.*
(2) *L. fratris* 72 *C. de tranſact.*
(3) *L.* 1 *&* 2 *de jurejur.*
(4) *L.* 5 §. 2 *D. eod.*
(5) *L.* 16 *C. de tranſact.*
(6) *L. non minorem* 29 *C. de tranſact.*

ſiccome queſta non può ritrattarſi col preteſto della leſione (1), così col medeſimo preteſto non potrà ritrattarſi la tranſazione; da che noi veggiamo eſpreſſamente ſtabilito, non poterſi ripetere *condictione indebiti* egualmente ciò che ſieſi pagato per cagion della coſa giudicata, che per la tranſazione (2). Ma quantunque come ho detto queſte generali ragioni ſien potentiſſime ad eſcludere il volgare errore, con cui ſi vuol tirare alle tranſazioni il diſpoſto nella l. 2, e nella legge 8 *C. de reſcin. vendit.*, niente di meno vi hanno nel diritto delle chiare ſpeciali ragioni ancora atte a perſuader qualunque uomo, meno che non aveſſe uno ſtravagante, e pirronico talento.

Egli è indubitato, che per diritto prima degl' Imperadori Diocleziano, e Maſſimiano era indefinitamente lecito a' venditori, ed a' compratori nello ſtabilire il prezzo *invicem ſe circumſcribere* (3). Coteſti Imperadori introducendo un nuovo diritto incognito all' antica giuriſprudenza, ordinarono con le dette leggi 2, e 8 *C. de reſc. vend.*, che colui il quale nel contratto di compera, e vendita ſia ſtato leſo oltre alla metà del giuſto prezzo abbia l' azione per la reſciſſion del contratto: ciocchè ad Accurſio piacque dovere aver luogo anche negli altri contratti di buona fede. Or tralaſciando la differenza che paſſa tra i contratti di buona fede, e la tranſazione, non può quel rimedio della legge 2 competere contro alle tranſazioni per la chiara ragione, che per reſcinderſi la vendita, dovendo ſtimarſi la leſion del prezzo, *quod fuerat tempore venditionis* (4) ch' è quanto dire nel preciſo tempo del contratto, queſta medeſima ſtima di leſione non

L può

(1) *L. 4 C. de re jud.*
(2) *L. 1 C. de condict. indeb. l. in ſumma 65 §. 1. D. eod.*
(3) *L. item ſi pretio 22 §. ult. D. locat.*
(4) *L. 8 C. de reſcind. vendit.*

può aver luogo nella tranſazione, la quale ſi fa per una cauſa futura, *ut a lite diſcedatur* (1).

Oltre a ciò ne' contratti di compera, e vendita può conſiderarſi la leſione, come quella che cade su di coſa, che ha certo prezzo. Ma qual certo prezzo può darſi al dubbio evento della lite, ch' è quello per cui ſi tranſige? Non vi è coſa più certa nella facoltà legale, quanto che incerto ſia l' evento di ogni lite; d' onde è nato l' adagio *habent ſua fidera cauſæ*. Onde alla cagione appunto del dubbio evento delle liti riflettendo il Vinnio ſcriſſe. *Quæ autem certa erit rei tam incertæ æſtimatio? Quæ dubia ſunt, ea certam æſtimationem non recipere, ait Ulpianus . . . imo vix eſt ut ratione comprehendi queat certa dubii litis eventus æſtimatio: fateor dubium eventum æſtimari poſſe . . . ſed nego, dubiis eventis certam poſſe conſtitui æſtimationem . . . ac proinde nec certa leſio dici poteſt, quæ ex hujuſmodi dubii eventus æſtimatione inducatur: & tamen certam eſſe læſionem oportet, & quidem contractus tempore præciſo inſpecto, ut locus ſit l. 2 & l. 8 C. de rei feind. vendit.* (2).

Le mentovate ragioni medeſime perſuadono ancora, che ſiccome la tranſazione non può impugnarſi per la leſione enorme, così neppur poſſa impugnarſi col pretesto della enormiſſima leſione, Imperciocchè non ſi può far certa ſtima della leſione nell' incertezza dell' evento della lite. Oltre a che queſto è ſtabilito eſpreſſamente nel diritto. Scevola propone il caſo di eſſerſi trovati iſtrumenti, da' quali ſi conobbe, che nell' eredità vi era ſtato più del quadruplo di quello, che l' erede fiduciario avea reſtituito per cagion del fedecommeſſo. Riſponde il giureconſulto, che può l' erede eſſer convenuto *fideicommiſſi nomine* alla reſtituzione del dippiù, purchè però tra l' erede, e colui, al

(1) *L. in ſumma* 61 §. 1. *D. de cond. ind.*
(2) *Tract. de trans. cap.* 8 *n.* 13.

al quale ſi doveva il fedecommeſſo, non ci ſia ſtata la tranſazione: poichè in tal caſo nega l'azione contro all' erede. *Heres* ſono le ſue parole, *qui poſt mortem ſuam rogatus erat univerſam hereditatem reſtuere* MINIMAM QUANTITATEM, *quam ſolam in bonis fuiſſe diebus, his quibus fideicommiſſum debebatur reſtitui. Poſtea repertis inſtrumentis apparuit* QUATRUPLO AMPLIUS *in hereditate fuiſſe: quæſitum eſt, an in reliquum fideicommiſſi nomine conveniri poſſit? Reſpondit ſecundum ea, quæ proponerentur, ſi non tranſactum eſſet, poſſe* (1).

Ebbene Bartolo aveſſe portato opinione di poterſi dare *certa ſtima* all' incerto evento della lite, niente di meno egli vien ripreſo dagli altri ſaviiſſimi interpetri, e da' più rinomati dottori del foro. Il reputatiſſimo Bullo ravvisò tanto ſconcia, e deteſtabile l' opinion di Bartolo, che giunſe a chiamarla *truffa* (2). E così chiamolla a ragione poicchè il ſoſtenere un errore pernicioſo, è cagione perenne d' infinite diſcordie, ed è lo ſteſſo, che diſtruggere il fondamento della buona fede, che dee conſiſtere nella oſſervanza delle convenzioni, e mettere in diſturbo tutta la ſocietà civile: onde il dottiſſimo Fabro non ſi rimaſe dal dire: *Et videtur dixiſſe, quod oportuit, qui* STOLIDAM *hanc Bartoli* SUBTILITATEM, TRUFFAM *appellavit* (3).

Nè è da trarſi per eſempio alle tranſazioni la dottrina ricevuta, che la leſione enormiſſima faccia dichiarar nulla la vendita, conſiderando in quella il dolo, che diceſi *re ipſa*. Imperocchè per la coſa venduta è faciliſſimo il ſaperne il ſuo valore; ma per la tranſazione, che ſi verſa ſul dubbio evento della lite è impoſſibile l' indagarſi la certa ſtima. Chiamò impoſſibile pruova il Cumano quella, che cer-

(1) *L.* 78 §. *ult. D. ad Trebell.*
(2) *In l. Lucius* §. *ult. D. ad S. C. Trebell. in* 8 *appoſit.*
(3) *De err. pragm. decad.* 8 *err. X. n.* 6.

cherebbesi fare dell' enormissima lesione sofferta nella transazione (1). Impossibile chiamollo ancora il Peguera (2).

Et ratio quidem ea esse videtur (soggiugne il nostro Odierna, che con somma dottrina escluse il pretesto della lesione enormissima), *is quidem, dum dubius eventus dependet ex decisione litis; quisnam erit, qui certum aliquid de ea re poterit æstimare? cum videamus varium esse judicum opiniones, & modo unam, modo aliam proferri sententiam. Nonne videmus innumeras causas ejusdem articuli diversimodo determinatas. Nonne videmus quotidie fieri paritates votorum in decidendis causis alias decisis? Et hoc non aliam ob causam, nisi quia, ut dixit Ulpian. l. item si unus §. principaliter ff. de arbitr. & not. glossa ibi in v. dissentiant, varia sunt hominum ingenia, quibus nihil magis innatum, quam dissentiendi facilitas, cum in jure nihil certius sit, quam certum non esse litis eventum, sed valde incertum, & dubium l. quidem quod debetur ff. de pecul.* (3).

Ancorchè si dicesse, che la lite transatta fosse stata evidentemente ingiusta, pure da tale evidente ingiustizia della lite non può rilevarsi l' enormissima lesione dice il Graziano, perchè tal volta la lite ingiusta si vince, e la giusta si perde: *Non est attendendum, an jus sit clarum, quia sæpissime visum fuit, amitti per sententiam judicis causas nullam habentes dubitationem, in quibus proferuntur sententiæ, ut vulgo dicitur de jure cervellitico* (4).

Per la qual cosa tutt' i grandi uomini han detestata, non solo come erronea, ma ancora come perniciosa al pubblico bene la opinion di coloro, i quali han detto, che per ca-

(1) *In l. si quis cum aliter n. 7 dig. de verb. obligat.*
(2) *Dec. 22 n. 7.*
(3) *Controv. forens. cap. 27 n. 11 & seq.*
(4) *Tom. 5 discep. cap. 851.*

cagion di enormiſſima leſione poſſan le tranſazioni impugnarſi. Conobbero di fatti le peſſime conſeguenze di un errore, che non ſi riduce ſolo ad una cattiva interpetrazion del diritto, ma porta ancora ſeco la deplorabile conſeguenza di ſuſcitare un fonte ineſauſto di liti, e con la loro potenza legislatrice lo diſtruſſero ne' loro ſtati i prudenti Sovrani. Ciò fecero in Francia il Re Carlo IX, ed in Savoja Emmanuele Filiberto, i quali *prætextu immodicæ, adeoque enormiſſimæ leſionis, dummodo neque vis, neque dolus adſit tranſactiones reſcindi vrohibuerunt* (1).

Preſſo di noi non vi è legge ſpeciale dello ſtato, che nieghi l'azione contro alla tranſazione, che ſi voglia impugnare per cauſa di leſione, o enorme, o enormiſſima; ma in mancanza dello ſpeciale ſtatuto ſiam noi obbligati ad oſſervare il jus comune. Di fatti il S. R. C, ne' felici tempi di Matteo d' Afflitto giudicando, ſecondo il preſcritto delle leggi civili, negò l'ingreſſo al giudizio, che voleaſi iſtituire per impugnare una tranſazione, rigettando come erronea l'opinion di Bartolo. *Contraria opinio eſt verior, & pro hoc facit, quia tranſactio inducta eſt, ut ſit litium finis. Et ſic S. C. votavit contra opinionem Bartoli* (2). Adunque se a colui, che voglia venir contro alla tranſazione, allegando qualunque leſione, niegaſi l'azion dal dritto, le pretenzioni dedotte dalla Comune di Muro contro la fede delle tranſazioni debbono aſſolutamente rigettarſi.

Ma che diremo se ſiffatte azioni foſſero reſiſtite ancora dalla coſa giudicata?

A giudicare queſt' ultima eccezione baſta ricordarſi; che dopo eſſerſi preſentato il parlamento della tranſazione tra il Duca di Gravina, e gli uomini del ſuo feudo nel Tribu-

(1) *Fabro de err. pragm. dec.* 8 *error.* X *n.*8. *Domat. Lois civil. l.* 1 *tit.* 15 *ſect. n.* 5.

(2) *Afflict. dec.* 220. *n.* 3.

nal della Regia Camera, il Tribunale, dato il curatore all' Univerſità, ed adoperata eſatta cognizion di cauſa, profferì il ſuo decreto, col quale approvò la tranſazione, preſtando la ſua giudiziaria autorità, *Regia Camera declarat, quod expedit, ac proinde liceat ſtipulare inſtrumentum ſervata forma concluſionis in actis præſentatæ, pro quo effectu ſuum interponit decretum, & judiciariam præſtat auctoritatem*. Coteſto decreto della Regia Camera non ſolo non fu impugnato con alcun richiamo delle parti, ma fu anzi dalle parti medeſime accettato, ed eſeguito; eſſendoſi in conſeguenza dell' accordio dato eſecuzione alla tranſazione. Dunque il decreto paſsò in giudicato per riſpetto di tutte le parti tranſigenti, cioè tanto per riſpetto del Duca di Gravina, quanto per riſpetto dell' Univerſità di Muro.

Ma la eccezion della coſa giudicata ſi reputa per dritto la più potente di tutte, e tale, che non permette, che più ſi eſamini quella controverſia, la quale ſia ſtata una volta deciſa con ſentenza non ſoſpeſa da alcun rimedio legale fra le medeſime parti. Queſto importa il reſponſo di Giuliano rapportato da Ulpiano. *Julianus lib. 3 D. reſpondit exceptionem rei judicatæ obſtare, quotiens eadem quæſtio, inter eaſdem perſonas revocatur* (1).

Di fatti, come l' iſteſſo Ulpiano diſſe, la coſa giudicata ſta in luogo di verità: *res judicata pro veritate accipitur* (2). Onde a ragione ſcriſſe il dottiſſimo interpetre Diodoro Tuldeno. *Fortiſſima omnium eſt exceptio rei judicatæ, per quam repellitur quis a diſceptatione ejuſdem controverſiæ, quæ contra ipſum ſemel deciſa fuit ſententia nullo remedio juris ſuſpenſa l. 3 loc. cit. hoc tit. Nec alioqui actum agendo, & de eadem re fruſtra tribunalia fatigando, auc-*

cto-

(1) *L. 3 D. de except. rei judicatæ l. ſi quis 7 §. & generalite 4 D. eodem.*

(2) *L. 207 de reg. jur.*

floritas jurisdictionis eludatur, litibus ſine termino identidem reſuſcitatis, & ſententiis ſeipſas repugnantia elidentibus l. 6 hoc tit. (1).

Se dunque non può negarſi, che la lite antica nel Conſiglio promoſſa, era l'iſteſſa, che la preſente: che le parti eran le ſteſſe: e che la Camera, precedente cognizion di cauſa, profferì il ſuo decreto autorizante la tranſazione; ne deriva la neceſſaria conſeguenza, che per la ſteſſa lite non ſia da dare aſcolto all'Univerſità di Muro, la quale rinunciando le ſteſſe coſe, pretende revindicar tutti i demanj feudali, ed eſſere nel poſſeſſo di quelli eſecutivamente reintegrata, proponendo azioni in lei totalmente eſtinte, non men dalla tranſazione, che dalla coſa giudicata.

Or ſe queſte ſono le diſpoſizioni della legge, io mi auguro che ove il Tribunal della Camera non voglia per una mal inteſa economia diſtruggere la feudalità intera della Città di Muro, non debba il Duca di Gravina temere lo ſpoglio del feudo in ſeguito di tre ſolenni tranſazioni roborate del decreto di eſpedienza di queſto Supremo Tribunale, e dell'aſſenzo del Sovrano.

CAPO III.

AZIONE DEL DUCA DI GRAVINA.

Della Difeſa Grande.

OR prima di paſſare innanzi alla difeſa, ed uſcire dalle quiſtioni riguardanti il territorio di Muro, io reputo, convenevol coſa al metodo con cui debbonſi le materie trattare, il parlare dell'azion dedotta dal Duca di Gravina in ordine alla difeſa che ingiuſtamente l'Univerſità ſi go-

(1) *Comm. in tit. de except. rei judicatæ cap. 1 num. 1.*

gode. Matteo Ferrillo Conte di Muro, nell'anno 1495 concedette agli uomini della ſteſſa una diſeſa, unicamente per uſo de' bovi aratorj: Nè altra utilità in effetti l'Univerſità ne traſſe, giacchè comparisce, che nell' avvanzo dell' erba vi abbia il Barone, uſando del ſuo dritto dominicale fidato. Or queſto privilegio del Conte di Muro Matteo Ferrillo chiamaſi dall' Univerſità una cartaccia. Andiamo a vedere, ſe eſſa lo ſia. Siffatta carta ſi vede traſcritta dal libro intitolato *Regiſtro dell' anno* 1586, *e* 1587 fatto d'ordine di D. Lucrezia del Tufo Conteſſa di Muro. In queſto libro vi ſon cinque capitoli di grazie, e concessioni fatte dal Conte Matteo Ferrillo, delle quali n'è attualmente l'Univerſità in poſſeſſo. Or il primo di essi contiene per l'appunto la concessione della diſeſa per uſo de' bovi aratorj de' cittadini. L' Avvocato dell' Univerſità attacca l'estratta di ſiffatto privilegio. Ella è così ſcritta: *Eſtracta eſt præſens copia a privilegio in pergameno exiſtente penes magiſtrum Giuratum dictæ Univerſitatis, per quem fuit præſentatum, & eidem reſtitutum, & facta collatione concordat, & cum regiſtro Comitatus Curiæ diverſarum rerum fol. 86., ſiſtente penes Illuſtrem Dominum ſupradictum. Salva ſemper &c.*, la carica d' invidia, e conchiude, che questa ſia una *carota*, che *qualche faccendiere* diede ad intendere a' Duchi di Gravina. Non biſogna però eſſer facile a formar giudizio ſulla falſità delle carte. Queſta carta è ſoſtenuta da' documenti pubblici irrefragabili, che non ne laſciano dubitare. La Città di Muro avea come tuttavia tiene l'archivio delle carte di ſua pertinenza, le quali conſegnavanſi con una minuta eſatta deſcrizione di eſſe da maſtro Giurato a maſtro Giurato. Or in uno di cosiffatti iſtromenti di conſegna ſi vede deſcritto, ed annotato il privilegio del Conte di Muro Matteo Ferrillo, riguardante la conceſſione della diſeſa per i bovi aratorj de' cittadini. Eccone le parole: *In primis un privilegio in carta di coiro del ſignor Conte Manzeo Ferrillo in beneficio di eſſa Città di*

Mu-

Muro, continente molti capi cioè la concessione della difesa grande, che comincia dal Piatano fiume fiume, & esce alla strada di Calauro, donde si va a Buccino, lo vallone de Recupo, & altre confine, PER SERVIZIO DELLI BOVI, E D'ESSI CITTADINI. Ed è rimarcabile che sì fatti confini corrispondono esattamente alla difesa dall' Università oggi posseduta.

A tutto ciò si aggiunga, che nel rilevio dell'anno 1580 si vede rapportata la rendita di siffatta difesa per le fide fatte in esse nell' erba sopravvanzata al pascolo de' bovi de' cittadini. Quivi sta scritto: *Fide fatte quell' anno alla difesa concessa per la 6. a donata per il qu. Illustre Mazzeo Ferrillo Conte di Muro alla detta Città nell' anno 1491 sita in detto territorio juxta suoi notorj confini, per duc. tre.* Nè diverso linguaggio si vede usato nella rivela, e discussione del rilevio dell'anno 1658. Ivi è scritto: *Dalla detta per la fida della difesa de' bovi domiti de' Cittadini 1 2 10.* Sembra perciò innegabile la concessione di Matteo Ferrillo Conte di Muro fatta al Comune di quella Città nell' indicato anno 1495.

Ma perciocchè siffatta concessione è una dismembrazione del demanio feudale, fino a che l'Università non metterà fuori l'assenso, reggerà sempre la rivoca dal Duca di Gravina fatta, e la revindica pretesa in forza della costituzione del Regno *Constitutionem divæ memoriæ*. Che se poi riuscisse all' Università presentar l'assenso impartito alla concessione, allora si farà sottratta al fulmine della rivoca, ma sicuramente non potrà della difesa usare, se non per l'uso conceſſole de' bovi domiti de' cittadini, e dovrà tutto l' avvanzo della rendita rilasciare in beneficio del possessore del feudo, al cui demanio la difesa indubitatamente si appartiene.

CA-

CAPO IV.

TERZO GRAVAME,

De' crediti inſtrumentarj.

LA Città di Muro, perchè al Duca di Gravina niente affatto avvanzaſſe nel ſuo tenimento, non contenta dello ſpoglio dell'intero territorio feudale, che ne' ſuoi deliderj ſi contiene, è paſſata ancora ad attaccare i crediti iſtrumentarj del Barone, ed ha fatto iſtanza procederſi di nuovo alla liquidazione, e diſcuſſione di eſſi, ed intanto ſoſpenderſi il pagamento delle di loro annualità; importantino duc. 1068 all'anno. Ma quando la tranſazione, ed il giudicato non baſtano a render tranquillo un poſſeſſore, vi ſarà altro titolo nelle ſocietà civili, col quale garantirſi dalle inſolenti pretese delle anime torbide?

Quest'azione dedotta dal Comune di Muro è cotanto ardita, e procace, che lo ſteſſo degniſſimo Avvocato Fiſcale ha creduto di non doverla interamente appatrinare, ed ha ſpiegato la ſua iſtanza ne' ſeguenti termini.

ISTANZA FISCALE.

PRo contentis in tertio capite reſpicientia exactionem annuorum duc. mille, & ſexaginta octo pro cauſa creditorum inſtrumentariorum, inſtat impartiri terminum ordinarium, non impedita interim exactione, ſervata forma inſtrumenti conventionis anni 1740, facta tamen per dictum Illuſtrem poſſeſſorem obligatione de ſtando juri, & judicatum ſolvendo, viſa exitu dicti termini,

Ma perchè s'impartiſce un termine *contra fidem tranſactionis?* Non ſarebbe dell'alta economia della Camera l'adottare le regole della giuſtizia, e riſpettando le tranſazioni impedire, che le Univerſità ſi diſpendiaſſero nelle liti manifeſtamente ingiuſte? Siffatti crediti furono nelle lite dell'

an-

anno 1740 pienamente esaminati, discussi, e giustificati. L' Università li confessò nella transazione, ed il Tribunale vi giudicò sopra nella impartizione del decreto di espedienza. Oggi si pretende, che si ritorni da capo a piatire per lo stesso oggetto, non perchè si allegasse ragione da far credere, che i crediti non fossero veri, ma sol perchè l' attaccare tutto ciò che il Barone possiede, e repristinare tutte le liti legittimamente sopite, *seculum vocatur*. Il Tribunale della Camera non però ispira colla sua saviezza tanta confidenza nel petto de' litiganti, che il Duca di Gravina si lusinga, di non dover vedere contestato un giudizio una volta terminato colla transazione, e col giudicato.

CAPO V.

QUARTO GRAVAME.

Della Bagliva di Muro.

TRa gli altri capi di gravezze dedotti a nome del Comune di Muro vi ha quello, col quale si è preteso, che l' Università più non paghi i duc. 350, che il Barone dal 1740 sinora, dice l' Università, le ha estorti per le pene dell' immondezze della Città, quandocchè l' esiger siffatte pene, essendo di giurisdizione della Portolania, che all' Università si appartiene, contra ogni ragione indebitamente abbia fatta detta esazione, e perciò si è chiesto ancora, che il Barone fosse astretto a restituire quanto per detto tempo ha esatto.

ISTANZA FISCALE.

L'Avvocato Fiſcale del Real Patrimonio ha ſpiegato ſu queſto capo la ſeguente iſtanza Fiſcale.

Reſpectu quarti capitis pro exactione annuorum ducatorum tercentum quinquaginta pro pœnis vulgo immundezze ſub nomine bajulationis. Viſis appretiis feudi Muri anni 1617, ex quo inter corpora jurisdictionalia, & feudalia non apparet deſcriptum jus Portulaniæ fol. 23. proc. Compromiſſi. Relevio anni 1530 fol. 252. atti correnti. Fide reddituum Univerſitatis Muri fol. 85. citato inſtrumento conventionis anni 1740 fol. 1. atti di documenti, ac ceteris actis.

Inſtat decerni quod Univerſitas Muri utatur jure ſuo pro exercitio juris Portulaniæ, etiam ſuper immunditiis, juxta tamen inſtructiones Regiæ Cameræ, & officiales Baronis non ſe ingerant in cauſis ad eamdem jurisdictionem Portulaniæ pertinentibus. Reſpectu vero juris Bajulationis inſtat explorari in publico colloquio ſervatis ſervandis convocando voluntatem Civium, an velint continuare conductionem integri juris, & jurisdictionis Bajulationis, et copiam dicti parlamenti ad regiam Cameram tranſmitti. Et interim citra præjudicium jurium Univerſitatis pro minori quantitate, non impedit dari ordines, quod Univerſitas prædicta faciat depoſitum apud acta pro nunc dictorum ducatorum tercentum quinquaginta.

Ma perchè ſi poſſa in breve far idea di queſta controverſia io dico, che le pene dell' immondezze furon legittimamente aggregate alla Bagliva di Muro, e che ne' ducati 350 eſtaglio dell' affitto perpetuo della Bagliva, ſi contiene non meno l' eſtaglio della Bagliva; che il compenſo dell' antica quiſtione, ſe la Portulania in Muro foſſe corpo feudale, ovvero univerſale.

Il Tribunal della Regia Camera non ignora, che la voce *Baiulatio* nell' epoca de' Sovrani Angioini importava il compleſſo di tutte le rendite del Feudo, unitamente alla baſſa giurisdizione, che chiamavaſi *Bancum Juſtitiæ*. L' Archi-

chivio della Regia Zecca conſerva tutti gli affitti de' feudi devoluti, e le liſte di carico, che davanſi a' Credenzieri delle Provincie per l'eſazione delle rendite di que' feudi, che commettevanſi *ad Credenciam*, cioè a dire in amminiſtrazione. Dalla lettura di queſte carte ſi rileva, che ſotto al titolo *Gabella Bajulationis* ſi comprendevano tutte le rendite feudali, unitamente al *Bancum Juſtitiæ*. E ciò era, perchè dicevaſi Bagliva tuttociò, che ſi eſiggeva per *Baiulos*, i quali nell' epoca di cui parlo, erano i collettori univerſali delle rendite demaniali, e feudali, e ſiccome nella liſta delle rendite feudali, nelle informazioni di quel tempo vi ſi legge *Jus plateæ*, ſecondochè leggeſi nell' informazione di Muro, quindi è avvenuto, che in alcuni feudi ſieno rimaſte ſotto la denominazione di Bagliva, la Piazza, o qualche altro corpo, la cui eſazione ſia piaciuto a' riſpettivi poſſeſſori farla *per Bajulos*.

Nella Città di Muro vi era antica quiſtione, che ſi agitava nell' anno 1740., ſe la Portolania foſſe un corpo di appartenenza feudale, ovvero di quel Comune. E ſe alla Portolania iſteſſa ſi apparteneſſe l' eſazion delle pene dell' immondezza, che per altro per iſpecial capitolazione in Muro era alla Bagliva anneſſata. Soſteneva il Barone, che foſſe ſuo il corpo della Portolania; il negava l' Univerſità. Intanto il Barone in forza di antiche Capitolazioni roborate di Regio Aſſenſo (1) eſigeva la pena da' cittadini, che buttaſſero delle immondezze nella pubblica ſtrada; per mezzo de' Bajuli. In effetti in quelle Capitolazioni della Bagliva ſi legge: *Item quod quilibet debeat proicere mondicias, & omnes alias ſordes in loco fiſſo, & determinato per Bajulos, Magiſtrum Juratum, &*

(1) *Fol.* 225. *Proceſſ. S. R. C., & fol.* 72. *&* 84. *Proceſſ. Compromiſſi.*

Sindacum ipſius Civitatis , & qui contra fecerit ſolvat vice qualibet Curiæ Bajulorum tarenum unum ,

Or ad oggetto di terminar la lite, colla tranſazione dell'anno 1740. si diede all' Univerſità l' intero corpo della Bagliva per duc. 350., ritenendoſi il Barone la ſola eſazione della piazza, del paſſo, e dell' attitazione, e fu rinunziato al corpo della Portolania, il quale fu ceduto all' Univerſità. Ecco le parole della tranſazione : *Decimo, Che la Portolania ſpettaſſe all' Univerſità in quanto all' altre giuriſdizioni, eccettuando però ſempre quello delle immondezze, nelle cauſe delle quali procedere doveſſe la Corte della Bagliva di eſſo Signor Duca, e ſi doveſſe eſigere la pena a favore delle capitolazioni di eſſa, atteſo che dette immondezze ſpettavano al detto Signor Duca. E perchè ſi era conoſciuto per iſperienza, che l' eſazione di dette pene, ed accuſe riuſciva aſſai ſenſibile al popolo, che veniva poſto in continue anguſtie dalli Baglivi, e perciò volendo detta Univerſità ſollevare li ſuoi cittadini da dette anguſtie, e regolar in miglior forma l' eſigenza delle medeſime, avea prégato detto Signor Duca di volerle concedere in locazione perpetua detta eſigenza delle dette immondezze, accuſe de' neri, de' danni dati in campagne, ſiepi, difeſe di vigne, riſtoppie, ſcannaggio, ed altro; con riſerbarſi ſolamente detto Signor Duca l' eſazione della piazza, e de' paſſi, delle querele, e di tutti gli atti, che attitavano colla intiera giuriſdizione, con corriſponderli annui ducati trecentocinquanta, e ſebbene da tutto l' intiero corpo, ed eſigenza di detta bagliva detto Signor Duca ne ricavaſſe l' affitto certo di annui ducati cinquecento quaranta, e dalla piazza, e paſſi, querele, ed atti, appena ſi poteva ricavare annui ducati centocinquanta, che uniti alli detti ducati trecentocinquanta facevano la ſomma di duc. cinquecento, dimodochè eſſo Signor Duca veniva a perdere certamente annui ducati quaranta dall' affitto enunciato ſolito da farſi in ducati cinquecento quaranta, con tutto ciò per quiete de' ſuoi ſudditi, e per far loro coſa grata*

era

era condiſceſo di dare in perpetua locazione a detta Univerſità la detta eſigenza per detta ſomma d' annui duc. 350. *con riſerbarſi ſolamente la piazza, paſſi, querele, ed atti di ſopra enunciati con la totale giurisdizione, con dover cedere tutto il reſto, che veniva compreſo nell' eſigenza di detta Bagliva. Anzi per far coſa maggiormente grata a detti ſuoi fedeli vaſſalli, benchè conſeguiſſe ogni anno il detto affitto di duc.* 540. *franchi da ogni ſpeſa, che ſi pagava a proprio conto dal conduttore, con tutto ciò aveſſe dovuto promettere di pagare detta ſpeſa detto Signor Duca di proprio, aſcendente quaſi ad altri annui duc. cinquanta per la mercede dovuta al Giudice, e Conſultore della medeſima, e giurato, carta, caſa, e carboni, ſenzachè detta Univerſità aveſſe da ſoccombere ad alcuno di detti peſi, e ſolamente doverſi pagare detti duc.* 350. *de contanti ogni anno. E per miglior regolamento, e maggior ſollievo di detti vaſſalli ſi era ſtabilita, e concordata la taſſa di eſigerſi dalla Corte di detta Bagliva, cioè per le querele grana quindeci l'una, benchè ſecondo il ſolito ſi eſigeſſero grana* 25. *per ciaſcuna, con reſtar ad arbitrio di chi querela d' andare in detta Corte della bagliva, o del Governadore, e per l' acceſſi, queſti non ſi poteſſero più fare, ſe il danno non arrivaſſe alla ſomma di dodici carlini, e quando arrivaſſe alla detta ſomma, che doveſſe farſi l' acceſſo extra mœnia, doveſſero pagarſi carlini ſette alla Corte, incluſovi l' apprezzatore e giurato, e quando ſi faceſſe intra mœnia grana* 35. *benchè prima ſi faceſſe l' acceſſo per qualſiſia picciola ſomma, e ſi pagaſſero per ogni acceſſo carlini dieci, e mezzo.*

Ad intendere la giuſtizia di queſta convenzione convien premettere, che la Bagliva di Muro, eſſendo una delle Baglive privilegiate del Regno, eſtende la ſua attitazione oltre alla cognizione de' danni dati, ed è un corpo giurisdizionale di cauſe maggiori, fino ad abbracciare ſotto di se la cognizione delle cauſe ordinarie. Perciò per non recare una ferita alla giurisdizion feudale, il poſſeſſore

del feudo si ritenne la esazione delle querele d' ingiurie, e l'esazione dell' attitazione, e l'Università venne ad avere l'esigenza delle pene dell' immondezze, dell' accusa de' neri, de' danni dati in campagna, delle siepi, delle difese delle vigne, delle restoppie, e lo scannaggio.

Da ciò è chiaro, che gli ann. duc. 350. non sono compensativi della sola esazione delle pene per causa delle immondezze. Ma sono il compenso della grave, ed interessante lite ceduta a favor dell' Universitù, se fosse, o no la Portolania di pertinenza del Barone, o pure della Comune, e de' sicuri dritti della Bagliva relativi alle esazioni delle pene dell' immondezza per ispeciali capitolazioni alla Bagliva annessate, alle accuse de' neri, e de' danni dati in campagna, siepi, difese di vigne, restoppie, e scannaggio.

Ciò premesso di che si duole l' Università di Muro? Essa colla precitata transazione ha riceduto dalla lite, ed è divenuta tranquilla posseditrice del corpo della Portolania. Ed oltre a ciò, introita per titolo di affitto perpetuo tutt' i proventi del corpo della bagliva, menocchè la piazza, e l' attitazione delle cause maggiori. Ed a colpo di occhio si vede, che dalla Bagliva di Muro affittata alla Università non mancano, che due rami, i quali formano due corpi separati, e distinti nelle altre Baglive del Regno. La Piazza è un corpo feudale distinto, e separato, di cui si trova fatta distinta, e separata menzione in tutte le carte del feudo di Muro; incominciando dalla informazione fiscale presa in occasione di fissare la tassa del servizio militare dietro la concessione fatta da Carlo I. al Francese Pietro Ugoth. Nè la estensione della giurisdizion bajulare alle cause maggiori fa mancare alla bassa giurisdizione della Bagliva di Muro tutt' i proventi, che gli sono annessi, ed i quali sono nelle mani dell' Università. Perciò concludo, che l' Università di Muro pagando ann. duc. 350. è venuta ad acquistare nommeno il corpo della Portolania, che quello della Bagliva defi-

ni-

nito, e circoſcritto ne' limiti regolari e ſoliti delle altre Baglive, ed al Barone non n'è rimaſto, che la piazza, e la cognizione delle cauſe maggiori, le quali formavano l'ulteriore eſtenſione della Bagliva di Muro privilegiata, oltre alle ordinarie Baglive attitate nel Regno.

Sembra dunque chiarito l'equivoco, che ſi vorrebbe far naſcere, e tolta l'aria di eſtrema oppreſſione, che ſi vorrebbe dare a queſt'annua preſtazione; ch'eſiggi cioè il Duca di Gravina ſulle immondezze del ſuo feudo annui duc. 350., e nel tempo iſteſſo ſoddisfatto il queſito da qualche votante fattomi, come ſi ritrovaſſe la Bagliva di Muro parte in mano dell'Univerſità, e parte in mano del Barone. Il Duca di Gravina ne' 350. duc. ann., che ſi obbligò pagare l'Univerſità per titolo di affitto, credette di compenſare il dubbio della lite per ciò che riguardava il corpo della Portolania, e di eſigere l'eſtaglio della Bagliva, che egli concedeva all'Univerſità in affitto, circoſcritta, e limitata, a norma delle altre Baglive del noſtro Regno; e ritenere per ſe la Piazza, il paſſo di poi abolito, l'eſazione delle querele per cauſa d'ingiurie, e la cognizione delle cauſe maggiori, coſe tutte eccedenti l'ordinaria eſtenſione della Bagliva. Ma paſſiamo innanzi a vedere le ulteriori doglianze dell'Univerſità di Muro.

CAP. VI.

QUINTO ED OTTAVO GRAVAME.

Delle fide mozze, e del jus lignandi.

Riuſcì all'Univerſità di Muro nell'anno 1740 di fare abolire per via di convenzione l'annua preſtazione di ducati 37. 2. 10, la quale era il prezzo della fida perpetua alla ghianda nella Montagna di Muro, ſotto lo ſpecioſo preteſto, di non eſſer giuſto, che il Barone prendeſſe la

decima delle ghiande, ed eſigeſſe nel tempo iſteſſo il *jus glandandi*. L'ignoranza delle neceſſarie cognizioni feudali fece sì, che il Barone contento della decima cedeſſe all' Univerſità il *glandatico*, non oſtante che deſcritto ſi vedeſſe nello ſtato diſcuſſo dal Reggente Tappia. Ora ha tentato di abolire le preſtazioni del *jus lignandi*, e *delle fide mozze* ſul territorio di Gravina, indici manifeſti di quel vecchio *jus foreſtagii*, che ha ſempre accompagnato i poſſeſſori di Muro. Queſta volta non però non gli è riuſcito. In effetti nell'iſtanza del Fiſco per quanto concerne queſto capo ſi legge.

ISTANZA FISCALE.

PRo exactione annuorum ducatorum quinquaginta pro jure lignandi, & aliorum ducatorum viginti ſex pro fidis vulgo fide mozze. Viſo citato inſtrumento convenzionis anni 1740, *inſtat impartiri terminum ordinarium, non impedito interim ſolutione ſervata forma dictæ conventionis, facta tamen per dictum Illuſtrem Poſſeſſorem obligatione de ſtando juri, & judicatum ſolvendo, viſo exitu dicti termini.*

Del termine che vuole impartito l'Avvocato del Fiſco io a ragione mi dolgo, perchè credo, che il Duca di Gravina, dopo tanti ſacrifizj fatti con tre giuſte tranſazioni, abbia acquiſtato un dritto permanente a quella pace, e tranquillità, che la conteſtazione de' novelli giudizj gli farebbe perdere. Nè credo di dovere annojare il Tribunal della Regia Camera con ripetere le coſe dette nel primo capo di queſta difeſa per giuſtificare l'eſazioni del *jus lignandi, herbandi, & fidandi*, nelle quali ho ſcritto a ſufficienza. Come altresì mi aſtengo dal ripetere ciocchè nella fine del terzo paragrafo ſta detto per legge in giuſtificazione delle tranſazioni, e delle coſe giudicate.

CAP.

CAP. VII.

SESTO, SETTIMO, E NONO GRAVAME.

Della Taverna, della condotta delle mole alla macina de' molini, e del Capitanio Dottore.

IO chiudo ſotto un ſol capo tre articoli di preteſe gravezze, del pari che l'iſtanza del fiſco l'ha racchiuſi in un ſol paragrafo, e per impegno della brevità baſtantemente tradita traſcrivo l'iſtanza del Fiſco, dalla quale nitidamente ſi rileva, coſa ha preteſo l'Univerſità per gli accennati tre capi di gravezze.

ISTANZA FISCALE.

Quoad ſextum, ſeptimum, & nonum capita pro exactione annuorum ducatorum quadraginta duorum pro jure prohibendi tabernas, aliorum ducatorum triginta quinque pro aſportatione molarum pro molendinis Baronis, & ducatorum triginta pro deſtinatione Gubernatoris juris periti; inſtat mandari, quod Illuſtris Poſſeſſor ſe abſtineat, & pro reſtitutione, & liquidatione quantitatum indebite exactarum inſtat impartiri terminum ordinarium.

A me occorre di avvertire ſoltanto, che dall'Univerſità di Muro ſi pagano gli annui duc. quarantadue, non per effetto del dritto proibitivo delle taverne dal Barone alla Comune ceduto, ma per effetto della cenſuazione fatta all'Univerſità del corpo della taverna feudale eſiſtente nella Città di Muro. Io mi appello a quell'iſteſſo apprezzo dell'anno 1617, nel quale ſi contiene la confeſſione dell'Univerſità della cenſuazione fatta da' Conti di Muro alla Comune della taverna feudale per annui ducati quarantadue. Eccone le parole: *La Taverna è della predetta Univerſità, atteſo molti anni ſono dice il Maſtrogiurato, che fu conceſſa in emphyteuſim in perpetuum a detta Univerſità*

per

per annui ducati quarantadue dalli Padroni di Muro, con poteſtà poter vendere pane, carne, & alloggiare di giorno, e notte, con poteſtà anche di fare altre taverne, che la Baronal Corte può ſimilmente fare nuova taverna ſe vuole.

Si aggiunga a tutto ciò, che quelchè nell' apprezzo ſi dice vien confermato dallo ſtato diſcuſſo dal Regente Tappia nell' anno 1627., ivi cumulandoſi la preſtazione de' ducati trenta al canone enfiteutico de' ducati quarantadue, che per la Taverna corriſpondeanſi, nel rapportarſi gli eſiti dell' Univerſità ſi dice: *Conceſſione della Taverna, e Capitanio Dottore ducati* 72 (1). Ad oggetto non però, che reſti giuſtificato quelchè nell' apprezzo, e nello ſtato diſcuſſo ſi dice, ecco la confeſſione dell' Univerſità nell' iſtromento di conſegna delle carte del Commune fatta dal Maſtrogiurato di Muro al ſuo ſucceſſore della carica dell' anno 1619: *Item la conceſſione della Taverna, e che tutti li Cittadini poſſano pane, vino, grano, orgio, & ogni altra coſa da mangiare ſenza impedimento alcuno, ſolum con pagare ſerre onze alla Comital Corte.*

Eſſendo dunque, queſta una preſtazione originata dal corpo feudale eſiſtente intra le mani dell' Univerſità, il Duca di Gravina ſoſtiene di ſanta ragione, o che ſe gli continui il pagamento degli annui ducati quarantadue, o che ſia egli nel dritto di ripigliarſi la Taverna per eſercitarla ſenza dritto proibitivo, ma per proprio conto.

CA-

(1) *Fol.* 174. *Proc. Compr.*

CAPO VIII.

ULTIMO GRAVAME.

Riguardante la Bonatenenza.

NOn ha laſciato l' Univerſità di Muro titolo veruno per inquietare il Duca di Gravina. Ha fatto ſupporre, ch' egli non pagaſſe la bonatenenza per li beni burgenſatici, e per le induſtrie degli animali, e ſi è avvanzata ancora a chiedere le ſomme arretrate per lo paſſato. Io per l' oppoſto reputo, che queſta volta ſi verifichi quel volgare adagio dittante: *Venne per la decima, e vi laſciò il ſacco*. Lungi dall' eſſervi debito del Barone per ſiffatto titolo, l' Univerſità è debitrice dello ſteſſo, come or ora dimoſtrerò.

Sappiaſi non pertanto quel che il Fiſco colla ſua iſtanza ha chieſto in ordine a queſto capo.

ISTANZA FISCALE.

TAndem reſpectu ſolutionis bonatenentiæ, aliorumque onerum fiſcalium inſtat mandari, quod Univerſitas utatur jure ſuo pro exactione bonatenentiæ ſuper bonis burgenſaticis ab illuſtri poſſeſſore poſſeſſis juxta ultimum cataſtum a regia Camera approbatum a die ejuſdem, & cum decennio ante dictum cataſtum, deductis quantitatibus ſolutis; pro cujus executione committi actuario cauſæ calculum conficiendum partibus requiſitis. Et pro bonatenentia debita ante dictum decennium inſtat impartiri terminum ordinarium. Et pariter eadem Univerſitas utatur jure ſuo pro exactione tannarum Tabacci, viarum, & decimæ ſuper dictis bonis burgenſaticis a die reſpectivarum impoſitionum, etiam juxta calculum conficiendum per actuarium cauſæ partibus ipſis requiſitis, & pro taxa ſuper animalibus Univerſitas prædicta

cta utatur jure ſuo, ſervata forma regalium inſtructionum. Salvis &c.

Queſta pretenſione dell' Univerſità dell' eſazione della bonatenenza è vecchia tanto, quanto lo è l' iſtrumento dell' anno 1722. Pretendeva l'Univerſità in quell'epoca eſigere, ed il Barone ſi negava per due ragioni. La prima perchè credeva di non eſſer ſoggetto a bonatenenza per li beni burgenſatici, e per l'induſtrie degli animali, eſſendo feudale tutto il territorio demaniale di Muro. E la ſeconda ſi era, ch' eſſendo egli notorio Patrizio napoletano non dovea pagar bonatenenza per li crediti iſtrumentarj, che contro all' Univerſità rappreſentava. Or non oſtante che le ragioni dal Barone allegate foſſero ſolide, e vere, pur tuttavolta fu col teſtè citato iſtromento convenuto, ch' egli pagar doveſſe a titolo di tranſazione annui ducati trenta, diſpenſando l' Univerſità dalle annualità di conſimil ſomma per un capitale iſtrumentario di ducati 600., del quale andava eſſa al Barone debitrice.

Allora che furon dedotti gli altri capi di gravezze nel 1740 non ſi omiſe quello della bonatenenza, ma nella tranſazione che ſolennemente nell' indicato anno ſi ſtipulò, fu ſcritto, *che per la bonatenenza debba continuare a pagarſi a favore di queſta Univerſità li ſuddetti annui ducati trenta di ſopra convenuti nel detto iſtrumento, non ſuſſiſtendo, che detto Signor Duca eſigeſſe annui ducati mille duecento ventitrè da corpi burgenſatici, mentre in queſti ſi era conoſciuto avervi numerati molti corpi feudali deſcritti nelli rilevj, e le compre di annue entrade, che come Barone napoletano ſono eſenti dalla bonatenenza, e gli animali di detto Signor Duca in buona, e maggior parte paſcolavano nelli proprj territorj feudali di detto Signor Duca, come patentemente vedevano detti Cittadini. Onde detta bonatenenza doveſſe mantenerſi nella detta ſomma di ducati trenta, e non più, o l' Univerſità continuaſſe a vivere per taſſa, o per cataſto.*

La clauſola non però, di doverſi continuare il pagamento de-

degli annui ducati trenta, ancorchè l'Univerſità formaſſe il cataſto, fu moderata col decreto di eſpedienza interpoſto dalla Regia Camera, Fu detto con eſſo: *Reſpectu tamen bonatenentiæ contentæ in ſeptimo capite dictæ iſtantiæ, intelligatur uſque ad formationem novi cataſti ordinati per ſuam Realem Majeſtatem.*

Intanto è avvenuto, ch'eſſendoſi nell'anno 1786. formato in Muro il general cataſto, il Duca di Gravina ha pagato a norma delle generali iſtruzioni ſervata la forma del carico dal cataſto riſultante, Ma l'Univerſità mentre ha eſatto a norma del carico formato al feudatario nel ſuo libro cenſuale, ha ſeguitato a ritenere gli annui ducati trenta dalle annualità de' crediti iſtrumentarj in conformità degl'iſtromenti di tranſazione degli anni 1722., e 1740. Dopo la formazione del general cataſto avendo il Duca di Gravina pagato a norma del carico fattoli, non avea più dritto l'Univerſità di Muro di ritenerſi dall'annualità de' ſuoi debiti iſtrumentarj gli annui ducati trenta, ed avendoſele eſſa ritenuti, meritevolmente ha chieſto il Duca di Gravina, ch'ella ſia condannata alla reſtituzione dell'indebita ritenzione degli annui ducati trenta avvenuta dall'anno 1786. fin oggi, ed importante per lo ſpazio d'anni 18. ducati 540.

CON-

CONCHIUSIONE.

IO ſon giunto al termine di queſta mia difeſa, e per conchiuſion finale di eſſa prego il Tribunal della Regia Camera a prendere tra le mani il rilevio del feudo di Muro, a notarne le rendite, a ricordarſi le pretenſioni della Comune, e quindi vedere, ſe ammettendo i delirj di una popolazione inforta, ombra di feudalità ci avvanzi.

La difeſa de' bovi domati? Spetta all' Univerſità.

La Montagna Grande, e ſue adjacenze? Sono demanj civici.

La difeſa di Piſterola, e gli altri demanj convicini intitolati Manga di S. Angiolo, Raja di S. Silveſtro, Macchia del Caſtello, e Lagomorto? Sono proprietà dell' Univerſità.

Il boſco di Capomuro? Si trova dato all' Univerſità di Caſtelgrande per la tranſazione del 1768.

Dunque non eſſendovi altri terreni in tutto il tenimento di Muro, il Duca di Gravina anderà a deſiderare nelle valli della Luna i terreni, su de' quali eſercitare i dritti di *terragio*, e di *foreſtagio* conceduti a' Conti di Muro.

Il *jus lignandi*, e le *fide mozze*? Non ſi debbono, giacchè è una prepotenza, che l' Univerſità debba pagar fide ſul proprio terreno.

Sicchè del feudo non vi avvanza altro per lo Signor Duca di Gravina, che la ſola Maſtrodattia, e 'l Caſtello. E 'l paradoſſo ſi porta tanto innanzi, che in odio di eſſer egli un feudatario mentre gli ſi nega di pagare il credito de' ſuoi capitali iſtrumentarj, ſi pretende di eſiger da lui a titolo di bonatenenza, ciocchè non ſolamente ſi è eſatto, ma che ſi è eccesſivamente eſatto, e reſtituir ſe gli deve.

Ma il Tribunal della Camera, e l'Avvocato del Fiſco ſapran reprimere queſta inudita oltracotanza, e mettere a ragione una popolazione furioſamente inforta, e levata a rumore.

Napoli 11. Giugno 1804.

Felice Parrilli.

VAT
452 6231